

MULTIPROTEZIONE PERSONE E PATRIMONIO

FASCICOLO INFORMATIVO
MOD. QUAD0002/01 - Ed. 05/2015

Contratto di Assicurazione multigaranzia per la copertura dei rischi relativi alle garanzie: Infortuni, Malattia, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni, Responsabilità Civile, Perdite pecuniarie, Tutela giudiziaria, Assistenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Quadra Assicurazioni S.p.A
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

Quadra Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

ASSICURAZIONI
quadra
AXA la formula della protezione

AREA RISERVATA



LE TUE POSIZIONI ASSICURATIVE IN UN CLIC

Vieni a scoprire la nuova Area Riservata

Gentile Cliente,

la nuova **Area Riservata** di Quadra Assicurazioni, interamente dedicata a te, è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, comodamente da casa o dall'ufficio e in massima sicurezza.

Registrarsi è facile: bastano pochi dati identificativi - Ragione sociale, e-mail, Codice Fiscale/P.IVA e numero di polizza - e... sei subito connesso!

Ti aspettiamo on line, nella tua Area Riservata, dove potrai consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere



Le tue **condizioni contrattuali**



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**



...e molto altro ancora!

RESTA CONNESSO IN SICUREZZA 24 ORE SU 24



Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.quadra-assicurazioni.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.quadra-assicurazioni.it, sezione Assistenza
- ✉ E-mail info@quadra-assicurazioni.it, indicare nell'oggetto Assistenza Area Riservata
- ☎ Numero Verde 800 184 944 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)

ASSICURAZIONI
quadra
AXA la formula della protezione

Multiprotezione Persone e Patrimonio

Contratto di Assicurazione - Multigaranzia dedicato alle Attività aziendali per la protezione dei beni, delle persone e del patrimonio.

Modello QUAD002/02 Ed. 05/2015

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A) Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- La denominazione sociale della Società è **Quadra Assicurazioni S.p.A.** in breve **Quadra**. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.
- La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia; i riferimenti per la denuncia dei sinistri sono: Casella postale 20183 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud.
- Numero Verde: +39 800 184 944; sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it
- Quadra è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/09/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00179.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)

Patrimonio netto	Capitale Sociale i.v.	Riserve patrimoniali	Indice di solvibilità *
€ 9,11	€ 5,00	€ 4,11	N.D.

* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Il dato di riferimento non è comunque disponibile in quanto ancora non è stata avviata l'attività di commercializzazione e distribuzione.

B) Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato sia nella forma del tacito rinnovo alla scadenza, sia nella forma senza tacito rinnovo. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile professionale, il contratto potrà essere stipulato **esclusivamente nella forma senza tacito rinnovo**.

Avvertenza. Nel caso di contratto **con tacito rinnovo**, lo stesso si prorogherà tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore 24.00 del giorno indicato come scadenza, successivo alla data della disdetta (Art. 140 - **"Effetto, durata e disdetta del contratto"** delle Condizioni di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Avvertenza. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

Avvertenza. Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni di efficacia alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati nelle tabelle sotto riportate.

Multiprotezione Persone e Patrimonio - Linea Persona

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione I infortuni	Morte da infortunio	—	—	—	Limite indicato in Polizza. Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).	Art. 1/A	
	Invalità permanente da infortunio (IP)	5%	—	—	IP pari o inferiore al 5%: nessun indennizzo. IP superiore al 5% e inferiore al 30%: indennizzo con franchigia. IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%: indennizzo senza franchigia. IP maggiore del 65%: indennizzo pari all'intero capitale. Ernie addominali traumatiche e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato. Anticipo Indennizzi: 50% dell'indennizzo max € 50.000,00. Perdita anno scolastico: € 2.500,00. Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP pari o superiore al 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%.	Art. 1/B	Artt. 1 1/B, 1/C, 2
	Inabilità temporanea da infortunio	—	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 1/C	
	Rimborso spese di cura da infortunio	—	10% minimo € 150,00	—	Limite indicato in Polizza. Estensione ai Danni estetici: max € 5.000,00.	Art. 1/D	
	Conto protetto	Invalità permanente da infortunio: 60%	—	—	Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in Polizza, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio: fino ad un max di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in Polizza nei 6 mesi precedenti l'infortunio fino ad un max di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 1/E	
Sezione II Infortuni e malattia	Diaria da ricovero	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero conseguente ad infortunio e/o intervento chirurgico superiore a 7 gg. o in caso di donazione di organi)	—	<ul style="list-style-type: none"> • 30 gg. per le malattie; • 120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza; • 120 gg. per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; • 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia. 	Limite indicato in Polizza. Estensioni di garanzia: Day Hospital: 50% dell'indennità giornaliera; Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico (anche senza ricovero): max 60 gg. per sinistro; Post ricovero: 50% della diaria giornaliera nei seguenti casi e con i seguenti limiti: • ricovero per intervento chirurgico: un'indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.; • ricovero senza intervento chirurgico, solo se superiore a 7 gg.: un'indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.; Day surgery solo con intervento in anestesia totale od epidurale: una indennità pari a 3 gg.	Art. 12/A	Art. 13

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di indennizzo			Riferimento condizioni di Assicurazione	
								Oggetto	Esclusioni
Sezione II Infortuni e malattia	Interventi chirurgici	—	—	<ul style="list-style-type: none">• 30gg. per le malattie;• 120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza;• 120 gg. per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;• 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia.	Profilo base	Classe di intervento	Profilo avanzato	Art. 12/B	Art. 13
					—	I	375, ⁰⁰		
					—	II	750, ⁰⁰		
					—	III	3.750, ⁰⁰		
					7.500, ⁰⁰	IV	7.500, ⁰⁰		
					15.000, ⁰⁰	V	15.000, ⁰⁰		
					37.500, ⁰⁰	VI	37.500, ⁰⁰		
					75.000, ⁰⁰	VII	75.000, ⁰⁰		
					Estensione di garanzia: Rimborso spese pre e post intervento chirurgico: 10% dell'indennizzo max € 2.000, ⁰⁰ .				
Sezione III Malattia	Invalidità permanente da malattia	65%	—	<ul style="list-style-type: none">• 60 gg. per le malattie;• 120 gg. per gli stati patologici pregressi non conosciuti ma insorti, anteriormente alla stipulazione della Polizza.	Limite indicato in Polizza.			Art. 23/A	Art. 24
Sezione IV Responsabilità Civile professionale	Responsabilità Civile professionale per attività mediche	—	Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): 10% minimo di € 500, ⁰⁰	—	Limite indicato in Polizza.			Art. 35/A	Art. 38
					Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max € 100.000, ⁰⁰ per sinistro. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta): € 250.000, ⁰⁰ per sinistro.				
Sezione IV Responsabilità Civile professionale	Responsabilità Civile professionale per attività liberali	—	10% minimo di € 2.000, ⁰⁰ per ogni sinistro	—	Limite indicato in Polizza.			Art. 35/B	Artt. 35/B, 38
Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale: max 50% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.									

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione IV Responsabilità Civile professionale	Responsabilità Civile professionale per attività tecniche	—	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	—	<p>Limite di Indennizzo in Polizza Perdite patrimoniali: 1/3 del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Estensioni di garanzia:</p> <p>Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per attività di docenza e pubblicazioni: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni tributarie: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per visure ipotecarie e catastali: max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>	Art. 35/C	Artt. 35/C; 38
	Assistenza persona	—	—	—	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione; max 3 sinistri/anno/Assicurato.	Art. 45/A	
Sezione V Assistenza alla persona	Second opinion e assistenza domiciliare	—	—	—	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno) indicate nelle Condizioni di Assicurazione:</p> <p>Invio collaboratore addetto ai servizi domestici: costo della prestazione entro il limite di € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 gg. per sinistro.</p> <p>Invio baby sitter: max 3 gg. per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di € 200,00 per sinistro.</p> <p>Animal sitter: max € 150,00 per sinistro.</p> <p>Disbrigo delle quotidianità: costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per sinistro.</p>	Art. 45/B	Artt. 45, 46

Sezione	Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione VI Assistenza travel	Assistenza travel	–	–	–	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno) indicate nelle Condizioni di Assicurazione:</p> <p>Trasferimento - Rientro sanitario: max di € 15.000,00.</p> <p>Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio: max di € 600,00.</p> <p>Interprete a disposizione: max di 3 ore per sinistro.</p> <p>Invio di medicinali urgenti: costo della spedizione fino ad un importo max di € 100,00.</p> <p>Viaggio di un familiare in caso di ricovero: max di € 500,00.</p> <p>Invio di un collega in sostituzione: max di € 500,00.</p> <p>Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento: entro il limite di € 1.000,00.</p> <p>Anticipo spese assistenza legale: entro il limite di € 2.500,00.</p> <p>Anticipo cauzione penale: entro il limite di € 2.500,00.</p> <p>Assistenza all'abitazione per la durata del viaggio di lavoro: spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.</p> <p>Assistenza al veicolo per raggiungere luogo di partenza del viaggio di lavoro: spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,00.</p> <p>Rimpatrio Salma: entro il limite di € 8.000,00.</p> <p>Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza: entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).</p>	Art. 50/A	Art. 50/A 1 - 2 - 3
Sezione VII Assistenza travel gold	Assistenza travel gold	<p>Spese mediche ad accezione delle cure odontoiatriche: € 100,00</p> <p>Cure odontoiatriche: € 50,00</p>	–	–	<p>Spese mediche ad accezione delle cure odontoiatriche: max € 2.500,00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500,00.</p> <p>Cure odontoiatriche: max € 300,00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro.</p> <p>Danni al bagaglio: max € 1.000,00 per sinistro e di € 500,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una franchigia pari ad € 50,00.</p> <p>Mancata riconsegna del bagaglio: max di € 300,00 per sinistro e di € 150,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una franchigia pari ad € 50,00.</p> <p>Ritardata partenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prime 8 ore complete di ritardo € 80,00; • per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80,00. <p>Rinuncia al viaggio per ritardata partenza: 50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00.</p>	Art. 53/A	Art. 54

Multiprotezione Persone e Patrimonio - Linea Patrimonio

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione VIII Responsabilità Civile	Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - a	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58. b., 58. c, 58. d, 59
		Responsabilità Civile da cessione di lavori in subappalto	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - b	
		Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	—	20%, minimo di € 1.500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - c	
		Lavori eseguiti presso terzi	—	20%, minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro.	Art. 57/A -1 - d	
		Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	—	10%, minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro.	Art. 57/A -1 - e	
		Committenza auto	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - f	
		Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - g	
		Interruzione di esercizio	—	10%, minimo di € 500,00	€ 50.000,00 per sinistro.	Art. 57/A -1 - h	
		Errato trattamento dati personali	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - i	
		Inquinamento accidentale	—	10%, minimo di € 2.500,00	max € 25.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno.	Art. 57/A -1 - j	
		Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - k	
		Possesso ed uso di armi	—	10%, minimo di € 500,00	€ 100.000,00 per sinistro.	Art. 57/A -1 - l	
		Detenzione cani da guardia	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - m	
		Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - n	
		Responsabilità Civile per danni da incendio	€ 1.000,00	—	max € 300.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).	Art. 57/A -1 - o	
		Servizio di sorveglianza armata	—	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - p	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione VIII Responsabilità Civile	Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1 - q	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58. b., 58. c, 58. d, 59	
		Ogni altra causa	Danni a cose: € 250,00 Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	–	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/A -1		
		Estensioni di garanzia per specifici settori						Art. 58
		Settore Agricoltura (compresa attività di agriturismo)						Art.58/ a
		Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ a - 1		
		Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	€ 500,00	–	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.	Art.58/ a - 2		
		Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ a - 3		
		Responsabilità Civile del capofamiglia	–	10%, minimo di € 500,00	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).	Art.58/ a - 4		
		Impiego di macchine agricole	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/ a - 5		
		Allevamento di bestiame	€ 1.500,00	–	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ a - 6		
		Settore Industria e artigianato						Art.58/ b
		Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti	–	10% minimo di €1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 1		
		Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	–	10% minimo di € 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 2		
		Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	€ 250,00	–	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 3		
		Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)	€ 250,00	–	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art.58/ b - 4		

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione VIII Responsabilità Civile	Responsabilità Civile dell'attività	Settore Commercio				Art.58/c	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58. b., 58. c, 58. d, 59	
		Danni da vendita prodotti	€ 500,00	–	€ 100.000,00 per sinistro.	Art.58/c - 1		
		Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/c - 2		
		Settore Turismo e ristorazione				Art.58/d		
		Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/d - 1		
		Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B	–	10%, minimo di € 500,00	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.	Art.58/d - 2		
		Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	–	10%, minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art.58/d - 3		
		Responsabilità Civile del capofamiglia	–	10%, minimo di € 500,00	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).	Art.58/d - 4		
		Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia. Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	–	Limite indicato in Polizza.		Art. 57/ A - 2 - a.
			Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	–	Limite indicato in Polizza.		Art. 57/ A - 2 - b.

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione VIII Responsabilità Civile	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/ A - 2 - c.	Artt. 57/A. 1 - 2, 57/B, 58 a., 58. b., 58. c, 58. d, 59
		Estensione alle malattie professionali	—	—	max 50% del massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.	Art. 57/ A - 2	
	Responsabilità Civile della proprietà	Indicati nelle condizioni di polizza	€ 500,00	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 57/B	
Sezione IX Tutela legale	Tutela legale	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	—	—	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Spese secondo legale domiciliatario: max € 2.500,00; Oneri per registrazione atti giudiziari: max € 500,00	Art. 63/ A	Artt. 64, 66, 67, 69
Sezione X Protezione incassi	Protezione incassi P.O.S.	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	3 gg.	—	Diaria giornaliera per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00 , commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate tramite P.O.S. nei 12 mesi precedenti il <i>Sinistro</i> .	Art. 74/ A	Artt 74/A, 75, 77
Sezione XI Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 1	Artt. 83/A/B, 84, 85 a., 85 b., 85 c., 86
		Caduta di aeromobili	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 2	
		Onda di pressione	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 3	
		Urto di veicoli	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 4	
		Fuoriuscita fumo causa guasto	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 5	
		Fumo gas e vapori	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 6	
		Mancata energia elettrica	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 7	
		Fenomeno elettrico	—	10% minimo di € 300,00	5% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 8	
		Fenomeni atmosferici	—	10% minimo di € 500,00	max 70% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per singolo sinistro e per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 9	
		Grandine su elementi fragili	€ 500,00	—	max € 15.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 10	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione XI Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Sovraccarico neve	–	10% minimo di €1.000,00	max 50% del capitale assicurato; con il limite di € 150.000,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 11	Artt. 83/A/B, 84, 85 a., 85 b., 85 c., 86
		Fuoriuscita acqua condotta	€ 250,00	–	max € 150.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 12	
		Ricorso terzi	€ 1.000,00	–	max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per sinistro).	Art. 83 A/B - 13	
		Danni indiretti (interruzione d'esercizio)	–	–	diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale inattività.	Art. 83 A/B - 14	
		Merci in refrigerazione	€ 1.000,00	–	max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 83 A/B - 15	
		Eventi sociopolitici e dolosi	–	25% minimo di €5.000,00	max 50% del capitale assicurato rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.	Art. 83 A/B - 16	
		Anticipo indennizzi	–	–	max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 100.000,00.	Art. 83 A/B - 17	
		Caduta di ascensori e montacarichi	–	–	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B - 18	
		Guasti causati per ordine delle autorità	–	–	Limite indicato in Polizza.	Art. 83 A/B a)	
		Spese demolizione, sgombero e trasporto	–	–	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza.	Art. 83 A/B b)	
		Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00	–	max € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.	Art. 83 A/B c)	
		Spese peritali	–	–	max 1% dell'indennizzo con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	Art. 83 A/B d)	
		Sostituzione lastre e insegne	€ 250,00	–	max € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: max 15% dell'indennizzo.	Art. 83 A/B e)	
		Perdita pigioni	€ 150,00	–	max di 3 mensilità max € 3.000,00.	Art. 83 A/B f)	
		Merci presso terzi	–	–	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il massimo di € 40.000,00.	Art. 84 -1	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione XI Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere	—	—	max 5% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro. Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.	Art. 84 -2	Artt. 83/A/B, 84, 85 a., 85 b., 85 c., 86
		Contenuto all'aperto	—	—	max € 100.000,00 per singola ubicazione e per singolo sinistro.	Art. 84 -4	
		Selling price	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 84 -5	
		Contenuto delle dipendenze	—	—	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 84 -6	
		Estensioni di garanzia per specifici settori				Art. 85	
		Settore Agricoltura				Art. 85/a	
		Perdita del bestiame	€ 500,00	—	max 40% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e di € 2.000,00 per singolo capo.	Art. 85/a - 1	
		Danni al foraggio	€ 1.500,00	—	max 25% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 2	
		Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	—	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 3	
		Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	—	max 25% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 4	
		Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	—	—	Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 85/a - 5	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione XI Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro: € 1.500,00 Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500,00	—	Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000,00, per sinistro e per anno assicurativo. Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/a - 6	Artt. 83/ A/B, 84, 85. a, 85 b., 85 c, 86	
		Settore Turismo e ristorazione						Art. 85/b
		Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B	—	—	Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 85/b - 1		
		Settore Commercio						Art. 85/c
		Danni da esercizio di commercio ambulante	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 85/c - 1		
		Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	—	—	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/c - 2		
		Settore Industria e Artigianato						Art. 85/d
		Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500,00	—	10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di €15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.	Art. 85/d – 1		
	Rischio locativo	—	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 83/C		
Sezione XII Furto e rapina	Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	€ 500,00	—	max 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 1	Artt. 101 a., 101 c., 103	
		Portavalori	€ 500,00	—	max 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 2		
		Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	€ 500,00	—	max 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 3		
		Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	—	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 100 - 4		
		Spese sanitarie	€ 500,00	—	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 100 - 5		
		Selling price	—	—	Limite indicato in Polizza.	Art. 100 - 6		

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione XII Furto e rapina	Furto e rapina	Cose all'aperto	–	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 100 - 7	Artt. 101 a., 101 c., 103
		Contenuto delle dipendenze	–	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 102	
		Denaro e valori ovunque riposti	€ 500,00	–	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 102	
		Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	€ 500,00	–	€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 102	
		Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	–	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 102	
		Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	€ 500,00	–	€ 1.000,00 a persona e € 3.000,00 per anno assicurativo.	Art. 102	
		Ogni altra causa in presenza di impianto di allarme I.M.Q o impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000	€ 1.000,00	–	Limite indicato in Polizza.	Art. 105	
		Ogni altra causa in caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento di impianto di allarme I.M.Q e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	–	25% minimo di € 1.500,00			
		Ogni altra causa in caso di assenza di impianto di allarme I.M.Q e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	–	25% minimo di € 1.500,00			
		Estensioni di garanzia per specifici settori					
		Settore Agricoltura				Art. 101/ a	
		Furto del bestiame	–	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.	Art. 101/ a - 1	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione XII Furto e rapina	Furto e rapina	Cose portate o consegnate	–	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 101/a - 2	Artt. 101 a., 101 c., 103
		Settore Commercio				Art 101/b	
		Fustelle farmaceutiche	–	10% minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.	Art. 101/b - 1	
		Settore Turismo e ristorazione				Art 101/c	
		Cose portate o consegnate dai clienti	–	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00 per oggetto. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 101/c - 1	
Sezione XIII Elettronica e guasti macchine All risks	Elettronica e guasti macchine	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 1	Artt. 114/A, 115
		Furto, rapina ed atti di terzi	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A- 2-3	
		Fenomeni atmosferici	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 4	
		Guasti a macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei	–	25% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 5	
		Rovesciamento liquidi	€ 500,00	–	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 6	
		Fenomeno elettrico	–	15% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art 114/A - 7	
		Imperizia, negligenza, errata manovra	€ 500,00	–	30% del capitale assicurato per sinistro.	Art 114/A - 8	
		Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando	€ 500,00	–	30% del capitale assicurato per sinistro.	Art 114/A - 9	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione XIII Elettronica e guasti macchine All risks	Elettronica e guasti macchine	Eventi sociopolitici o dolosi	–	15% minimo di €1.500,00	60% del capitale assicurato per sinistro.	Art 114/A - 10	Artt. 114/A, 115
		Danni a tubi e valvole elettroniche	€ 500,00	–	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	Art 114/A - 11	
		Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	€ 250,00	–	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per sinistro.	Art 114/A - 12	
		Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	–	25% minimo di €2.500,00	–	Art 114/A	
		Ogni altra causa	€ 500,00	–	–	Art 114/A	
Sezione XIV Energie rinnovabili	Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	–	5% minimo di €1.500,00	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000,00 per sinistro.	Art. 125/A	Art. 127
		Furto, rapina e atti di terzi	–	20% minimo di €1.500,00	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli su terra e quelli non integrati: 30% del capitale assicurato.	Art. 126 - 1	
		Fenomeni atmosferici	–	15% minimo di €1.500,00	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.	Art. 126 - 2	
		Franamento, smottamento del terreno	–	20% minimo di €1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 126 - 3	
		Guasto alle macchine	–	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 10% minimo di €2.500,00. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% minimo di €5.000,00.	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 126 - 4	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione XIV Energie rinnovabili	Energie rinnovabili	Danni indiretti	Impianti dotati di telecontrollo: 3 gg	—	Impianti dotati di telecontrollo: massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro.	Art. 126	Art. 127
		Ogni altra causa	—	5% minimo di €1.500,00	—		
Sezione XV Assistenza ai locali	Assistenza ai locali	Invio elettricista	—	—	max € 500,00 per sinistro.	Art. 134/A - 1 - a)	Artt 134/A - 1., 134/A - 2., 135
		Invio idraulico	—	—	max € 500,00 per sinistro.	Art. 134/A - 1 - b)	
		Invio fabbro/falegname	—	—	max € 500,00 per sinistro.	Art. 134/A - 1 - c)	
		Invio vetraio	—	—	max € 500,00 per sinistro.	Art. 134/A - 1 - d)	
		Ripristino dell'abitabilità	—	—	max € 1.000,00 per sinistro.	Art. 134/A - 1 - e)	
		Invio guardia giurata	—	—	max € 500,00 per sinistro.	Art. 134/A - 1 - f)	
		Emergenza ed orientamento	—	—	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 134/A - 2 - a)	
		Invio del medico in caso di urgenza	—	—	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 134/A - 2 - b)	
		Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	—	—	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 134/A - 2 - c)	

Avvertenza. Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si fa riferimento alle tabelle sopra rappresentate, nonché agli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione in esse indicati.

Esempio sull'applicazione del massimo indennizzo

Capitale assicurato fabbricato	Ricorso terzi (20% capitale assicurato per il fabbricato max 500.000)	Danno Accertato	Indennizzo
€ 300.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 60.000,00

Capitale assicurato Contenuto	Danno accertato contenuto delle dipendenze	Max Indennizzo contenuto delle dipendenze (10% capitale assicurato)
€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00

Esempio sull'applicazione dello scoperto

Danno accertato	% di scoperto	Importo di scoperto	Indennizzo
€ 20.000,00	20%	€ 4.000,00	€ 16.000,00 (€ 20.000,00 - € 4.000,00)

Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in giorni

Giorni del ricovero	Capitale assicurato giornaliero	Franchigia	Indennizzo
8 giorni	€ 50,00	2 giorni	€ 300,00 (8gg - 2gg = 6gg x € 50,00 = € 300,00)

Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in valore

Danno accertato	Franchigia	Indennizzo
€ 500,00	€ 150,00	€ 350,00

Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in percentuale

Capitale Assicurato	Grado di Invalidità permanente accertato	Franchigia	Indennizzo Invalidità permanente
€ 250.000,00	3%	5%	Non indennizzabile
€ 250.000,00	7%	5%	2% del capitale assicurato (7% - 5%) pari ad € 5.000,00

Esempio di calcolo del massimo indennizzo per la garanzia Protezione Incassi P.O.S.

Incasso annuo su P.O.S.	Giorni di totale e forzata inattività	Franchigia	Incasso medio giornaliero	Indennizzo
€ 40.000,00	15 giorni	3 giorni	€ 128 [40.000/(52 settimane l'anno x 6 giorni lavorativi)]	€ 1.068 (15gg-3gg) x [€ 50+ (128-50)x50%]

Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 4, 15 e 26 - “**Limiti di età**”, al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore a 70 anni per le coperture delle Sezioni Infortuni e Infortuni e malattia e non superiore a 65 anni per la Sezione Malattia, fermo restando che l'età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni per le garanzie della Sezione Infortuni e Infortuni e Malattia, e a 70 anni per le coperture della Sezione Malattia.

Assicurazione parziale. In caso di sinistro, laddove il valore del bene assicurato per l'Incendio del fabbricato/rischio locativo ovvero per l'impianto fotovoltaico o solare, risulti superiore a quanto indicato in Polizza al momento della sottoscrizione, Quadra risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall'art. 1907 c.c. e come disciplinato dall'Art. 95 - “**Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**” e dall'Art. 133 - “**Assicurazione parziale**” delle Condizioni di Assicurazione.

4. Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza. In base a quanto previsto dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati nella tabella sopra riportata, sono previste carenze per le coperture **Diaria da ricovero, Interventi chirurgici e Invalidità permanente da malattia**.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ed in taluni casi la risoluzione del contratto. Tale principio è espresso dall'Art. 139 - **"Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"** delle Condizioni di Assicurazione. In via esemplificativa, si rinvia agli Artt. 3, 14, 25 - **"Persone non assicurabili"**, Art. 87 - **"Operatività della garanzia"**, Art. 104 - **"Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato"** e Art. 150 - **"Cambiamento dell'ubicazione del rischio"**.

Avvertenza. La copertura assicurativa, per le garanzie appartenenti alle Sezioni II e III, Infortuni e Infortuni e malattia, è subordinata alla sottoscrizione delle **"Dichiarazioni del Contraente"** riportate in Polizza, da intendersi parte integrante del contratto, esplicitate negli Artt. 16 e 27 delle Condizioni di Assicurazione. Le condizioni di salute di cui alla dichiarazione costituiscono requisito fondamentale per il rilascio delle coperture assicurative; il dichiarante ha l'obbligo, quindi, di evidenziare la non corrispondenza con il reale stato sanitario.

Avvertenza. Il Contraente è esonerato dalla compilazione del questionario sanitario.

Avvertenza. Non sono previste specifiche cause di nullità oltre a quelle stabilite generalmente dalla legge.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Quadra di ogni aggravamento del rischio (Art. 144 - **"Aggravamento del rischio"**).

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Quadra possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Quadra delle variazioni delle mansioni professionali dichiarate.

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione a Quadra, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività l'indennizzo è corrisposto:

- integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
- nella misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio (Artt. 139, 144 delle Condizioni di Assicurazione).

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio possono essere rappresentati dal cambiamento dei mezzi di chiusura dell'azienda indicata in Polizza, come descritto dall'Art. 106. - **"Mezzi di protezione e chiusura"**, oppure dal cambiamento delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, che portino a non rispettare la frazione di 8/10 consentita per i materiali incombustibili come descritto dall'Art. 87. - **"Operatività della garanzia"**.

L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

7. Premi

Periodicità. Il premio viene pagato ad ogni scadenza annuale.

Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente o pagamento in denaro contante.

Frazionamento. È possibile optare per il frazionamento semestrale, comportante un aumento del 3%, se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 240,00, oppure per il frazionamento mensile se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 300,00.

Avvertenza. Quadra si riserva l'opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate: per l'acquisto di 2 coperture lo sconto applicabile è del 3%; per 3 coperture del 8%; per 4 o più coperture del 12%. Le coperture interessate a queste riduzioni di premio sono: **Morte e invalidità permanente da infortunio, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura, Conto protetto, Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Responsabilità Civile professionale, Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro, Responsabilità Civile della proprietà, Protezione incassi P.O.S., Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Rischio locativo, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili**. La copertura del rischio di Tutela legale beneficia di un'ulteriore riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla copertura Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro.

Avvertenza. Quadra e l'intermediario si riservano l'opportunità di applicare degli sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall'intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di Quadra.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Ai sensi degli Artt. 18 e 29 - **"Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato"** delle Condizioni di Assicurazione, il premio delle coperture **Diaria da ricovero, Interventi chirurgici ed Invalidità permanente da malattia** è soggetto ad adeguamento secondo i criteri indicati nei suddetti articoli.

Ai sensi dell'Art. 163 - **"Indicizzazione"**, qualora espressamente indicato in Polizza, i premi, i capitali assicurati,

i limiti di Indennizzo e le franchigie, espressi in cifra assoluta, relativi alla Garanzie **Incendio fabbricato, Rischio locativo, Incendio contenuto, Furto**, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le norme descritte al predetto articolo.

9. Diritto di recesso

Avvertenza. Il Contraente, nel caso di contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di recedere nei **14 giorni** successivi al ricevimento del presente Fascicolo Informativo, comunicando a Quadra la propria volontà, a sua scelta, o tramite raccomandata oppure rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center attraverso il Numero Verde 800 634 325, autorizzando l'operatore a registrare la richiesta (Art. 141. - **"Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza"** delle Condizioni di Assicurazione).

10. Rivalse

Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 10, 22 - **"Rinuncia al diritto di surrogazione"** delle Condizioni di Assicurazione, qualora l'infortunio subito dall'Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, Quadra rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del c.c.

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte di Quadra, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge delle società controllanti, controllate, collegate e dei clienti dell'Assicurato, a condizione che quest'ultimo non risulti garantito mediante altri contratti di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Si rinvia all'Art. 40. - **"Operatività della garanzia"**, all'Art. 41. - **"Vincolo di solidarietà - rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario"**, la lettera c) **"Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003 no 276"** del punto 2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell'Art. 57. - **"Oggetto dell'assicurazione"** ed agli Artt. 82. e 124. - **"Rivalsa"** per gli aspetti di dettaglio.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno delle singole scadenze.

12. Legge applicabile al contratto

Ai contratti sarà applicata la legge italiana.

13. Regime fiscale

Premio fiscalmente deducibile in ragione della normativa tributaria applicabile al contribuente. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In Polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Si rinvia all' Art. 156 – **"Oneri Fiscali"** delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

I premi relativi alle Garanzie Infortuni e malattia, Morte e invalidità permanente da infortunio superiore al 5%, Invalidità permanente da malattia superiore al 65% sono detraibili in ragione della normativa tributaria applicabile al Contraente, per le persone fisiche.

Il premio relativo alle coperture infortuni, per la componente professionale, è deducibile nella misura del 65%.

Il premio relativo alle coperture infortuni e malattia e assistenza, per la componente professionale, è deducibile nella misura del 15%.

Il premio relativo alla copertura Travel, per la componente professionale, è deducibile nella misura del 100%.

C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 5, 19, 30, 43, 56, 61 e 71, 76, 88, 107, 120 e 128 - **"Obblighi in caso di sinistro"** delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue:

- **momento di insorgenza del sinistro.** L'insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l'evento previsto dalle coperture assicurative;
- **modalità e termini per la denuncia del sinistro.** La denuncia deve essere presentata, per iscritto, **entro 3 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto la possibilità.** La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui Artt. 5, 19, 30, 43, 56, 61 e 71, 76, 88, 107, 120 e 128 - **"Obblighi in caso di sinistro"** delle Condizioni di Assicurazione.

Con riferimento alla copertura Tutela legale, ai sensi dell'Art. 70. - **"Insorgenza del sinistro - decorrenza della garanzia"**, ai fini dell'operatività della copertura, si precisa che:

- la controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 2 anni successivi all'ultima scadenza della Polizza ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il fatto generatore della controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- **spese per l'accertamento del danno.** Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all'indennizzo nonché quelle necessarie per il medico designato dalla parte, ai sensi degli Artt. 9, 21, 34, 108 e 121 - **"Arbitrato"** delle Condizioni di Assicurazione;
- **richiesta visita medica.** La visita medica può essere richiesta da Quadra, a sue spese, per la verifica del diritto all'indennizzo;
- **termine minimo e massimo entro il quale Quadra effettua l'accertamento della Invalidità permanente grave da malattia. Entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta tutta la documentazione necessaria,** a Società effettua l'accertamento della Invalidità permanente grave da malattia.

Avvertenza. La gestione del servizio di Assistenza, escludendo la prestazione Network convenzionato di cui alla lettera A. dell'Art. 45 - "Oggetto dell'assicurazione", è stata affidata da Quadra Assicurazioni S.p.A. a Inter Partner Assistance S.A. - Rapp. Gen. per l'Italia (denominata anche AXA Assistance) - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Numero Verde 800 193 614 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 11 55 35 (per chiamate dall'estero), denominata anche AXA Assistance.

Avvertenza. La gestione del servizio di Tutela legale, di cui alle prestazioni previste dal contratto, è stata da Quadra Assicurazioni S.p.A. affidata a Inter Partner Assistance S.A. - Rapp. Gen. per l'Italia (denominata anche AXA Assistance) - Via Bernardino Alimena, 111, 00173 Roma - Numero Verde 800 193 614 (per le chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 11 55 35 (per chiamate dall'estero), attraverso AXA Assistance.

Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative indicati nell'"Avvertenza" di cui al punto 14 - **"Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo"** della lettera C) **"Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami"**.

Avvertenza. La gestione dell'Indennizzo per le Garanzie Diaria da ricovero e Interventi chirurgici, la gestione del Programma di Prevenzione e la gestione del Network convenzionato, sono affidate da Quadra Assicurazioni S.p.A. a Blue Assistance S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino - Tel. 800 133 387 (per chiamate dall'Italia) Tel. +39 01 14389150 (per chiamate dall'estero) attraverso la sua Centrale Operativa di Blue Assistance.

Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative indicati nell'Avvertenza di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione", all' Art. 19 - "Obblighi in caso di sinistro" e all'Art. 20 - "Liquidazione dell'indennizzo".

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza. L'Assicurato può usufruire della prestazione diretta passando attraverso il Network di strutture convenzionate con Blue Assistance senza alcun esborso di denaro da parte dell'Assicurato stesso.

L'elenco delle strutture convenzionate con Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web <https://salute.axa.it>

La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo previsti, a condizione che l'Assicurato richieda alla Centrale Operativa di Blue Assistance l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La Centrale Operativa di Blue Assistance è accessibile attraverso i seguenti strumenti:

Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14389150

In caso di non utilizzo delle strutture convenzionate, fermo quanto previsto dal contratto, l'indennizzo verrà liquidato dietro presentazione della documentazione medica. In caso di utilizzo di Strutture Sanitarie Nazionali e senza spese a carico dell'Assicurato l'indennizzo previsto viene liquidato al 50%.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Quadra Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma (Italia) - Fax +39 06 51 760 655 - e-mail reclami@quadra-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Ivass - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

17. Arbitrato

Si rimanda al disposto degli Artt. 9, 21, 34, 108 e 121 - “**Arbitrato**” e 78, 97 e 129 - “**Perizia contrattuale**”, per la risoluzione di eventuali controversie relative alle coperture oggetto della presente assicurazione.

Avvertenza. È possibile, in ogni caso, rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Nota. Ai sensi dell'art. 37 punto 2 del Reg. 35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito www.quadra-assicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative.

Quadra è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Data ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2015


Quadra Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Glossario

Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni indicate al presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

Abitazione

L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Addetti

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

All risk

Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.

Armadio corazzato

Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;
- nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

Apparecchio terapeutico amovibile

Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza

La garanzia assicurativa con la quale Quadra si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

Assistenza stragiudiziale

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attività

L'attività aziendale svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

AXA Assistance

Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. Per l'Italia - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma.

Azienda agricola

Esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, atta a produrre reddito considerato agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/09/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D.P.R. n. 228 del 18/05/2001.

Fanno parte dell'azienda agricola: i fabbricati, ivi compresa abitazione rurale se non separata da muro pieno, porta morta o spazio vuoto, le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i silo purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

Bagaglio

I capi d'abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale foto-cine-ottico, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili /smartphone e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé o indossa in viaggio.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento. Limitatamente alla garanzia Conto protetto il beneficiario delle prestazioni è il Contraente.

Bestiame

Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, api e relative arnie, struzzi. **Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti intensivi di conigli, volatili e avicoli in genere.**

Blue Assistance

Blue Assistance S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino.

Capitale sssicurato

L'importo massimo che Quadra indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Cassaforte a mobile

Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

Centrale Operativa

L'organizzazione di Blue Assistance S.p.A. costituita da risorse umane e attrezzature che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, ed erogare, con costi a carico di Quadra, le prestazioni previste in polizza.

Contenuto

Si intende:

- a. **macchinari:** macchine, macchine agricole, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; macchine anche agricole semoventi, mezzi di traino e di trasporto in genere, **non iscritti al P.R.A.**, al servizio dell'Assicurato,
- b. **mobilio ed arredamento** compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;
- c. **apparecchiature:** elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minieleboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;
- d. **merci** comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività indicata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;
- e. **denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere**
- f. **strumenti e supporti specifici:** schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Contributo Unificato

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28, convertito in L. n° 91 del 10/05/2002.

Controversia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Convalescenza

Periodo di tempo successivo alla dimissione dall'istituto di cura, necessario per la guarigione clinica, ovvero per la stabilizzazione dei postumi permanenti.

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Denaro e Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Difetti fisici

Mancanza od imperfezione di un organo o di un apparato.

Dipendenze e/o pertinenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi.

Esplodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a. a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b. per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile (incluse le dipendenze ed eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, **escluso il valore dell'area.** Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli,

statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. **Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, gli impianti fotovoltaici, i fabbricati in abbandono e quanto indicato alla voce Contenuto.**

Familiare

La persona legata da vincolo di parentela stabilmente convivente con l'Assicurato così come risultante dallo stato di famiglia.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (Copertina Mod. QUAD0002/01; Nota Informativa Mod. QUAD0002/02 Condizioni di Assicurazione Mod. QUAD0002/03) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Fatto Accidentale

Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fatto generatore

Relativamente alla copertura Tutela legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

Fatto illecito

È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fatturato

L'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori), dei singoli professionisti assicurati, riferito al periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Foraggio

Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dall'indennizzo, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Frattura

Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Fustelle farmaceutiche (Valore)

Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, Quadra procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.

Gessatura

L'immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari.

Può consistere anche nell'immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, prescritta da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM o ecografia o artroscopia. È equiparata a gessatura anche l'immobilizzazione dovuta a frattura del bacino, fratture scomposte delle coste o a frattura composta di almeno due archi costali.

Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa:

- le fasce elastiche in genere (ad eccezione degli anelli ad otto o di Gill Christ);
- i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti "mollì";
- i busti ortopedici elastici;
- i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia;
- altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Guasto al veicolo

L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei

sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Impianto di allarme antifurto

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

I.M.Q.

Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Inabilità temporanea

Temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle occupazioni professionali dichiarate in Polizza.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo

La somma dovuta da Quadra in caso di sinistro.

Inflammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interventi chirurgici

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti od organi. Si intendono inoltre per:

- **Interventi di tipo invasivo:** il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi biotipici, inserimenti di pace-maker.
- **Interventi di tipo ambulatoriale:** le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio "Day Surgery" e comunque diversi da quelli previsti nelle precedenti definizioni di interventi chirurgici e di interventi di tipo invasivo.

Invalidità permanente

Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani.

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

Locale aziendale

Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.

Macchine agricole

I veicoli semoventi o trainati destinati a servizi e lavorazioni meccanico-agrarie, non iscritti al P.R.A.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa

La malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattie preesistenti

La malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Massimale

Importo massimo complessivo che Quadra si impegna a corrispondere per l'indennizzo del sinistro.

Merci speciali

Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cottoni sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

Mezzi di chiusura

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- vetro antisfondamento.

Network

È la rete convenzionata costituita da ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici e poliambulatori, nonché da professionisti medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione:

- a. delle prestazioni previste dalla Polizza senza preventivo esborso di denaro da parte dell'Assicurato;
- b. delle prestazioni non previste dalla Polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste).

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato.

Paesi dell'Unione Europea

Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Perdita patrimoniale

Le somme per le quali l'Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in relazione all'esercizio dell'attività assicurata da parte dell'Assicurato che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo di efficacia dell'assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione (Mod. QUAD0002/04).

P.O.S. (Point of sale)

È uno strumento di incasso che consente il trasferimento di fondi da un soggetto (compratore) ad un altro (esercente venditore di beni o servizi), grazie all'utilizzo di carte di debito, di credito e prepagate.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Quadra.

Prestazione di assistenza

Il servizio in natura erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale Quadra risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Quadra

Quadra Assicurazioni S.p.A.

Rapina

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.

Ricovero

La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali).

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serre

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Settore

Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.

Sinistro di Responsabilità Civile professionale

La richiesta di risarcimento per danni e/o perdine patrimoniali per i quali è stata prestata l'assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale

L'insorgere della controversia.

Staff e/o collaboratori

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'assicurazione, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario, collaboratore, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi o temporanei.

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Quadra provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Studio associato

Associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

Telecontrollo

Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costituito da:

- un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor)
- un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector)
- un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela legale

Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Valore a nuovo

Si intende:

- a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttive del momento;
- b) per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vetro antisfondamento

Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Visitatore/Consulente

S'intende la persona fisica presente presso i locali del Contraente di Polizza per una visita di lavoro o consulenza o prestazione d'opera, regolarmente registrata in fase di accoglienza.

Data ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2015

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Multiprotezione Persone e Patrimonio

Condizioni di Assicurazione

Modello QUAD0002/03 Ed. 05/2015

Indice

Linea Persona

SEZIONE I - INFORTUNI	5
Art. 1. Oggetto dell'assicurazione	5
A. Morte da infortunio	5
B. Invalidità permanente da infortunio	6
C. Inabilità temporanea da infortunio	7
D. Rimborso spese di cura da infortunio	7
E. Conto protetto	7
Art. 2. Esclusioni	8
Art. 3. Persone non assicurabili	9
Art. 4. Limiti di età	9
Art. 5. Obblighi in caso di sinistro	9
Art. 6. Criteri di indennizzabilità	9
Art. 7. Cumulo di indennizzi	10
Art. 8. Anticipo indennizzi	10
Art. 9. Arbitrato	10
Art. 10. Rinuncia al diritto di surrogazione	10
Art. 11. Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata	10
SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA	11
Art. 12. Oggetto dell'assicurazione	11
A. Diaria da ricovero	11
B. Interventi chirurgici	11
Art. 13. Esclusioni	13
Art. 14. Persone non assicurabili	13
Art. 15. Limiti di età	13
Art. 16. Dichiarazioni del Contraente	13
Art. 17. Termini di carenza	14
Art. 18. Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	14
Art. 19. Obblighi in caso di sinistro	15
Art. 20. Liquidazione dell'indennizzo	16
Art. 21. Arbitrato	16
Art. 22. Rinuncia al diritto di surrogazione	16
SEZIONE III - MALATTIA	17
Art. 23. Oggetto dell'assicurazione	17
A. Invalidità permanente da malattia	17
Art. 24. Esclusioni	17
Art. 25. Persone non assicurabili	17
Art. 26. Limiti di età	17
Art. 27. Dichiarazioni del Contraente	17
Art. 28. Termini di carenza	18
Art. 29. Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	18
Art. 30. Obblighi in caso di sinistro	19
Art. 31. Criteri di indennizzabilità	19
Art. 32. Determinazione dell'indennizzo	19
Art. 33. Criteri di liquidazione dell'indennizzo	19
Art. 34. Arbitrato	19
SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	21
Art. 35. Oggetto dell'assicurazione	21
A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche	21
B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali	22
C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche	24
Art. 36. Inizio e termine della garanzia	26
Art. 37. Garanzia postuma	27

Art. 38.	Esclusioni	27
Art. 39.	Persone non considerate terzi	29
Art. 40.	Operatività della garanzia	29
Art. 41.	Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario	30
Art. 42.	Requisiti professionali	30
Art. 43.	Obblighi in caso di sinistro	30
Art. 44.	Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato	30
SEZIONE V - ASSISTENZA ALLA PERSONA		31
Art. 45.	Oggetto dell'assicurazione	31
	A. Assistenza persona	31
	B. Second opinion e assistenza domiciliare	32
Art. 46.	Esclusioni	35
Art. 47.	Operatività della garanzia	35
Art. 48.	Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale	35
Art. 49.	Come attivare le prestazioni Assistenza persona	35
SEZIONE VI - ASSISTENZA TRAVEL		37
Art. 50.	Oggetto dell'assicurazione	37
	A. Assistenza travel	37
Art. 51.	Operatività della garanzia	41
Art. 52.	Come attivare le prestazioni Assistenza travel	41
SEZIONE VII - ASSISTENZA TRAVEL GOLD		43
Art. 53.	Oggetto dell'assicurazione	43
	A. Assistenza travel gold	43
Art. 54.	Esclusioni	44
Art. 55.	Determinazione dell'ammontare del danno - Obblighi in caso di sinistro	44
Art. 56.	Obblighi in caso di sinistro	45
 Linea Patrimonio		
SEZIONE VIII - RESPONSABILITÀ CIVILE		46
Art. 57.	Oggetto dell'assicurazione	46
	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	46
	B. Responsabilità Civile della proprietà	49
Art. 58.	Estensioni di garanzia per specifici settori	49
Art. 59.	Esclusioni	53
Art. 60.	Persone non considerate terzi	55
Art. 61.	Obblighi in caso di sinistro	55
Art. 62.	Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato	55
SEZIONE IX - TUTELA LEGALE		56
Art. 63.	Oggetto dell'assicurazione	56
	A. Tutela legale	56
Art. 64.	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	56
Art. 65.	Soggetti assicurati	56
Art. 66.	Prestazioni garantite	57
Art. 67.	Esclusioni	57
Art. 68.	Massimali e recupero delle somme	58
Art. 69.	Estensione territoriale	58
Art. 70.	Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	58
Art. 71.	Obblighi in caso di sinistro	58
Art. 72.	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti	59
Art. 73.	Gestione del sinistro e libera scelta del legale	59
SEZIONE X - PROTEZIONE INCASSI		60
Art. 74.	Oggetto dell'assicurazione	60
	A. Protezione Incassi POS	60
Art. 75.	- Esclusioni	62
Art. 76.	- Obblighi in caso di sinistro	63
Art. 77.	- Determinazione dell'ammontare del danno	63
Art. 78.	- Perizia contrattuale	64
Art. 79.	- Mandato dei Periti	64
Art. 80.	- Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	64
Art. 81.	- Assicurazione presso diversi assicuratori	64
Art. 82.	- Rivalsa	64

SEZIONE XI - INCENDIO	65
Art. 83. Oggetto dell'assicurazione	65
A. Fabbricato	65
B. Contenuto	65
C. Rischio locativo	69
Art. 84. Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti	69
Art. 85. Estensioni di garanzia per specifici settori	70
Art. 86. Esclusioni	73
Art. 87. Operatività della garanzia	73
Art. 88. Obblighi in caso di sinistro	73
Art. 89. Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobili ed arredamento, apparecchiatura di ufficio	74
Art. 90. Determinazione dell'ammontare del danno per merci	74
Art. 91. Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame, foraggio	74
Art. 92. Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni	74
Art. 93. Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale	74
Art. 94. Determinazione dell'ammontare del danno per "strumenti e supporti specifici"	75
Art. 95. Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo	75
Art. 96. Assicurazione a Primo rischio assoluto	75
Art. 97. Perizia contrattuale	75
Art. 98. Mandato dei Periti	75
SEZIONE XII - FURTO E RAPINA	76
Art. 99. Oggetto dell'assicurazione	76
A. Furto e rapina	76
Art. 100. Condizioni particolari sempre valide ed operanti	76
Art. 101. Estensioni di garanzia per specifici settori	77
Art. 102. Limiti di indennizzo	78
Art. 103. Esclusioni	79
Art. 104. Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato	79
Art. 105. Scoperti	79
Art. 106. Mezzi di protezione e chiusura	80
Art. 107. Obblighi in caso di sinistro	80
Art. 108. Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	80
Art. 109. Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	81
Art. 110. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro	81
Art. 111. Recupero delle cose rubate	81
Art. 112. Titoli di credito	81
Art. 113. Assicurazione presso diversi assicuratori	81
SEZIONE XIII - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS	82
Art. 114. Oggetto dell'assicurazione	82
A. Elettronica e guasti macchine	82
Art. 115. Esclusioni	83
Art. 116. Mezzi di protezione e chiusura	84
Art. 117. Cose di proprietà di terzi	84
Art. 118. Conservazione delle cose assicurate	84
Art. 119. Ispezione delle cose assicurate	84
Art. 120. Obblighi in caso di sinistro	85
Art. 121. Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	85
Art. 122. Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	86
Art. 123. Assicurazione presso diversi assicuratori	86
Art. 124. Rivalsa	86
SEZIONE XIV - ENERGIE RINNOVABILI	87
Art. 125. Oggetto dell'assicurazione	87
A. Energie rinnovabili	87
Art. 126. - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti	87
Art. 127. Esclusioni	88
Art. 128. Obblighi in caso di sinistro	89
Art. 129. Perizia contrattuale	89
Art. 130. Mandato dei Periti	89
Art. 131. Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All Risks	90
Art. 132. Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti	90
Art. 133. Assicurazione parziale	91

SEZIONE XV - ASSISTENZA AI LOCALI	92
Art. 134. - Oggetto dell'assicurazione	92
A. Assistenza ai locali	92
Art. 135. Esclusioni	94
Art. 136. Operatività della garanzia	94
Art. 137. Limitazione del servizio - Estensione territoriale	95
Art. 138. Come attivare le prestazioni Assistenza	95
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE	96
Art. 139. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	96
Art. 140. Effetto, durata e disdetta del contratto	96
Art. 141. Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	96
Art. 142. Modifiche dell'assicurazione	96
Art. 143. Forma delle comunicazioni	96
Art. 144. Aggravamento del rischio	96
Art. 145. Diminuzione del rischio	96
Art. 146. Esagerazione dolosa del danno	96
Art. 147. Recesso in caso di sinistro	96
Art. 148. Riduzione dei capitali assicurati	97
Art. 149. Clausola di vincolo	97
Art. 150. Cambiamento dell'ubicazione del rischio	97
Art. 151. Validità territoriale	97
Art. 152. Colpa grave	97
Art. 153. Buona fede	97
Art. 154. Cose di proprietà di terzi	97
Art. 155. Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	97
Art. 156. Oneri fiscali	97
Art. 157. Altre assicurazioni	97
Art. 158. Limite massimo dell'indennizzo	98
Art. 159. Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto	98
Art. 160. Foro competente	98
Art. 161. Legge applicabile	98
Art. 162. Rinvio alle norme di legge - Glossario	98
Art. 163. Indicizzazione	98
Art. 164. Gestione delle vertenze	98
Art. 165. Ispezione	98
Allegato 1. Tabella degli indennizzi Inabilità temporanea	99
(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)	
Allegato 2. Tabella delle attività professionali	101
(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)	
Allegato 3. Elenco degli interventi chirurgici	105
(Valida per la Garanzia Interventi chirurgici)	

SEZIONE I - INFORTUNI

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
 - b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale); anche se derivanti da:
 - 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
 - 2) aggressioni, o tumulti popolari, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
 - 3) atti di temerarietà, **soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa**;
- sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:
- 4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
 - 5) l'assissia non dipendente da patologie pregresse;
 - 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
 - 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
 - 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (**con esclusione della malaria e delle Malattie tropicali**);
 - 9) le lesioni determinate da sforzo, **salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2. - "Esclusioni"**;
 - 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, **purché non conseguenti a pratica subacquea**;
 - 11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:
 - a) **su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri**;
 - b) **su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs**;
 - c) **su apparecchi per il volo da diporto o sportivo**;la copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Le seguenti Garanzie sono valide solo se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio:

A. Morte da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio**, *Quadra* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Morte presunta

Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *Quadra* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.

Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, *Quadra* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

Maggiorazione dell'Indennizzo in caso di commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di *Infortunio* determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, *Quadra* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:

- figli minorenni;
- figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- figli portatori di handicap;

tale *Indennizzo* supplementare è pari al:

- 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente *Garanzia*;
- 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente *Garanzia*.

B. Invalidità permanente da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno** dell'*Infortunio*, *Quadra* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di *Invalidità permanente* accertata superiore al 65%, viene liquidato un *Indennizzo* pari al 100% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*.

Tale modalità di *Indennizzo* non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'*Indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *Quadra* paga agli eredi legittimi e testamentari, l'importo liquidato od offerto.

Franchigia

L'*Indennizzo* viene calcolato previa applicazione di una *Franchigia* del 5%, con le modalità di seguito riportate.

In caso di *Invalidità permanente*:

- inferiore o pari al 5%, non si dà luogo ad alcun *Indennizzo*;
- superiore al 5% ed inferiore al 30%, l'*Indennizzo* viene liquidato con applicazione di una *Franchigia* del 5%;
- pari o superiore al 30%, l'*Indennizzo* viene liquidato senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, *Quadra* corrisponde un'*indennità* pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della *Franchigia*. Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia, precedentemente alla stipulazione del contratto. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di sofferenze psicofisiche

Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente* pari o superiore al 30%, *Quadra* corrisponde una somma supplementare pari al 10% di quella spettante per il caso di *Invalidità permanente*, a titolo di *Indennizzo* per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

Perdita anno scolastico

Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti l'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, *Quadra* corrisponde una *indennità* aggiuntiva pari a € 2.500,00.

La presente *Garanzia* opera per gli Assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Il pagamento dell'*indennità* viene corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa pubblica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'*Infortunio* denunciato.

C. Inabilità temporanea da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza l'*Inabilità temporanea*, *Quadra* corrisponde l'*Indennizzo* giornaliero indicato in *Polizza* secondo i criteri indicati nella "Tabella degli *Indennizzi inabilità temporanea*" (Allegato 1.).

Qualora l'*Infortunio* abbia comportato lesioni di vario tipo, da cui sia derivata *Inabilità temporanea*, *Quadra* si obbliga a corrispondere il solo *Indennizzo* predeterminato per l'inabilità di più lunga durata.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, *Quadra* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.

Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della *Polizza*. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

D. Rimborso spese di cura da infortunio

Nel caso di *Infortunio*, da cui derivi una prognosi maggiore di 10 giorni risultante da certificazione medica redatta dall'unità di pronto soccorso ospedaliero (DEA), *Quadra* rimborsa, fino alla concorrenza del capitale indicato in *Polizza*, le seguenti spese sostenute come conseguenza diretta dell'*Infortunio* nei 365 giorni successivi alla data del *Sinistro*:

- a) per il *Ricovero* in *Istituto di cura* pubblico o privato: rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo;
- b) per *Intervento chirurgico* anche *ambulatoriale*;
- c) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
- d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
- e) per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie;
- f) per terapie fisiche e riabilitative anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia.

In relazione alle prestazioni indennitarie di cui alle lettere c), e) ed f), la *Garanzia* è operante a condizione che le spese siano sostenute previa specifica prescrizione medica.

La *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 150,00 a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso *Infortunio*.

Estensione Danni estetici

L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il *Danno* derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, per la *Garanzia Invalidità permanente*, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.

L'estensione di *Garanzia* viene prestata con il massimo di € 5.000,00, entro il limite del *Capitale assicurato* per la *Garanzia Rimborso spese di cura* e con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 150,00.

E. Conto protetto

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la **morte o una *Invalidità permanente* superiore al 60%**, se le stesse si verificano **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio***, anche successivamente alla scadenza del contratto, *Quadra* garantisce al *Beneficiario* il *Capitale assicurato* determinato come segue:

- a) Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in *Polizza*, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'*infortunio*.

La copertura è prestata **fino ad un massimo di € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo**.

- b) Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* per:

- utenze;
- pagamenti effettuati con carte di credito;
- canoni di locazione finanziaria;
- stipendi dei dipendenti;
- rate di finanziamento e/o fido.

La copertura è prestata **fino ad un massimo di € 20.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo**.

Se al momento del *Sinistro* il saldo contabile di chiusura del conto corrente indicato in *Polizza*, alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'*Infortunio*, non risulti debitore, *Quadra* liquiderà le sole spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* indicate alla lettera b).

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti secondo i criteri previsti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'*Invalidità* distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Morte presunta

Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *Quadra* liquida, al *Contraente*, il capitale previsto per la *Garanzia Conto protetto*. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.

Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, *Quadra* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

Franchigia

In caso di *Invalidità permanente* l'*Indennizzo* viene calcolato previa applicazione di una *Franchigia* del 60%.

Qualora il numero di *Assicurati* sia superiore ad uno, il *Capitale assicurato* rimane unico e riferito cumulativamente a tutti gli *Assicurati* per ciascun anno assicurativo.

La *Garanzia* è operante a condizione che al momento dell'*Infortunio* il conto corrente indicato in *Polizza* non risulti estinto.

Beneficiario

Il *Beneficiario* delle prestazioni è il *Contraente*.

Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche, designate dal *Contraente* indicate nominativamente in *Polizza* per i quali il *Contraente* abbia acquistato le *Garanzia A. Morte da infortunio* e *B. Invalidità permanente da infortunio*.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione I - Infortuni.

Art. 2. - Esclusioni

Sono esclusi gli *Infortuni* causati:

- a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 1. - "Oggetto dell'assicurazione";
- b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo - deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'*Assicurato* è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *Sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
- e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'*Assicurato*;
- f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
- g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
- i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- j. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e

simili pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

- k. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
 - l. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da *Infortunio*;
 - m. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - n. da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
 - o. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
 - p. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
 - q. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc);
- sono inoltre esclusi:
- r. gli *Infortuni* in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
 - s. gli *Infortuni* le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
 - t. gli infarti;
 - u. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 1. - "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 3. - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, Parkinson.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 4. - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75°anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 5. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a *Quadra* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'*Infortunio* deve essere inviata a *Quadra* - Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud - e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *Quadra*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la cartella clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di inabilità temporanea e Rimborso spese di cura da infortunio, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Art. 6. - Criteri di indennizzabilità

Quadra corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se, al momento dell'*Infortunio*, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In relazione alla *Garanzia* di cui all'Art. 1. lettera B - Invalidità permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Quadra liquida gli *Indennizzi* che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della *Garanzia*, ricevuta la documentazione relativa al *Sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, *Quadra* provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

In relazione alla *Garanzia* di cui all'Art. 1. lettera D - Rimborso spese di cura, qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la *Garanzia* vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", *Quadra* rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

Art. 7. - Cumulo di indennizzi

Le indennità per tutte le *Garanzie* sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'**Invalità permanente**; tuttavia, se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per **Invalità permanente**, ma entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, gli eredi dell'*Assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'*Indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalità permanente**.

Art. 8. - Anticipo indennizzi

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'*Assicurato*, *Quadra* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'*Indennizzo* per **Invalità permanente da infortunio** da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro* a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*,
- il grado di *Invalità permanente* stimato da *Quadra* sia uguale o superiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *Quadra* sul grado percentuale di *Invalità permanente* da liquidarsi.

L'obbligo di *Quadra* sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'*Infortunio* ed entro un limite di € 50.000,00.

Art. 9. - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalità permanente* da *Infortunio*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla *Inabilità temporanea*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 10. - Rinuncia al diritto di surrogazione

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *Quadra* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Art. 11. - Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata

Fermo il disposto degli Artt. 2. - "**Esclusioni**", 139. - "**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**" e 144. - "**Aggravamento del rischio**", si stabilisce che qualora l'*Infortunio* si verifichi nello svolgimento di una *Attività* diversa da quella dichiarata:

- l'*Indennizzo* sarà corrisposto integralmente se la diversa *Attività* non aggrava il rischio;
- l'*Indennizzo* sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di *Indennizzo*" che segue, se la diversa *Attività* aggrava il rischio:

Tabella delle percentuali di *Indennizzo*

Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata Classi di rischio		
	1	2	3
1	100%	100%	100%
2	70%	100%	100%
3	45%	80%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'*Attività* dichiarata in *Polizza* rispetto a quella effettivamente svolta al momento del *Sinistro*, si farà riferimento alla "Tabella delle attività professionali" (Allegato 2.), ove sono indicate le varie *Attività* e le corrispondenti classi di rischio.

Per la classificazione di eventuali *Attività* non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'*Attività* elencata.

Qualora l'*Attività* effettivamente svolta al momento del *Sinistro* non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'Art. 144. - "Aggravamento del rischio".

SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA

Art. 12. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le *Malattie* e gli *Infortunio* subiti dall'Assicurato.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* o il *Profilo scelto*, e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Diaria da ricovero

In caso di *Ricovero* dell'Assicurato in *Istituto di cura*, reso necessario da *Infortunio*, *Malattia*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e aborto terapeutico, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *Quadra* corrisponde la diaria indicata in *Polizza* per ogni giorno di *Ricovero*, documentato da cartella clinica, **con il massimo di 365 giorni per annualità assicurativa e per Sinistro**.

Le giornate di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del *Ricovero* e della dimissione.

L'assicurazione vale anche in caso di:

- Ricovero* dell'Assicurato per **donazione di organi**;
- Day Hospital e Day Surgery, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento**, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di cartella clinica, **di durata non inferiore a 2 giorni, anche non continuativi, per una stessa Malattia od Infortunio**; in tal caso l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari al 50%.

Estensioni di Garanzia

- In caso di *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta la diaria prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'apparecchio e comunque per un **massimo di 60 giorni**. In caso di *Sinistro* che comporti anche il *Ricovero* tale prestazione non è cumulabile con l'indennità giornaliera;
- Diaria per Convalescenza post Ricovero**: in caso di *Convalescenza* domiciliare dell'Assicurato e successiva ad un *Ricovero* dovuto ad *Infortunio*, *Malattia*, parto o aborto, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *Quadra* corrisponde un'indennità giornaliera, pari al 50% della diaria indicata in *Polizza*, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
 - Ricovero per Intervento chirurgico** - una indennità pari ai giorni di *Ricovero* **con il minimo di 3 ed il massimo di 30**;
 - Ricovero superiore a 7 giorni senza Intervento chirurgico** - una indennità pari ai giorni di *Ricovero* con il **massimo di 30**;
 - Day Surgery, solo con intervento in anestesia totale od epidurale** - una indennità **pari a 3 giorni**.Il periodo di *Convalescenza* decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del *Ricovero* in *Istituto di cura* o del *Day Surgery*.

Franchigia

L'indennità giornaliera viene corrisposta con l'applicazione di una *Franchigia* assoluta di 2 giorni. La *Franchigia* non verrà applicata nei casi di *Ricovero*, conseguente ad *Infortunio* e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi.

B. Interventi chirurgici

Quadra garantisce il pagamento di un *Indennizzo*, a titolo di rimborso spese forfettario - indipendente dall'ammontare delle spese sostenute - a seguito di *Intervento chirurgico* reso necessario da *Malattia*, *Infortunio*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e aborto terapeutico. L'assicurazione è operante anche per gli *Interventi chirurgici* effettuati in regime di *Day Hospital*, *Day Surgery* o in ambulatorio.

Gli *Interventi chirurgici* risultano raggruppati in 7 classi (per il dettaglio si veda l'"Elenco degli interventi chirurgici" Allegato 3.) che prevedono *Indennizzi* diversi commisurati alla complessità dell'intervento. In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe a cui attribuire l'intervento sarà stabilita da *Quadra* per analogia, con riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.

In relazione al profilo prescelto dal *Contraente/Assicurato*, per ciascuna delle 7 classi in cui risultano raggruppati gli *Interventi chirurgici*, sono fissati i seguenti *Indennizzi* forfettari:

Profilo BASE (indennizzo in €)	Classe di Intervento	Profilo AVANZATO (indennizzo in €)
–	I	375,00
–	II	750,00
–	III	3.750,00
7.500,00	IV	7.500,00
15.000,00	V	15.000,00
37.500,00	VI	37.500,00
75.000,00	VII	75.000,00

Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a 2 o più *Interventi chirurgici*, *Quadra* corrisponderà all'Assicurato l'*Indennizzo* come previsto con riferimento all'intervento con l'importo più elevato.

Nei confronti di ogni Assicurato l'Indennizzo riferito agli interventi di classe VII rappresenta la massima esposizione di *Quadra* per uno o più *Sinistri* avvenuti nel corso di 1 anno assicurativo.

Se l'intervento avviene presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura stessa, l'Indennizzo previsto viene corrisposto nella misura del 50%.

In caso di più interventi, effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, *Quadra* indennizzerà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell'*Indennizzo* previsto per il primo intervento.

Estensioni di Garanzia

- **L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale.** Tale *Garanzia* è operante purché siano decorsi i termini di *Carenza* previsti per il parto, secondo le Classi d'intervento previste nel Profilo scelto dalla madre ed indicato in *Polizza*.
- In caso di *Intervento chirurgico* indennizzabile, ***Quadra* corrisponderà un importo forfettario pari al 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00, per "spese pre e post Intervento chirurgico".**
- **Prestazione diretta - Pagamento diretto dell'Indennizzo.** Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, in valuta corrente in Italia, a mezzo bonifico bancario, a favore della struttura convenzionata. La prestazione diretta è operante, **entro i limiti di Indennizzo previsti**, a condizione che l'Assicurato si avvalga di strutture e medici convenzionati con *Blue Assistance* e richieda alla *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La *Centrale Operativa* fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli *Istituti di cura* convenzionati e ai medici professionisti operanti nelle stesse, sia agli ambiti e la portata delle *Garanzie* prestate, e per il supporto medico necessario. Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800 133 387; per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 01 14389150.
- In caso di assenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione tutti gli Assicurati maggiorenni potranno usufruire, gratuitamente, presso le strutture facenti parte del *Network* di *Blue Assistance*, del Programma di Prevenzione comprendente i seguenti esami (*)

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
Esame clinico generale	Esame clinico generale
Visita senologica	- -
Esami di laboratorio e strumentali:	Esami di laboratorio e strumentali:
Emocromo completo	Emocromo completo
Glicemia	Glicemia
Colesterolo Totale	Colesterolo Totale
HDL/LDL	HDL/LDL
Trigliceridi	Trigliceridi
Transaminasi ASL	Transaminasi ASL
Transaminasi ALT	Transaminasi ALT
Esame urine completo	Esame urine completo
Hemocult	Hemocult
Pap Test	Uricemia
ECG	ECG

(*) Il periodo di osservazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula della *Polizza* ed ha durata di 3 anni e così successivamente di triennio in triennio.

La gestione del Programma di Prevenzione è affidata da *Quadra* a:

Blue Assistance S.p.A.	
Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino	
Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it	
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00	
Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 133 387
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50
Il Network di <i>Blue Assistance</i> , la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web https://salute.axa.it	

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del Programma di Prevenzione e della *Garanzia Interventi chirurgici* ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per poter effettuare il Programma di Prevenzione o le prestazioni in convenzione della *Garanzia Interventi chirurgici*, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* di Blue Assistance e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'Assicurato contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'Assicurato senza preventiva richiesta e autorizzazione della Centrale Operativa di Blue Assistance e sua conferma in forma scritta.

Quadra e la Centrale Operativa di Blue Assistance non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione II - Infortuni e malattia.

Art. 13. - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2. - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni.

Fermo quanto previsto dall'Art. 2. - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni e Art. 17. - "Termini di carenza" l'assicurazione, inoltre, non è operante per:

- a. le *Malattie* e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;
- b. le *Malattie* mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- c. le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;
- d. le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- e. l'aborto volontario non terapeutico;
- f. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;
- g. le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di *Difetti fisici*, se non insorti in corso di contratto;
- h. le cure per eliminazione o correzione di malformazioni, salvo le malformazioni di cui l'Assicurato sia portatore inconscio;
- i. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
- j. le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'intervento chirurgico demolitivo, o da *Infortunio* indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);
- k. le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie);
- l. le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'Attività professionale;
- m. le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;
- n. l'agopuntura;
- o. i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital avvenuti al fine di effettuare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;
- p. i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;
- q. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 14. - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, Parkinson.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 15. - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 16. - Dichiarazioni del Contraente

Quadra presta il suo consenso all'assicurazione in base alle "Dichiarazioni del Contraente". Le inesattezze e le reticenze del *Contraente* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti "Dichiarazioni del Contraente" riportate in Polizza, da intendersi, parte integrante del contratto:

Il Contraente dichiara che le persone assicurate:

- a. non sono state assicurate in passato per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;

- b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
- c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto, salvo quanto previsto al punto f);
- d. non sono affette dalle seguenti patologie:
 - *Malattie* dell'apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopulmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;
 - *Malattie* dell'apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;
 - *Malattie* dell'apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;
 - *Malattie* dell'apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;
 - *Malattie* dell'apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;
 - *Malattie* del sistema nervoso - morbo di Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);
 - *Malattie* endocrino metaboliche come - diabete mellito, *Malattie* della tiroide o delle ghiandole surrenali;
 - *Malattie* del sangue - anemia, leucemia, linfomi;
 - *Malattie* del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;
 - *Malattie* dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;
 - tumori maligni;
- e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;
- f. non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali, Day Surgery, Day Hospital;
- g. non hanno subito *Infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

Art. 17. - **Termini di carenza**

Fermo quanto previsto dall'Art. 140. - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 141. - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

- a. del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli *infortuni* occorsi successivamente a tale data;
- b. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie*;
- c. del 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte precedentemente al termine di cui al precedente capoverso, non note all'*Assicurato* all'atto della stipula della presente *Polizza*, purché manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione;
- d. del 120° giorno per l'aborto terapeutico e per le *Malattie* dipendenti da gravidanza e puerperio, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
- e. del 300° giorno successivo a quello di effetto di assicurazione per le varici, le emorroidi e per il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *Quadra*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, i termini di *Carenza* decorrono dal giorno di effetto della nuova *Polizza*, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 18. - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

I *Premi* delle *Garanzie* **A. Diaria da ricovero** e **B. Interventi chirurgici**, sono suddivisi in 6 fasce di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato".

Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni singolo *Assicurato* il coefficiente corrispondente alla "fascia di età" in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti. Diaria da ricovero, Interventi chirurgici.

Fasce di età	Garanzie	Diaria da ricovero	Interventi chirurgici	
			Profilo Base	Profilo Avanzato
Fascia di età 0 - 25		1,00	1,00	1,00
Fascia di età 26 - 35		1,08	1,33	1,32
Fascia di età 36 - 45		1,42	1,50	1,76
Fascia di età 46 - 55		1,50	1,71	1,94
Fascia di età 56 - 65		2,33	3,00	2,65
Fascia di età 66 - 75		2,67	3,33	2,94

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'Assicurato o di quella dell'ultimo adeguamento, il Premio verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

Art. 19. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **Sinistro**, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a **Quadra** entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La gestione delle Garanzie A. Diaria da ricovero e B. Interventi chirurgici sono affidate da **Quadra** a:

Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web <https://salute.axa.it>

La denuncia può essere presentata accedendo al portale web <https://salute.axa.it> oppure inviando la documentazione all'indirizzo AXA Italia Servizi S.c.p.a. Casella Postale 450 – 10121 Torino Centro TO.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare la gestione delle Garanzie di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione" ad altra società; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

In caso di Infortunio, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da **Quadra**, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di:

- **Diaria da Ricovero**, deve essere fornita la copia della cartella clinica completa;
- **Gessatura** o applicazione di **Apparecchio terapeutico amovibile**, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della Gessatura nonché quella della sua rimozione.
- **Diaria per Convalescenza post Ricovero**, l'Assicurato o i suoi Familiari devono fornire, oltre alla copia conforme della cartella clinica completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della Convalescenza. L'eventuale prolungamento della Convalescenza deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'Indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che **Quadra** possa accertare una data anteriore di guarigione;

- **Interventi chirurgici con Ricovero**, l'Assicurato o i suoi Familiari devono fornire copia conforme della cartella clinica completa;
- **Interventi chirurgici senza Ricovero**, l'Assicurato o i suoi Familiari devono fornire copia delle fatture, notule o ricevute quietanzate.

Art. 20. - Liquidazione dell'indennizzo

Blue Assistance, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, se la prestazione è compresa in garanzia, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato con le regole e i limiti previsti dalla garanzia **entro 25 giorni lavorativi**.

La Centrale Operativa di Blue Assistance è accessibile attraverso i seguenti strumenti:

Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web <https://salute.axa.it>

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare la gestione del Programma di Prevenzione e la gestione della Garanzia **Interventi chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per avere informazioni sulle strutture convenzionate l'Assicurato può contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'Assicurato contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Qualora l'Assicurato abbia presentato anche a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Art. 21. - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, la determinazione della classe dell'Intervento Chirurgico, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 22. - Rinuncia al diritto di surrogazione

Qualora l'Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, Quadra rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

SEZIONE III - MALATTIA

Art. 23. - **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per le *Malattie* subite dall'Assicurato.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Invalidità permanente da malattia

Quadra corrisponde all'Assicurato il capitale indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza una invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'Assicurato di grado non inferiore al 65% della totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della *Polizza* e, comunque non oltre la scadenza della stessa, fermi i termini di *Carenza* di cui al successivo Art. 28. - “**Termini di carenza**”.

La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dal successivo Art. 33. - “**Criteri di liquidazione dell'indennizzo**”.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione III - Malattia.

Art. 24. - **Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2. “**Esclusioni**” della Sezione I - Infortuni.

Fermo quanto previsto dall'Art. 28. - “**Termini di carenza**”, sono escluse dall'assicurazione le *Invalidità permanenti*:

- a. preesistenti alla data di effetto della presente *Polizza*;
- b. da *Malattie* che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della *Polizza* e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'Assicurato;
- c. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili;
- d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche;
- e. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- f. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- g. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- h. derivanti da *Malattie* mentali e disturbi psichici in genere, le *Malattie* nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive;
- i. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate;
- j. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
- k. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche;
- l. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 25. - **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, Parkinson.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 26. - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore a 65 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 27. - **Dichiarazioni del Contraente**

Quadra presta il suo consenso all'assicurazione in base alle “**Dichiarazioni del Contraente**”. Le inesattezze e le reticenze del *Contraente* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti “**Dichiarazioni del Contraente**” riportate in *Polizza*, che sono parte integrante del contratto:

Il Contraente dichiara che le persone assicurate:

- a. non sono state assicurate in passato, per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;
- b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
- c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto salvo quanto previsto al punto f.;

d. non sono affette dalle seguenti patologie:

- **Malattie dell'apparato respiratorio** - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;
- **Malattie dell'apparato cardiocircolatorio** - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;
- **Malattie dell'apparato digerente** - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;
- **Malattie dell'apparato urogenitale** - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;
- **Malattie dell'apparato osteoarticolare** - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;
- **Malattie del sistema nervoso** - morbo di Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);
- **Malattie endocrino metaboliche** come - diabete mellito, **Malattie della tiroide** o delle ghiandole surrenali;
- **Malattie del sangue** - anemia, leucemia, linfomi;
- **Malattie del connettivo e autoimmuni** come - connettivite mista, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;
- **Malattie dell'occhio** - cataratta, glaucoma, distacco di retina;
- tumori maligni;

e. non soffrono né hanno sofferto di **Malattie** o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;

f. non hanno subito **Interventi chirurgici** salvo quelli connessi ad **Infortunio** o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali in Day surgery o Day Hospital;

g. non hanno subito **infortuni** a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

Art. 28. - **Termini di carenza**

Fermo quanto previsto dall'Art. 140. - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 141. - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la **Garanzia** è valida dalle ore 24.00:

- del 60° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le **Malattie** insorte successivamente a tale data;
- del 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le **Malattie** insorte precedentemente al termine di cui al precedente capoverso, non note all'Assicurato all'atto della stipula della presente **Polizza**, purché manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione.

Qualora la presente **Polizza** sia stata emessa in sostituzione di altra **Polizza** con **Quadra**, riguardante gli stessi Assicurati ed identiche **Garanzie**, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della **Garanzia** di cui alla **Polizza** precedente, per le prestazioni, i capitali ed i **Massimali** da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della **Garanzia**, di cui alla presente **Polizza**, limitatamente ai maggiori **Capitali assicurati** ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di **Carenza** suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

In caso di **Polizza** emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della **Polizza** precedente, i termini di **Carenza** decorrono dal giorno di effetto della nuova **Polizza**, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 29. - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

I **Premi** della **Garanzia Invalidità permanente da malattia**, sono suddivisi in 5 "fasce" di età. Ad ogni Assicurato verrà applicato il **Premio** della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in **Polizza**.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del **Premio** in base all'età dell'Assicurato".

Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del **Premio** applicando ad ogni singolo Assicurato il coefficiente corrispondente alla "fascia di età" alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti. Invalidità permanente da malattia

Fasce di età	Invalidità permanente da malattia
Fascia di età 0 - 25	1,00
Fascia di età 26 - 35	1,11
Fascia di età 36 - 45	1,44
Fascia di età 46 - 55	2,00
Fascia di età 56 - 70	3,89

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'Assicurato o di quella dell'ultimo adeguamento, il Premio verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

Art. 30. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso a *Quadra* entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la *Malattia* stessa, possa interessare la *Garanzia* prestata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità.

L'Assicurato deve:

- inviare a *Quadra* informazioni relative al decorso della *Malattia*, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
- sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *Quadra* o suoi incaricati;
- fornire a *Quadra* certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*.

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia* e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* direttamente ed esclusivamente residuo dalla *Malattia* denunciata.

Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*, l'Assicurato potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* residua al momento della richiesta.

In caso di omissione da parte dell'Assicurato, *Quadra*, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di *Invalidità permanente*, direttamente ed esclusivamente residuo dalla *Malattia* denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.

In caso di scadenza del contratto prima che la *Malattia* sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempre che la *Malattia* si sia manifestata entro il periodo di validità della *Polizza*.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Art. 31. - **Criteri di indennizzabilità**

Quadra corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola *Malattia* denunciata. Qualora la *Malattia* colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall'Art. 24. - "Esclusioni", è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

Nel corso dell'assicurazione, le *Invalidità permanenti* da *Malattia* già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove *Malattie*.

Pertanto, nel caso in cui la *Malattia* colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente *Malattia*, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Se invece la precedente *Malattia* ha determinato una invalidità non indennizzata perché l'invalidità da essa residua è stata ritenuta inferiore alla *Franchigia*, nel caso gli esiti della nuova *Malattia* concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Art. 32. - **Determinazione dell'indennizzo**

Il grado di *Invalidità permanente* viene accertato e concordato direttamente da *Quadra* o da un medico da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata, in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della *Malattia*, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.

Nessun *Indennizzo* spetta all'Assicurato quando l'*Invalidità permanente* accertata sia di grado inferiore al 65%.

Art. 33. - **Criteri di liquidazione dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della *Garanzia A. Invalidità permanente da malattia*, ricevuta la documentazione indicata all'articolo precedente, compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l'invalidità definitiva, *Quadra* liquida l'*Indennizzo* che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento **entro 15 giorni**.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia, in valuta corrente.

Art. 34. - **Arbitrato**

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non

provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'Assicurato).

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 35. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio:

A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di Assicurati, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

La Garanzia è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera. Resta garantita l'eventuale *Attività* professionale esercitata dall'Assicurato al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, a condizione che sia svolta a titolo di volontariato presso una qualsiasi organizzazione Non Profit.

Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i *Danni* colposamente cagionati a terzi da personale dipendente, infermieristico e non, facenti parte dello studio medico professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati adibiti alle sole mansioni impiegate.

b. Responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato in occasione di visite domiciliari e prestazioni professionali effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale comprese scuole, palestre, comunità, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani e simili.

c. Acquisizione consenso informato

La copertura comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* di cui all'Art 35. - **"Oggetto dell'assicurazione"**, nonché le *Perdite patrimoniali*, conseguenti ai vizi di acquisizione del consenso informato al paziente per:

- la diagnosi e cura;
- la somministrazione di farmaci sperimentati ma non ancora commercializzati;
- la redazione di bollettini medici.

Qualora si tratti di minori o di incapaci, la copertura è operante a condizione che il consenso sia stato espresso dal/dai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o rappresentante legale.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei pazienti, purché conseguenti ad atti colposi.

Inoltre la copertura è operante per i *Danni* patrimoniali che derivino dalla volontaria rivelazione di referti, denunce etc., per l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche se con rifiuto dell'interessato, a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto l'autorizzazione alla diffusione delle informazioni dal Garante per la protezione dei dati personali.

La copertura è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e verrà applicato uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

e. Responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici.

f. Responsabilità per interventi di primo soccorso

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti agli interventi improrogabili

di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, compresa l'Attività svolta in caso di catastrofe, calamità o di epidemia, su disposizione delle autorità competenti, anche quando la professione sanitaria dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia.

g. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta)

La Garanzia è operante per i Danni cagionati a terzi direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque Malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori che derivino da mutazioni o variazioni di qualunque genere derivanti da queste;
- al virus C e Delta.

La copertura è prestata sino ad € 250.000,00 per Sinistro.

h. Responsabilità per servizio di guardia medica

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per servizio di guardia medica (o Attività di medico di continuità assistenziale convenzionato con il SSN art. 8 comma 1 D.Lgs. 502/92).

i. Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i Danni conseguenti agli Interventi chirurgici di tipo ambulatoriale eseguiti sulla cute esclusivamente per mezzo di anestesia topica o locale, compresi eventuali Danni conseguenti di natura estetica e fisiognomica. Si intendono compresi anche gli Interventi chirurgici ambulatoriali o domiciliari di primo soccorso svolti dall'Assicurato in stato di necessità ed urgenza in virtù dell'obbligo deontologico professionale.

j. Responsabilità per volontariato

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da Attività di volontariato (escluso il servizio di pronto soccorso).

k. Responsabilità per sostituzioni

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da sostituzioni temporanee regolarmente documentate di altro medico presso ambulatori medici/centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani.

l. Responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dai Danni riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

m. Responsabilità per Attività di divulgazione scientifica e docenza

La Garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da Attività di divulgazione scientifica o libero docenza.

B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle Attività che costituiscono l'oggetto della professione indicata in Polizza, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**

L'assicurazione è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il Contraente sia uno Studio associato, la Garanzia verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in Polizza, fino alla concorrenza del Massimale prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

Laddove non diversamente specificato, la Garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni Sinistro, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi da personale dipendente o da membri del suo Staff e/o Collaboratori facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore.

b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore

e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché, purché non derivanti da *Furto, Rapina o Incendio*.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

g. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'espletamento dell'Attività svolta presso Centri autorizzati di assistenza fiscale - CAAF.

La presente estensione è prestata sino al 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

Estensione per società di servizi contabili EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o possieda una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende i Danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Quadra rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c. qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di *Consulente* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione per Attività di sindaco

A parziale deroga del punto 29 dell'Art. 38 - "**Esclusioni**", qualora venga svolta l'Attività di sindaco **nei limiti previsti dalla Polizza**, la *Garanzia* comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

La Garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'art. 2386 c.c., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'art. 2403 bis c.c. Sono escluse dalla copertura:

- **Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;**
- **L'Attività svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.**

La presente estensione di Garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Quadra durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della Polizza.

La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci

A parziale deroga del punto 28 dell'Art 38 - "**Esclusioni**", qualora venga svolta l'Attività di revisione nei limiti della Polizza, la *Garanzia* comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività svolta nell'ambito di incarichi di revisore legale o di certificazione di bilanci, in società o enti diversi da società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31 marzo 1975) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La Garanzia non vale per Attività svolta per istituti finanziari, banche assicurazioni, società ed enti in Borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

La presente estensione di Garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Quadra durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente Polizza.

La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**

Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, anche se relative a più estensioni di *Garanzia*, la copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad 1/3 del massimale di *Polizza* con il massimo di € 250.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, salvo i casi in cui sono previsti limiti di *Indennizzo* specifici.

La *Garanzia* comprende le costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano, il cui costo complessivo della singola opera, o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato, non sia superiore a € 5.000.000,00.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti opere:

- subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna;
- impianti telefonici;
- funicolari;
- di depurazione;
- eolici;
- chimici e petrolchimici;
- off shore;
- centrali di produzione di energia;
- strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel;
- dighe, invasi e bacini;
- miniere;
- veicoli, aeromobili e natanti.

La *Garanzia* è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

La *Garanzia* è prestata con uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni *Sinistro* per *Danni* a cose e per *Perdite patrimoniali*, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

Estensioni di *Garanzia* sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da fatto colposo cagionato a terzi dal personale dipendente o da membri del suo *Staff* e/o *Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff* e/o *Collaboratore*.

b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 30% del Massimale di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché non derivanti da *Furto*, *Rapina* o *Incendio*.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

g. Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo

h. Responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali.

La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

i. Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, con esclusione delle sanzioni tributarie.

La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

j. Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga del punto 4 dell'Art. 38. - "**Esclusioni**" . si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture progettate o dirette dall'Assicurato nonché da impianti, condutture ed attrezzature dei locali destinati a studio professionale.

La presente estensione è prestata sino ad € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

k. Responsabilità per Consulenza ambientale

Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'Attività di consulenza in materia di ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.**

l. Responsabilità per Certificatore energetico

Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante nell'espletamento dell'Attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni.

Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

A parziale deroga del punto 52 dell'Art.38 - "**Esclusioni**", la *Garanzia* è estesa alle *Perdite patrimoniali* conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della *Garanzia* e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 38. - "Esclusioni", la garanzia non vale per le Perdite patrimoniali relative a:

- a) opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia;**
- b) contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolazioni di violazioni edilizie";**
- c) volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.**

Estensione per società di servizi EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o possieda una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende le Perdite patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Quadra rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 38 - "**Esclusioni**", la *Garanzia* si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* e le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionati a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di Consulente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 38. - "**Esclusioni**", la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* ed alle *Perdite*

patrimoniali per l'Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell'Art. 35 - "Oggetto dell'assicurazione", svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La *Garanzia* vale per gli incarichi assunti dall'Assicurato successivamente alla data di effetto della *Polizza* e sempre che l'Assicurato possieda i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Relativamente alle Perdite patrimoniali, la presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività

A parziale deroga del punto 66 dell'Art. 38. - "Esclusioni", la *Garanzia* comprende i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di Attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti a *Danni* indennizzabili a termini di *Polizza*.

Restano comunque esclusi i Danni da interruzione o sospensione di Attività per i rischi di cui all'estensione "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori" relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008" e dall'estensione "Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera".

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

Estensione ai Danni alle opere

A parziale deroga del punto 54 dell'Art. 38. - "Esclusioni", la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi:

- 1) rovina totale o parziale delle opere;
- 2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo.

Per i Danni direttamente causati alle opere, fermo il Massimale stabilito in Polizza, la Garanzia è prestata con lo Scoperto del 20% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di € 15.000,00.

A parziale deroga del punto 51 dell'Art. 38. - "Esclusioni", sono compresi i *Danni* direttamente causati alle opere verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, a condizione che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici.

La *Garanzia* comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso a *Quadra*.

La Garanzia di cui alla presente estensione, non è comunque operante per i Danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente Polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da Quadra con precedenti polizze per lo stesso rischio.

Estensione per inidoneità dell'opera

A parziale deroga del punto 55 dell'Art. 38. - "Esclusioni", la *Garanzia* relativa all'Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata.

La *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, **ma non successivamente al collaudo, e comunque non oltre un anno dall'ultimazione.**

Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, ovvero l'uso della stessa secondo destinazione.

La *Garanzia* comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto nonché quelli per la relativa riprogettazione e rifacimento dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto. **Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera.**

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo con uno Scoperto a carico dell'Assicurato pari al 25% dell'importo di ciascun Sinistro con il minimo di € 15.000,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IV - Responsabilità Civile professionale.

Art. 36. - Inizio e termine della garanzia

La *Garanzia* opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del *Periodo di efficacia dell'assicurazione*, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedenti la data di effetto della presente *Garanzia*.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con *Quadra* nei 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, la *Garanzia* si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze con esclusione di qualsiasi cumulo di *Massimale* e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Art. 37. - **Garanzia Postuma**

In caso di cessazione volontaria dell'Attività professionale o di decesso dell'Assicurato:

- il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso;
- in caso di *Sinistri* denunciati a *Quadra* nei 2 anni successivi alla data di cessazione del contratto, l'assicurazione è valida nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente *Garanzia*.

La *Garanzia* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* di *Polizza*, che costituisce il limite di esposizione per tutti i *Sinistri* denunciati nel biennio.

Art. 38. - **Esclusioni**

Sono esclusi le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

1. a Cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i *Danni* subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i *Danni* derivanti da mancato esito della cura;
2. derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* e. "Responsabilità per utilizzo apparecchiature e strumenti medicali";
3. di e da *Furto*, *Rapina* e quelli a Cose altrui derivanti da *Incendio* di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
4. conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto alla lettera j. "Responsabilità per *Danni* da inquinamento accidentale";
5. da amianto;
6. da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
7. derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio;
8. conseguenti a frode ed atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
9. derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
10. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
11. derivanti da una *Attività* professionale diversa da quella indicata in *Polizza*.

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per attività mediche, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *Quadra* inoltre non indennizza i *Danni*:

12. derivanti dall'Attività di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria;
13. relativamente al medico di base l'Attività svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in *Polizza*, salvi gli interventi d'urgenza;
14. da *Interventi chirurgici* ed *Interventi di tipo Invasivo*, salvo quanto previsto alle estensione di *Garanzia* i. "Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*" ed f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso";
15. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
16. derivanti dall'Attività di ricerca e di sperimentazione clinica;
17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. e le *Perdite patrimoniali* derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per *Interventi chirurgici*;
19. di natura estetica e fisionomica, salvo quanto disposto dall'estensione di *Garanzia* i. "Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*";
20. derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie;
21. conseguenti ad interventi di implantologia;
22. cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni;
23. e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;
24. derivanti da interventi di "medicina d'urgenza" e pronto soccorso, al di fuori dei casi contemplati dall'estensione f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso" e h. "Responsabilità per servizio di guardia medica";
25. derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
26. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'Attività assicurata;
27. connessi con qualsiasi Attività inerenti la pratica dell'eutanasia.

Relativamente alla *Garanzia Responsabilità Civile professionale per attività liberali*, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *Quadra* non indennizza le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

28. derivanti da Responsabilità Civile dell'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n° 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'Attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa, salvo quanto indicato nell'“Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci”;
29. derivanti dall'Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore (compresa l'Attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell'“Estensione per Attività di sindaco”;
30. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di *Denaro*, preziosi, titoli al portatore;
31. per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, rearsi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento;
32. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'estensione per società di servizi contabili EDP;
33. derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull'andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento;
34. derivanti dall'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di:
 - curatore fallimentare nelle procedure di fallimento;
 - commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
 - commissario straordinario ex D.Lgs. n° 270/1999 e/o D.L. n° 347/2003 e successive modificazioni;
 - custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 C.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
35. derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di “antiriciclaggio” (D.Lgs. n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni;
36. derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
37. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;
38. per le richieste di risarcimento derivanti dall'Attività indicata in *Polizza* se esercitata in connessione o commissionata all'Assicurato da un'impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso, salvo quanto previsto dalla “Estensione per società di servizi EDP”;
39. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti simili di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
40. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore di stabili;
41. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n° 28/2010 del D.M. n° 180/2010 e successive modificazioni;
42. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.;
43. direttamente o indirettamente causati dall'insolvenza o dal fallimento dell'Assicurato;
44. derivanti dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009 (salvo se prevista con patto speciale allegato in *Polizza*);
45. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;
46. derivanti dall'Attività di membro dell'organo di vigilanza di un'azienda ed altre Attività simili svolte ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
47. conseguenti all'Attività svolta in proprio dai dipendenti;
48. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
49. derivanti da campi elettromagnetici;
50. derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o *Garanzie*.

Relativamente alla *Garanzia Responsabilità Civile professionale per Attività tecniche*, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *Quadra* non indennizza le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

51. verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i *Danni* corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
52. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all'“Estensione per mancato rispetto di vincoli

- urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”;
53. derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
 54. alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori, salvo quanto previsto all'“Estensione Danni alle opere”;
 55. derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto all'“Estensione per inidoneità dell'opera”;
 56. subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
 57. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;
 58. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;
 59. derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 “Cantieri temporanei o mobili”, salvo quanto previsto all' “Estensione al D.Lgs 81/2008 – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro” e all'“Estensione al D.Lgs 81/2008 – Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori”;
 60. riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all'“Estensione al D.Lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro” ed all'“Estensione al D.Lgs 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori”;
 61. derivanti dall'Attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
 62. riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della legge 109/94 (cosiddetta “Legge Merloni”) e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);
 63. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'“Estensione per società di servizi contabili EDP”;
 64. derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
 65. conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'Art. 39 - “Persone non considerate terzi”, sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
 66. conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto alla “Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività”;
 67. derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
 68. derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;
 69. conseguenti all'Attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall'Assicurato.

Art. 39. - **Persone non considerate “terzi”**

Non sono considerati terzi:

- le persone cui compete la qualifica di *Assicurato*;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro;
- se l'Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
- le società o enti che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 40. - **Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata sulla base delle “Dichiarazioni del *Contraente*”:

- che negli ultimi 5 anni non sono state avanzate richieste di risarcimento contro l'Assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello *Staff* passato e/o presente;
- di non essere a conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente *Polizza*.

Qualora l'Assicurato eserciti la sua *Attività* in qualità di lavoratore subordinato, in presenza della *Polizza* di responsabilità professionale stipulata dal datore di lavoro, la presente copertura assicurativa opera, come assicurazione di secondo rischio, solo in eccesso al *Massimale* da questa previsto, ferma l'operatività per l'eventuale azione di rivalsa esercitata dal datore di lavoro nei confronti dell'Assicurato. Tuttavia, in caso di non operatività di tale altra copertura assicurativa, la presente *Garanzia* si intenderà operante a *Primo rischio assoluto*.

Art. 41. - **Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario**

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, *Quadra* risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

L'assicurazione è operante anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite direttamente dall'ente o istituto ospedaliero/sanitario presso il quale l'Assicurato svolge la propria *Attività* professionale o svolte dall'assicuratore di tale ente o istituto ospedaliero/sanitario.

Art. 42. - **Requisiti professionali**

La validità della *Garanzia* è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli *Addetti allo studio*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'*Attività* da essi svolta.

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, l'assicurazione non è operante. Questa riprenderà ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reiscrizione, **purché l'Assicurato/Contraente sia in regola con il pagamento del Premio.**

Art. 43. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta *Quadra*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro*, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 44. - **Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato**

Il *Premio* della *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per *Attività* liberali ed *Attività* tecniche è determinato sulla base delle seguenti fasce di *Fatturato dichiarate* dal *Contraente in Polizza*:

- a. Fascia di *Fatturato* dell'esercizio precedente quello della stipula della *Polizza*;
- b. Fascia di *Fatturato* stimato per l'esercizio in corso.

Se al momento del *Sinistro* il *Fatturato* annuo risultasse superiore alla fascia maggiore tra quelle indicate ai punti a. e b., si applicherà quanto previsto dagli art. 1892 o 1893 c.c.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SEZIONE V - ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 45. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce all'Assicurato, in caso di *Infortunio* o *Malattia*, le seguenti *Prestazioni di assistenza*, purché richiamate in *Polizza* e sia stato pagato il relativo *Premio*:

A. Assistenza persona

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 11 55 35

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazione di assistenza*.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto

1. Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

2. Invio di un medico in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso l'*Abitazione* dell'Assicurato qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica domiciliare e, sempre che non fosse reperibile il medico curante dell'Assicurato.

3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica sul luogo di lavoro, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

4. Trasferimento sanitario programmato

Qualora, a seguito di *Malattia* o *Infortunio*, l'Assicurato risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di AXA Assistance e d'intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato per il:

- trasferimento all'*Istituto di cura*, al momento del *Ricovero*;
- trasferimento dall'*Istituto di cura* presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione;

AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato o di un suo *Familiare*, provvede, a proprio carico, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

Se necessario, inoltre, provvede ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della **Struttura Organizzativa (Struttura Organizzativa)** di **AXA Assistance** possono essere curate sul posto;
- le **Malattie infettive**, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i **Familiari** dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese sostenute per **Malattie preesistenti**.

5. Network convenzionato

La gestione del Network convenzionato è stata affidata da **Quadra** a:

Blue Assistance S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino

Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14 38 91 50

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.quadra-assicurazioni.it e sul portale web <https://salute.axa.it>

La **Centrale Operativa** di Blue Assistance sarà a disposizione dell'**Assicurato** per fornire le informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle **Prestazioni di assistenza**, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al **Contraente** la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Agli **Assicurati** verranno garantite tariffe agevolate presso tutte le strutture facenti parte del Network convenzionato di Blue Assistance dietro presentazione di un titolo che li qualifichi come aventi diritto.

B. Second opinion e assistenza domiciliare

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da **Quadra** a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 11 55 35

La **Struttura Organizzativa** opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di **Prestazione di assistenza**.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle **Prestazioni di assistenza**, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza **Contraente** la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

1. Second opinion

L'**Assicurato**, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di **Interventi chirurgici** di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centro di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'**Assicurato**, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. Le aree terapeutiche per le quali è possibile richiedere la Second opinion sono:

- **Malattie oncologiche**;
- **cerebrovascolari**;

- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato **entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa**, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'Assicurato, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.

La Second opinion non è ripetibile per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

2. Assistenza domiciliare sanitaria

• Reperimento e consegna farmaci

L'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. AXA Assistance provvede, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'Assicurato il *Denaro*, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti **entro le 24 ore successive**.

La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.

Quadra terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

• Prelievo campioni

Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare un esame ematochimico, può richiedere ad AXA Assistance di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.

La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.

Quadra terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con AXA Assistance.

• Consegna esiti esami

Qualora l'Assicurato necessiti di ritirare i referti di accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante (il medico di medicina generale o lo specialista che abbia in cura l'Assicurato), può richiedere ad AXA Assistance di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante stesso.

AXA Assistance provvede ad inviare un corrispondente al domicilio dell'Assicurato, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.

Quadra terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'Assicurato.

• Assistenza infermieristica

Se al momento delle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'Assicurato, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'Assicurato che necessiti la presenza di un infermiere, AXA Assistance provvede a reperirlo, sostenendo il relativo costo.

La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per Sinistro e 2 ore per giorno.

• Invio fisioterapista

Qualora l'Assicurato necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, può richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio di personale convenzionato. La prestazione è erogata sulla base di un protocollo predisposto dallo specialista (fisiatra, neurologo, cardiologo, ortopedico, ecc.) o dal medico che ha seguito il paziente durante il *Ricovero*. La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per Sinistro e 2 ore per giorno.

In alternativa al fisioterapista al domicilio, l'Assicurato che non sia in grado di muoversi con mezzi propri potrà richiedere ad AXA Assistance un servizio di trasporto da e per la struttura di riabilitazione fino ad un massimo di dieci trasferte per *Sinistro*.

Quadra terrà a proprio carico solo trasferimenti che non superino i km 30 complessivi per tratta.

• Assistenza infermieristica presso la struttura di Ricovero

A seguito di *Ricovero*, l'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio di personale infermieristico o socio-assistenziale per Assistenza notturna (o diurna) presso la struttura ospedaliera, nel caso in cui non vi siano familiari disponibili ad assisterlo e le condizioni dell'Assicurato richiedano Assistenza continuativa. La richiesta deve essere supportata da dichiarazione del medico ospedaliero che certifichi che l'Assicurato necessiti di supporto costante.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 notti (giorni) per Sinistro e per un massimo di 8 ore per notte (giorno) non frazionabili.

• Convalescenza protetta

Il servizio permette di assistere a distanza l'Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla dimissione da una struttura di ricovero, attraverso un semplice dispositivo (videotelefono o decoder con monitor), che stabilisce un contatto audio-visivo tra il paziente e il medico di AXA Assistance.

Il sistema è collegato a strumenti che permettono l'automisurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa,

frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue etc.) da parte del paziente.

Il servizio si configura come segue:

- automisurazione di parametri fisiologici;
- colloquio, a distanza in videocomunicazione con un medico di Axa Assistance.

Il confronto con il medico non è teso a fornire diagnosi e/o indicazioni terapeutiche né a fornire prescrizioni mediche e ricette. Il medico fornisce, sulla base delle informazioni disponibili, consigli e suggerimenti su come gestire eventuali problemi emersi nel post ricovero, oppure, nel caso emergesse qualche valore anomalo, suggerisce esami di approfondimento orientando l'Assicurato alla soluzione migliore.

Il servizio offerto non sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la funzione del medico di base e/o di medici specialistici pubblici e privati.

Nel caso in cui si verificano emergenze durante l'erogazione del servizio, AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

La scelta di recepire o meno i suggerimenti offerti dal medico di AXA Assistance è lasciata esclusivamente all'Assicurato.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, ma in caso di urgenza l'Assicurato può contattare AXA Assistance, attiva 24 ore, attraverso il Numero Verde dedicato.

La prestazione viene fornita solo a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, se con intervento chirurgico, o di almeno 10 giorni, se senza intervento chirurgico, dovrà essere richiesta dall'Assicurato almeno 5 giorni lavorativi prima della data di dimissione e verrà attivata indicativamente entro 48 ore lavorative dalla dimissione dalla struttura di ricovero. La domanda dell'Assicurato dovrà essere supportata da richiesta scritta del medico ospedaliero che ha avuto in cura l'Assicurato e sarà valutata dal medico di AXA Assistance.

Si precisa che per l'erogazione del servizio è necessaria la presenza, presso l'Abitazione dell'Assicurato, di una linea ADSL compatibile con l'erogazione del servizio. I costi della ADSL sono a carico dell'Assicurato.

La prestazione viene erogata da Quadra per un massimo di una volta per anno e per la durata massima di 30 giorni continuativi e non frazionabili a partire dalla data di installazione.

- **Trasporto post Ricovero verso strutture sanitarie**

L'Assicurato potrà richiedere un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prime medicazioni, esami diagnostici post-ricovero, sedute di fisioterapia nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l'Assicurato non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.

La prestazione viene erogata per 6 trasferte a partire dal giorno successivo alla dimissione dalla struttura di Ricovero.

AXA Assistance organizzerà il trasferimento dell'Assicurato tramite taxi o auto con conducente con costi a carico di Quadra per un massimo di 6 trasferte che non superino i km 30 complessivi per tratta.

3. Assistenza domiciliare non sanitaria

- **Invio collaboratore addetto ai servizi domestici**

Qualora l'Assicurato necessiti di un aiuto per i lavori domestici o per acquisti di prima necessità, potrà richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio al proprio domicilio di un collaboratore.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per Sinistro.

- **Invio baby sitter**

Qualora l'Assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro Familiare in grado di provvedervi, può richiedere ad AXA Assistance di reperire ed inviare presso la propria Abitazione una baby sitter.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per Sinistro e per 4 ore per giorno.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, Quadra rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 200,00 per Sinistro. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente AXA Assistance.

- **Ricerca ed invio di animal-sitter**

Nei primi 7 giorni di convalescenza post-ricovero, comprovate da certificato medico, AXA Assistance potrà reperire ed inviare un animal-sitter per prestare assistenza all'animale domestico.

Quadra terrà a proprio carico le spese relative entro il limite di € 150,00 per Sinistro.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, AXA Assistance rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 180,00 per Sinistro. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente AXA Assistance.

- **Disbrigo delle quotidianità**

L'Assicurato potrà richiedere ad AXA Assistance l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, pratiche INAIL, INPS ecc.).

AXA Assistance invierà un suo corrispondente per il ritiro del Denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.

Quadra terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per Sinistro.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione V - Assistenza alla persona.

Art. 46. - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- j. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Quadra non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa* di AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore.

Quadra non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

Art. 47. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e con la *Centrale Operativa* di Blue Assistance;
- con costi a carico di Quadra **entro il limite di 3 Sinistri per Assicurato**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- **entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato **entro le successive 48 ore.**

Per le Prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria è richiesto un preavviso ad AXA Assistance di 48 ore.

Art. 48. - Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale

Le Prestazioni di assistenza vengono erogate in Italia, salvo quanto diversamente indicato.

Le Prestazioni di assistenza vengono erogate a seguito di *Infortunio* o *Malattia*.

Le Prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, salvo quanto diversamente specificato nelle singole Garanzie, vengono erogate, a seguito di *Ricovero* ospedaliero, durante il periodo di degenza e nei 30 giorni successivi alla dimissione, con un preavviso minimo di 48 ore.

La richiesta di Assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l'Assicurato durante il *Ricovero* o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l'*Inabilità temporanea* dell'Assicurato o comunque l'impossibilità di svolgere specifiche attività.

Art. 49. - Come attivare le prestazioni Assistenza Persona

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria

I servizi di emergenza, orientamento, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato

L'Assicurato potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del Network di Blue Assistance dietro presentazione del titolo che lo qualifichi come avente diritto.

Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:

Sito <http://www.quadra-assicurazioni.it> e sul Portale Web all'indirizzo <https://salute.axa.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 387

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 14389150

3. Come richiedere il servizio di Second opinion

L'Assicurato per usufruire del servizio di Second opinion deve:

- 1) contattare AXA Assistance che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà la "Scheda di informazione personale";
- 2) spedire ad AXA Assistance (Struttura Organizzativa Medica - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma):
 - la documentazione clinica completa;
 - la "Scheda di informazione personale" sottoscritta dallo stesso e dal suo medico curante;
 - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
 - l'autorizzazione ad AXA Assistance circa il trattamento dei dati forniti (D.Lgs. n. 196/03).

L'équipe medica di AXA Assistance, per mezzo della propria Struttura Organizzativa:

- è a disposizione per aiutare l'Assicurato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione della "Scheda di informazione personale";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'Assicurato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica di AXA Assistance;
- comunica all'Assicurato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all'Assicurato o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- restituisce la documentazione inviata dall'Assicurato, su esplicita richiesta.

4. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad AXA Assistance, devono essere effettuate in forma scritta.

SEZIONE VI - ASSISTENZA TRAVEL

Premessa

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

L'elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito: www.quadra-assicurazioni.it

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa. Le *Prestazioni di assistenza* possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente*.

Le Prestazioni di assistenza valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

Art. 50. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce all'*Assicurato* le seguenti *Prestazioni di assistenza*, **purché attinenti ad un viaggio di lavoro, per una missione/trasferta di massimo 30 giorni**, effettuato dall'*Assicurato* per eseguire una mansione connessa all'*Attività* svolta in capo al *Contraente*. Nell'evento è ricompreso il viaggio di partenza dal comune della sede del *Contraente*, presso cui l'*Assicurato* svolge stabilmente l'*Attività* lavorativa fino al suo rientro al luogo di partenza. **La Garanzia opera a condizione che la missione/trasferta superi la distanza di km 100 dal comune della sede del Contraente**, presso cui l'*Assicurato* svolge stabilmente l'*Attività* lavorativa.

La Garanzia opera nel mondo intero.

A. Assistenza travel

1. Assistenza alla persona in viaggio

Le seguenti prestazioni sono operanti in caso di *Infortunio* o *Malattia*:

a) Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

b) Segnalazione di un medico specialista

Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, l'*Assicurato* dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, AXA Assistance segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'*Assicurato*.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

c) Trasferimento - Rientro sanitario

Qualora il servizio medico di AXA Assistance consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
 - il trasferimento dalla struttura medica alla residenza/domicilio dell'*Assicurato*;
 - il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- con la necessaria Assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico di *Quadra*, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. Tali mezzi potranno essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

***Quadra* terrà a proprio carico tutti i costi del servizio fino ad un importo massimo di € 15.000,00.**

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di AXA Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le **Malattie infettive**, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

***Quadra* avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.**

d) Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio

Qualora l'Assicurato dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato necessitasse, a giudizio dei medici di AXA Assistance ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di *Convalescenza* superiore ai 7 giorni, AXA Assistance provvederà, con spese a carico di *Quadra*, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici di AXA Assistance dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato da AXA Assistance che avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.

***Quadra* terrà a proprio carico tutti i costi del servizio fino ad un importo massimo di € 600,00.**

Sono escluse dalla prestazione:

- le **Malattie infettive**, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato.

e) Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, AXA Assistance provvederà ad inviare un interprete sul posto.

***Quadra* terrà a carico i costi dell'interprete massimo di 3 ore per Sinistro.**

f) Invio di medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico di AXA Assistance, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

***Quadra* terrà a proprio carico il costo della spedizione fino ad un importo massimo di € 100,00, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.**

g) Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni, AXA Assistance fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un *Familiare*, che si trovi in Italia, di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

***Quadra* terrà a proprio carico il costo del servizio fino ad un limite massimo di € 500,00.**

h) Invio di un collega in sostituzione

Qualora successivamente alla prestazione di "Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio" si renda necessaria la sostituzione dell'Assicurato con un collega, AXA Assistance fornirà, con spese a carico di *Quadra*, un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l'Assicurato nel suo incarico.

***Quadra* terrà a proprio carico il costo del servizio fino ad un limite massimo di € 500,00.**

i) Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di *Furto*, *Rapina*, *Scippo* o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, AXA Assistance potrà anticipare **entro il limite di € 1.000,00**, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) **entro il limite stabilito**. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

j) Anticipo spese Assistenza legale

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di Assistenza legale, AXA Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un Legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella **entro il limite di € 2.500,00**. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

k) Anticipo cauzione penale

Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, Quadra potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale **entro il limite di € 2.500,00**.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

l) Assistenza dei Familiari per la durata del viaggio di lavoro

In caso di *Infortunio* e/o *Malattia improvvisa* occorsi ad un *Familiare* purché convivente rimasto a casa durante il viaggio di lavoro dell'Assicurato, AXA Assistance fornirà al *Familiare* dell'Assicurato:

- un consulto telefonico con i medici della **Struttura Organizzativa** per valutare il proprio stato di salute;
- l'invio di un medico a domicilio;
- nel caso in cui successivamente ad una consulenza medica, emerga la necessità di una visita medica, AXA Assistance provvederà, con spese a carico di Quadra, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con la stessa. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, AXA Assistance organizzerà il trasferimento del *Familiare* in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi;
- l'invio di una autoambulanza a casa;

nel caso successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, AXA Assistance organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

m) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, AXA Assistance organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Quadra terrà a proprio carico i costi entro il limite di € 8.000,00 per Assicurato.

Nel *Massimale* sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

2. Assistenza all'abitazione in viaggio

a) Assistenza all'Abitazione per la durata del viaggio di lavoro

Qualora l'Assicurato necessitasse di Assistenza alla sua Abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio di lavoro, AXA Assistance provvederà ad inviare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno:

- **un fabbro a seguito di:**
 - a) Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
 - b) Furto o tentato Furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
- **un idraulico a seguito di:**
 - a) allagamento o infiltrazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
 - b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
 - c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

Eventi esclusi:

 - i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
 - l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura tubature esterne all'edificio;
 - d) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

Eventi esclusi:

 - il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
 - l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- **un elettricista a seguito di:**

mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti distribuzione interna o alla prese di corrente.

Eventi esclusi:

 - corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.

Quadra terrà a proprio carico l'uscita e la spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'Abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.

Le prestazioni indicate sono operati solo esclusivamente in Italia.

3. Assistenza stradale in viaggio

a) Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro

Qualora l'Assicurato non potesse continuare il viaggio previsto per un Guasto al veicolo o incidente nel percorso per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro, l'Assicurato potrà contattare telefonicamente AXA Assistance che provvederà:

- all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina o la riparazione sul posto, se possibile.

Quadra terrà a proprio carico le spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,00.

La Garanzia è operante:

- solo ed esclusivamente in Italia;
- per l'auto di proprietà dell'Assicurato ed immatricolata da non più di 10 anni.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (ad esempio percorsi fuori strada).

b) Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza

AXA Assistance potrà organizzare, per l'Assicurato che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro.

Quadra terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, Quadra rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del Massimale sopra indicato.

4. Informazioni lifestyle in viaggio

AXA Assistance, nel periodo di validità della Polizza, è a disposizione per fornire:

a) Informazioni utili alla trasferta per lavoro

- documenti di ingresso nel paese e formalità (visti, passaporti, vaccinazioni e profilassi sanitaria consigliata);
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio);
- informazioni per smarrimento e rinnovo documenti personali;
- informazioni per conversione patente di guida;
- cambio di valuta;
- previsioni meteorologiche e temperature medie stagionali;
- voltaggio elettrico locale;
- indirizzo delle Ambasciate o Consolati;
- situazione socio politica del paese, sulla base delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione ufficiale.

b) Informazioni sulla località di destinazione

- Cultura: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere ed aste;
- Musica: spettacoli locali o concerti di musica classica, lirica, opera, rock, pop, jazz;
- Sport: eventi sportivi in generale;
- Spettacolo: teatri, cinema, sfilate di moda;
- Benessere: centri termali, centri sportivi, Spa.

Art. 51. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di Quadra **entro il limite di 3 Sinistri per Assicurato**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- a seguito Sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro brevi (durata massima 30 giorni) per conto del Contraente e da essa autorizzato;
- a seguito di Infortunio e Malattia;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- **entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato **entro le successive 48 ore.**

Art. 52. - Come attivare le prestazioni Assistenza travel

1. Come richiedere i servizi di Assistenza travel

I servizi di "Assistenza alla persona in viaggio" e "Assistenza all'abitazione in viaggio" devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei

seguenti dati:

- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

SEZIONE VII - ASSISTENZA TRAVEL GOLD

Art. 53. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza, all'Assicurato in viaggio di lavoro, effettuato per eseguire una mansione connessa all'Attività svolta in capo al Contraente, le seguenti spese:

- Spese mediche in viaggio;
- *Bagaglio*;
- Ritardo Aereo.

Le coperture decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e finiscono al termine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la scadenza della Polizza.

La Garanzia opera nel mondo intero.

Le Prestazioni di assistenza valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

A. Assistenza travel gold

1. Assistenza durante il viaggio di lavoro

a) Spese mediche in viaggio

Quadra indennizza le spese sostenute in seguito ad *Infortunio* o *Malattia*, per:

1. accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, *Interventi chirurgici*, assistenza infermieristica, farmaci, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'*Intervento chirurgico*, visite mediche e specialistiche, purché dietro prescrizione medica.

Il rimborso delle spese verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia di € 100,00 e di un limite massimo di € 2.500,00 per ogni persona assicurata e per ciascun Sinistro verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500,00.

2. cure odontoiatriche urgenti (comprese estrazioni dentarie e spese di riparazioni di protesi dentarie), ad esclusione di quelle effettuate in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.

Il rimborso delle spese verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia di € 50,00 e di un limite massimo di € 300,00 per ogni persona assicurata e per ciascun Sinistro.

b) Bagaglio

1. Danni al Bagaglio

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti al *Bagaglio* dell'Assicurato, avvenuti nel periodo di validità della Garanzia, causati da:

Furto, *Furto con Scasso*, *Scippo*, *Rapina*; atti vandalici o dolosi; azione del fulmine; eventi atmosferici; *Incendio*; fumo; *Scoppio*; *Esplosione*; scontro, ribaltamento o caduta di mezzi di trasporto pubblici o privati.

La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa **fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della Polizza.**

La copertura si estende anche allo smarrimento o al danneggiamento non doloso del *Bagaglio* che sia stato affidato al vettore per il trasporto aereo, marittimo, ferroviario, per la parte del *Danno* eccedente l'*Indennizzo* a carico del vettore medesimo, nei cui confronti il *Contraente* o l'Assicurato abbia sporto denuncia.

***Quadra* corrisponde l'Indennizzo con il limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro e di € 500,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una Franchigia pari ad € 50,00.**

La copertura indennizza solo un Sinistro durante ciascun anno di validità della Polizza.

2. Mancata riconsegna del Bagaglio

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del *Bagaglio* registrato da parte del vettore aereo, *Quadra* rimborsa gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale).

La copertura è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

Quadra non rimborsa le spese:

- per ritardata riconsegna del *Bagaglio* sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del *Bagaglio*.

***Quadra* corrisponde l'Indennizzo con il limite massimo di € 300,00 per Sinistro e di € 150,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una Franchigia pari ad € 50,00.**

La copertura indennizza solo un Sinistro durante ciascun anno di validità della Polizza.

c) Ritardo aereo

1. Ritardata partenza.

Quadra indennizza l'Assicurato, in caso di ritardo documentato del volo di andata, nei seguenti limiti:

- per le prime 8 ore complete di ritardo € 80,00;
- per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80,00.

La copertura si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. **La copertura indennizza solo un Sinistro durante ciascun anno di validità della Polizza.**

Le prestazioni **Indennizzo per “Ritardata partenza”** e **“Rinuncia al viaggio per ritardata partenza”** non sono cumulabili.

2. Rinuncia al viaggio per ritardata partenza.

In caso di ritardo documentato del volo di andata superiore a 16 ore, qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio, Quadra rimborsa il costo del viaggio con il limite del **50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VII - Assistenza travel gold.

Art. 54. - Esclusioni

1. Spese mediche in viaggio

Quadra non prende in carico le spese conseguenti a:

- a. cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste al punto a) “Spese mediche in viaggio”, cura o eliminazione di *Difetti fisici* o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di *Infortunio*);
- b. interruzione volontaria della gravidanza;
- c. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
- d. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- e. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- f. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a *Malattie* iniziate in viaggio;
- g. le *Malattie preesistenti* alla data di partenza iniziale che potrebbero comportare un rischio di aggravamento o di recidiva;
- h. le patologie che hanno dato adito ad una ospedalizzazione nei sei mesi precedenti la data di partenza iniziale.

La Garanzia non è altresì dovuta per i *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- parto naturale, distocico o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio.

2. Bagaglio

Quadra non indennizza i *Danni*:

- a. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
 - b. a beni non espressamente previsti nelle definizioni;
 - c. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
 - d. verificatisi quando:
 - il *Bagaglio* non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il *Furto* sia avvenuto senza Scasso del bagagliaio del veicolo;
 - il *Bagaglio* si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
 - e. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;
- Sono, inoltre, esclusi: i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili e gli smartphones affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Art. 55. - Determinazione dell'ammontare del danno

A. Bagaglio

Quadra determina l'Indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le Cose sottratte al momento del verificarsi del *Sinistro*. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione, scontrini fiscali o fatture di acquisto;
- in tutti i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i *Massimali* e i sub-massimali previsti saranno ridotti del 50% fermo restando l'onere della prova a carico dell'Assicurato;

B. Ritardo aereo

L'Indennizzo è effettuato a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea. Inoltre le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione aerea.

Art. 56. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta *Quadra*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro*, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

SEZIONE VIII - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 57. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio:

A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro

1. Responsabilità Civile dell'attività

Quadra si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di *Danni* involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'*Attività* indicata in *Polizza*.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i Familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'Assicurato.

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

La Responsabilità Civile dell'attività è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Danni a Cose salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

Relativamente alla categoria Edile del settore Industria ed Artigianato le Garanzie sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni Sinistro con Danni a Cose, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 59. - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

a. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile che - a qualunque titolo - ricada sull'*Assicurato* per *Danni* cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, in forma assolutamente episodica, per l'espletamento dell'*Attività* oggetto dell'assicurazione. **La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.**

b. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'*Assicurato*. **La copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.**

c. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopolavoristiche

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, *Attività* dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands.

Si intende compresa, altresì, la partecipazione dell'*Assicurato* a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, *Attività* dopolavoristiche e ricreative.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 20%, un minimo di € 1.500,00.

d. Lavori eseguiti presso terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i *Danni* che egli stesso può cagionare alle Cose trovantesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'Attività indicata in Polizza, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Sono esclusi i Danni:

- alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;
- alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse;
- alle Cose altrui derivanti da *Incendio, Esplosione o Scoppio* di Cose dell'Assicurato o da questi detenute.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 20%, un minimo di € 1.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 150.000,00 per *Sinistro*.

e. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i *Danni*:

- alle Cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i *Danni* in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- alle Cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o di terzi;
- alle Cose trasportate o rimorchiate, **con esclusione dei danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 10.000,00 per *Sinistro*.

f. Committenza auto

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c., per *Danni* involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., né in usufrutto o in locazione allo stesso.** Sono inclusi i *Danni* cagionati alle persone trasportate.

La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.

La copertura è operante solo sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

g. Danni a veicoli nei parcheggi aziendali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* - **esclusi quelli da Furto e Incendio** - arrecati a veicoli di terzi e/o degli *Addetti*, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda. **Sono esclusi i Danni cagionati alle Cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.**

h. Danni da interruzione di esercizio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di Attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.**

Per ogni *Sinistro* detta copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro*.

i. Errato trattamento dei dati personali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.**

j. Inquinamento accidentale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei *Fabbricati* nei quali viene svolta l'Attività assicurata, **fatta esclusione per quelle dovute a vetustà e mancata manutenzione.**

Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, un minimo di € 2.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 25.000,00 per *Sinistro* e di € 250.000,00 per anno assicurativo.

k. Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.

Sono esclusi i Danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i Danni dovuti all'installazione degli stessi.

l. Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, **esclusivamente per la difesa personale. L'Attività venatoria si intende esclusa.**

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad € 100.000,00 per Sinistro.

m. Detenzione di cani da guardia

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei *Fabbricati* e delle aree in uso all'azienda assicurata.

n. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni*, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i *Consulenti amministrativi* tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;
- i titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, Quadra risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

o. Responsabilità Civile per Danni da Incendio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* materiali e diretti causati alle Cose di terzi, da *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'Attività descritta in *Polizza* e del relativo *Contenuto* di proprietà dell'Assicurato.

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia pari ad € 1.000,00.

Sono compresi i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di Attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili a termini di *Polizza*. Relativamente ai *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 1.000,00 ed in nessun caso Quadra pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore a € 50.000,00.**

p. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani

q. Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del Fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

a) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, **purché in regola, al momento del Sinistro**, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto - conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - addetti alle Attività dichiarate in *Polizza*;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'**Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni"** ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.

Qualora l'Assicurato, al momento del *Sinistro*, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un *Infortunio* sul lavoro, la copertura si considera comunque **operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle Attività per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'**Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni"** ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n° 276

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'**Invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni"** ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n.38. La *Garanzia* opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. La *Garanzia* vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Estensione alle Malattie professionali

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* di cui al presente articolo è estesa al rischio delle *Malattie* professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le Malattie siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.**

L'estensione non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le *Malattie* professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le *Malattie* professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'*asbestosi*, la *silicosi* e l'*AIDS*.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei *Sinistri*, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a *Quadra* l'insorgenza di una *Malattia* professionale rientrante nella *Garanzia* e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La copertura si intende prestata fino a concorrenza del 50% del *Massimale* assicurato per la *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro*. Tale *Massimale* rappresenta la massima esposizione di *Quadra* per uno o più *Sinistri* anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della *Polizza*, anche se originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale manifestatasi.

B. Responsabilità Civile della proprietà

Quadra garantisce l'Assicurato, per i *Danni* a terzi derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 59. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. *Danni* derivanti dallo spargimento d'acqua, **solo se conseguenti a rottura accidentale**, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento **sono esclusi i Danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia**;
2. committenza di lavori di *Manutenzione ordinaria* o straordinaria (**con esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/96**) e per l'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione ordinaria*, **purché relativi a Fabbricati pertinenti l'Attività dichiarata in Polizza**.
3. *Danni* derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico* e solare termico;
4. *Danni* causati alle Cose di terzi da *Incendio* come disciplinato al punto o. "Responsabilità Civile per Danni da Incendio" della *Responsabilità Civile dell'attività* di cui all'Art. 57. - "Oggetto dell'assicurazione".

Laddove non diversamente specificato, la *Garanzia* è prestata con una *Franchigia* per *Danni* a Cose pari ad € 500,00.

Art. 58. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Relativamente alla *Responsabilità Civile dell'attività* di cui all'Art. 57. - "Oggetto dell'assicurazione", le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun Settore di appartenenza, riportato in *Polizza*:

a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore agricoltura (compresa Attività di agriturismo), la **Responsabilità Civile** comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'azienda agricola o dell'agriturismo ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati, **sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.**

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'agriturismo ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

Sono esclusi i Danni:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

La copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 ed un limite di Indennizzo pari ad € 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'agriturismo quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad Attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di Attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dalla didattica finalizzata all'apprendimento delle Attività dell'agricoltore. È compresa l'Attività di equitazione **ad esclusione dei Danni subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**

Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'azienda agricola o agrituristica, *Quadra* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette (**escluse quelle elettriche**), o velocipedi in genere, compreso l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati, sempre che detti carrelli risultino pertinenti all'Attività assicurata ed alloggiati in appositi spazi con uso di moneta per il loro utilizzo;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;**
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente e comunque a suo carico;
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente; **l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000, 00 per Sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro.** Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia*), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra assicurazione.

Sono esclusi i *Danni*:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 300.000,00 per *Sinistro* e per anno.

5. Impiego di *Macchine agricole*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dal funzionamento di *Macchine agricole* e relativi motori, **purché usati per lavori agricoli per conto proprio o di terzi.**

6. Allevamento di *Bestiame*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dall'allevamento del *Bestiame* (**non a carattere industriale**) nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresi in questo caso i *Danni* subiti dagli animali di proprietà di terzi), nonché il trasferimento e la permanenza del *Bestiame* nei pascoli e nei mercati, **esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore, connessa all'attività di allevamento del bestiame.**

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, con una *Franchigia* pari ad € 1.500,00.

b. Settore Industria e artigianato

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al Settore Industria e artigianato, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere per *Danni* cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La *Garanzia* vale per i *Danni* verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, **purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati a Quadra non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto.**

La copertura è prestata anche per le *Attività* di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'Attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.**

Sono esclusi i *Danni*:

- agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque *Fabbricati*;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di *Attività*;
- da lavori stradali;
- subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 1.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

2. *Danni da Furto* agevolati da impalcature di imprese edili

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per *Danni da Furto* cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'*Assicurato* e dallo stesso utilizzati.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10% il minimo di € 500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

3. **Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)**

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per *Danni* ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

4. **Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)**

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per *Danni* alle Cose in lavorazione.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

c. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Commercio, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. **Danni da vendita di prodotti**

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, **purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.**

Restano esclusi:

- i *Danni* a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).
- i *Danni* ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i *Danni* conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 ed un limite di Indennizzo di € 100.000,00 per Sinistro.

2. **Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante**

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.

Sono compresi i *Danni* che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata all'Assicurato e **limitatamente all'Attività dichiarata in Polizza.**

La copertura è estesa all'esercizio dell'Attività a bordo di veicoli, **purché nelle aree espressamente destinate, fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione.**

d. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. **Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari**

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, **sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.**

2. **Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B**

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

Sono esclusi i Danni:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

La copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 ed un limite di Indennizzo pari ad € 50.000,00 per

anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad Attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di Attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dall'Attività di equitazione **ad esclusione dei Danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**

Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, *Quadra* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;**
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente o comunque a suo carico;**
- **gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.**

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invaldità permanente*; **l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000, 00 per Sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro.** Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

Sono esclusi i Danni:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VIII - Responsabilità Civile.

Art. 59. - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

1. **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
2. **derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto;**

3. alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto dai punti e. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate", 2."Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo", 2."Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B", 3."Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)", 4."Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)";
4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
5. derivanti dall'esercizio di Attività venatoria;
6. alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto dal punto 4. "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)" e dalla lettera d. "Lavori eseguiti presso terzi";
7. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti";
8. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dai punti 1. "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e 1. "Danni da vendita di prodotti";
9. cagionati da Furto, fatto salvo quanto previsto dal punto 2. "Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili";
10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto dai punti f. "Committenza auto" e g. "Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali";
11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto al punto e. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate";
12. cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio;
13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal punto j. "Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni";
14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
19. a condutture ed impianti sotterranei;
20. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Responsabilità Civile del capofamiglia";
27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto i. "Inquinamento accidentale";

29. provocati alla pavimentazione stradale da *Macchine agricole* su cingoli o su ruote non gommate;
30. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;
31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i *Danni* alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'*Assicurato*) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
32. derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, salvo che sia stata acquistata la *Garanzia Responsabilità Civile* della proprietà.

Art. 60. - **Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine se convivente o comunque a suo carico;
2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'*Assicurato* che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i *Danni* fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano *Danni* in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'*Attività* cui si riferiscono le *Garanzie*, con l'eccezione dei *Danni* fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall'*Assicurato* non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;
4. se l'*Assicurato* non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
5. le società o enti che - rispetto all'*Assicurato* - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 61. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare *Quadra* in forma scritta entro 3 giorni quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro* (come indicato dall'art. 1913 c.c.), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 62. - **Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato**

Il *Premio* della *Garanzia Responsabilità Civile* dell'attività e dei prestatori di lavoro è determinato sulla base del numero degli *Addetti* e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, agriturismo) dichiarato dal *Contraente/Assicurato* in *Polizza*. Qualora all'insorgere di un *Sinistro* il numero totale degli *Addetti* e/o dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due *Addetti* e/o di due posti letto, l'*Indennizzo* dovuto da *Quadra* è ridotto in proporzione alla differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Se al momento del *Sinistro* il numero degli *Addetti* o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il *Contraente/Assicurato* di dare immediata comunicazione a *Quadra* e a pagare il maggior *Premio* dovuto.

Il numero di *Addetti* indicato in *Polizza* dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'*Assicurato* (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci ed i *Familiari* coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*Attività* descritta in *Polizza*. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

***Quadra* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.**

SEZIONE IX - TUTELA LEGALE

Premessa

Quadra per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance)

Gestione Sinistri Tutela legale, (denominazione commerciale AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535
(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Numero Fax +39 06 4870326

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Art. 63. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce la Tutela legale all'Assicurato nell'ambito dell'Attività indicata in Polizza, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del Massimale di € 20.000,00 valido per Sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo, innalzato del 20% per Sinistro e per anno, qualora l'Assicurato intenda avvalersi del Network dei fiduciari convenzionati con AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici).

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio:

A. Tutela legale

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

1. le **spese per l'intervento del Legale incaricato** della gestione del Sinistro;
2. le **spese per mediazioni** stabilite dalla legge;
3. le eventuali **spese del Legale di controparte**, in caso di Transazione autorizzata da AXA Assistance;
4. le **spese per l'intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del Consulente tecnico di parte e di Periti in genere**, purché concordate con AXA Assistance;
5. le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 c.p.p.;
6. il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
8. le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in Polizza;
9. le **spese per le indagini volte alla ricerca di prove** a difesa e discolpa dell'Assicurato;
10. le **spese per un secondo Legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, per un **rimborso massimo fino a € 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
11. le **spese investigative** per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
12. **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00**.

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione degli stessi già in essere telefonando al Numero 199 20 60 24.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 73. - **"Gestione del sinistro e libera scelta del Legale"**.

Art. 64. - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Quadra non si assume il pagamento di:

- a. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p); sono inoltre escluse:
- c. il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di Cose;
- d. le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.

Art. 65. - Soggetti assicurati

Rientrano tra i soggetti assicurati dalla Tutela legale:

- il Contraente;
- i dipendenti regolarmente assunti, iscritti al Libro Unico, per gli eventi che accadono nell'ambito dell'Attività svolta per conto del Contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la Garanzia s'intende prestata a favore del Contraente.

Art. 66. - Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette; o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La *Garanzia* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le *Controversie* individuali di lavoro subordinato promosse dai Dipendenti nei confronti del *Contraente* di *Polizza* (la *Garanzia* opera esclusivamente a favore del *Contraente* di *Polizza* anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
5. le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali (salvo quanto previsto nell'Art. 67. - "**Esclusioni**" ai punti f-h) di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti derivanti dall'*Attività* professionale dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*, trattate nei *Paesi dell'Unione Europea*, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 500,00 ed inferiore a € 30.000,00;
6. le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari costituenti la sede principale del *Contraente* o sedi secondarie e/o locali connessi all'attività indicata in *Polizza*, **ad eccezione di quelle *Controversie* aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IX - Tutela legale.

Art. 67. - Esclusioni

Sono escluse dalla presente copertura:

- a. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- b. le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- c. le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 66. - "**Prestazioni garantite**";
- d. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Inoltre la *Garanzia* non è operante per le controversie:

- e. per il recupero crediti;
- f. le *Controversie* di natura contrattuale dell'assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
- g. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'*Assicurato*, salvo quanto previsto all'Art. 66. - "**Prestazioni garantite**";
- h. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di *Quadra* e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto all'Art. 66. - "**Prestazioni garantite**";
- i. relative ai *Sinistri* di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- j. relative ai *Sinistri* causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
- l. le *Controversie* conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
- m. le *Controversie* in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- n. le *Controversie* relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'*Assicurato* o non identificati in *Polizza*;
- o. le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- p. le *Controversie* discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in *Polizza*;
- q. le *Controversie* relative a cariche sociali rivestite dall'*Assicurato*, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
- r. le *Controversie* in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le *Controversie* derivanti da contratto di agenzia;
- s. le *Controversie* di valore inferiore a € 250,00;
- t. le *Controversie* non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 66. - "**Prestazioni garantite**";
- u. le *Controversie* derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
- v. le *Controversie* inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.

Art. 68. - **Massimali e recupero delle somme**

A. Massimale

AXA Assistance gestisce e liquida il *Sinistro di Tutela legale* fino al limite massimo di € 20.000,00 per *Sinistro* e di € 50.000,00 per anno assicurativo. Tali limiti vengono innalzati del 20% qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del *Network* convenzionato di AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un *Sinistro* accaduto nell'ambito della vita privata.

B. Recupero delle Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 69. - **Estensione territoriale**

L'assicurazione è valida per le *Controversie* verificatisi nei *Paesi dell'Unione Europea* e in *Svizzera*.

Sono comunque esclusi dalla copertura di *Polizza* gli oneri di *Assistenza stragiudiziale e giudiziale* per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 70. - **Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia**

Ai fini dell'operatività della *Garanzia*, si precisa che:

- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il *Fatto generatore* della *Controversia* deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di *Danni* per *Fatto illecito* di terzi, il *Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Capitale assicurato* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora coesistano una o più assicurazioni di **Tutela legale** sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 71. - **Obblighi in caso di sinistro**

Quadra per la gestione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance).

L'Assicurato deve denunciare ad:

Inter Partner Assistance S.A.

Rapp. Generale per l'Italia

Gestione *Sinistri Tutela legale* (denominazione commerciale AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Numero Fax +39 06 48 70 326

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della *Controversia*.

In ogni caso deve far pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 72. - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti

Se il *Contraente/Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 73. - Gestione del sinistro e libera scelta del legale

a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del *Sinistro*.

b. Scelta del Legale o del Perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della *Controversia*, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Quadra/AXA Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a AXA Assistance. Qualora la *Controversia* o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un Legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a AXA Assistance; in questo caso, vengono rimborsate all'Assicurato o sostenute direttamente da AXA Assistance, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un Legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che intenda avvalersi del Legale ricompreso fra la rete dei fiduciari di AXA Assistance, può chiedere al nominativo del Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In tal caso il Massimale per *Sinistro* e per anno è innalzato del 20%.

La procura al Legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.

In ogni caso la Garanzia ricomprenderà le spese di un Legale e/o Perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi Legali/Periti.

Non costituisce oggetto di Garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, salvo quanto disposto al punto 10. "spese per domiciliatario" dell'Art. 63. - "Oggetto dell'assicurazione", nello stesso grado di giudizio. La Garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

AXA Assistance, così come Quadra, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti tecnici e Periti.

c. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro Legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance liquida le spese di un solo Legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio AXA Assistance liquida comunque anche le spese del Legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato AXA Assistance rimborsa sia le spese del Legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d. Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i Legali e i Periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo. AXA Assistance, alla definizione della *Controversia*, liquida all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del Massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali Franchigie e Scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

e. Disaccordo fra l'Assicurato e Quadra

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Quadra e/o AXA Assistance, in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del *Sinistro*, Quadra e/o AXA Assistance s'impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la *Controversia*. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Quadra e/o AXA Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Quadra e/o AXA Assistance.

SEZIONE X - PROTEZIONE INCASSI

Art. 74. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra indennizza il mancato introito dell'azienda indicata in *Polizza*, nell'ambito della quale siano utilizzati uno o più dispositivi elettronici *P.O.S. (Point of Sale)*, anche appartenenti a differenti Istituti Bancari eroganti, per effetto della totale e forzata inattività derivante da un *Danno* materiale e diretto, causato da almeno uno degli eventi sotto riportati.

La seguente Garanzia è valida se richiamata in *Polizza* e se è stato pagato il relativo Premio, per:

A. Protezione incassi P.O.S.

Fermo quanto riportato dall'Art. 75. - "**Esclusioni**", *Quadra* riconosce all'Assicurato per ogni giorno lavorativo di forzata e totale inattività dell'azienda/esercizio assicurato, una diaria giornaliera per i *Danni* materiali e diretti a:

a) *Fabbricato e Contenuto* dell'azienda indicata in *Polizza*, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il P.O.S., a seguito degli eventi sotto riportati:

1. **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione** non causati da ordigni esplosivi;
2. **caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o Cose da essi trasportate;
3. **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
4. **urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'Assicurato o agli altri *Addetti*;
5. **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
6. **sviluppo di fumi, gas e vapori**, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito l'attività indicata in *Polizza***;
7. **mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica**, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento **purché conseguenti ad eventi prima indicati**;
8. **fenomeno elettrico** scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
 - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato ;
 - macchinari ed attrezzature facenti parte del Contenuto.

Sono esclusi i *Danni*:

- **causati da usura o da carenza di manutenzione**;
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova**;
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore**;
- **alle lampade elettriche, alle insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili**;
- **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del *Fabbricato***.

9. fenomeni atmosferici quali:

- i. **grandine**, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose poste nelle vicinanze;
- ii. **bagnamento**, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi i *Danni* causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi**;
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali**;
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina**;
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico**;
- **gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve"**;
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione**;
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno**;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i" e "ii";

10. grandine su elementi fragili quali:

- **serramenti, vetrate e lucernari in genere**;
- **Lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica**;

anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, **con esclusione delle Serre e del loro Contenuto**.

11. sovraccarico neve compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei *Locali aziendali* ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

12. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* contenenti le Cose stesse.

Sono esclusi i Danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

13. merci in refrigerazione (mancato freddo), intendendosi per tale evento i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione Interruzione d'esercizio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono esclusi i Danni:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

14. eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i Danni:

- causati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di inondazione o frana;
- di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle *Serre* ed al loro *Contenuto*.

Quadra, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i *Danni* avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, **con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Quadra non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

15. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;

16. rotture per cause accidentali di Lastre ed insegne.

Sono esclusi i Danni:

1. verificatisi in occasione di:
 - riparazione e/o rimozione di *Lastre* ed insegne;
 - operazioni di trasloco;
 - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
2. relativi a *Lastre* ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;
3. subiti da lucernari o da *Lastre* ed insegne aventi valore artistico;
4. subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

b) **Apparecchiature e macchinari dell'azienda indicata in Polizza, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il P.O.S., a seguito degli eventi sotto riportati:**

17. Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;

18. Rovesciamento liquidi, intendendosi per tale evento i *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati.

Sono comunque esclusi:

- i *Danni* derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;
- i *Danni* dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;

- i **Danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
 - i **Danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**
- 19. Imperizia, imprudenza, negligenza, errata manovra,** nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi;
- 20. Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo;**
- 21. Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.**
- Tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso;
- 22. Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse**
- Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'Assicurato.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione X - Protezione Incassi.

Art. 75. - **Esclusioni**

Sono esclusi i *Danni*, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

- a. di **Furto, Rapina**, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 14. - "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 74 - "Oggetto dell'assicurazione";
- c. verificatisi in occasione di **Esplosione** o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- d. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno **Scoppio** o una **Implosione**, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. causati con dolo del *Contraente* o dell'Assicurato, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- g. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- h. causati da gelo;
- i. da avvelenamento del **Bestiame**;
- j. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.
- k. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- l. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle apparecchiature e macchinari;
- m. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- n. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle apparecchiature e macchinari;
- o. in seguito al sostenimento dei costi per:
 - effettuare la manutenzione preventiva;
 - effettuare i controlli di funzionalità;
 - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- p. di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;
- q. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'Assicurato all'atto della stipula della *Polizza*;
- r. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- s. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- t. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- u. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;

- v. ai veicoli a motore;
- w. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
- uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni;
- x. alle seguenti apparecchiature:
- apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- y. sono inoltre esclusi i **Danni**, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i **Danni** a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di **Garanzia** della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei **Danni** e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);
- verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 76. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **Sinistro** l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso a Quadra entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno e deve inoltre fornire dimostrazione delle transazioni effettuate tramite P.O.S.: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 77. - Determinazione dell'ammontare del danno

Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività causato da uno degli eventi previsti all'Art. 74. - "Oggetto dell'assicurazione", Quadra riconosce all'Assicurato una diaria giornaliera, con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00, commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate tramite P.O.S. nei 12 mesi precedenti il Sinistro.

Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua attività in più *Fabbricati*, uno o più dei quali venga colpito da Sinistro, la diaria giornaliera corrisposta sarà commisurata al volume medio giornaliero delle **sole transazioni effettuate tramite P.O.S. presenti all'interno del Fabbricato/ dei Fabbricati colpito/i da Sinistro**.

Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua Attività da un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti il Sinistro, per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, la diaria giornaliera sarà commisurata al volume medio giornaliero calcolato a partire dalla data di apertura dell'Attività.

Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua Attività con periodicità stagionale, intendendosi per tale quella che comporti un periodo di inattività superiore a 2 mesi consecutivi, il **Sinistro derivante da uno degli eventi previsti all'Art. 74. - "Oggetto dell'assicurazione"** è indennizzabile a condizione che sia avvenuto durante il periodo di attività dell'azienda/esercizio assicurato. Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, la diaria giornaliera sarà commisurata al volume medio giornaliero riferito al periodo di effettiva Attività nell'ambito dei 12 mesi precedenti il Sinistro.

La diaria giornaliera è calcolata secondo un meccanismo a scaglioni che si basa sulle seguenti fasce di transato:

- a. I fascia di transato fino a € 50,00 al giorno: viene corrisposto un Indennizzo pari ad € 50,00 giornalieri;
- b. II fascia di transato da € 50,00 a € 180,00 al giorno: viene corrisposto l'Indennizzo previsto dal precedente punto a. (€ 50,00) a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 50% della parte residuale tra l'incasso medio giornaliero e quanto corrisposto al punto a;
- c. III fascia di transato superiore a € 180,00 al giorno: viene corrisposto l'Indennizzo previsto al precedente punto a., sommato di un importo pari al 50% della differenza tra il tetto massimo della seconda fascia di transato e quanto corrisposto al punto a. (€ 50,00), a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 20% della differenza tra il transato medio giornaliero e il tetto massimo della seconda fascia di transato (€ 180,00).

La **Garanzia Protezione incassi P.O.S.** è prestata, previa applicazione di una **Franchigia** temporale pari a 3 giorni lavorativi compreso quello del Sinistro, per un periodo non superiore al numero dei giorni indennizzabili indicato in Polizza.

La copertura è prestata fino alla concorrenza dell'Indennizzo determinato secondo le modalità precedentemente indicate e costituisce l'esposizione massima di Quadra per Sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Nessun Indennizzo sarà effettuato a termini della presente Garanzia se l'Assicurato viene posto in liquidazione o amministrazione controllata o cessa definitivamente l'Attività svolta anche se a seguito di un Sinistro.

Art. 78. - **Perizia contrattuale**

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 79. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Art. 79. - **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *Sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 76 - "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Art. 77, - "Determinazione dell'ammontare del danno";
4. procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 80. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

Il Contraente (o l'Assicurato) che esageri dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulti, sottragga o manometta Cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o faciliti il progresso di questo, **perde il diritto all'Indennizzo**.

Art. 81. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del *Danno*, Quadra è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 82. - **Rivalsa**

Quadra si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art.1916 c.c.

SEZIONE XI - INCENDIO

Art. 83. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi - **esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione** - ed anche se causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Fabbricato

B. Contenuto

Fermo quanto riportato dall'Art. 86. - “**Esclusioni**” e fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato* e *Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione** non causati da ordigni esplosivi;
2. **caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o Cose da essi trasportate;
3. **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
4. **urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'*Assicurato* o agli altri *Addetti*, dipendenti o *Collaboratori* dell'*Assicurato*;
5. **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre chedetti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
6. **sviluppo di fumi, gas e vapori**, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**;
7. **mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica**, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**;
8. **fenomeno elettrico** scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
 - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
 - macchinari ed attrezzature facenti parte del *Contenuto* assicurato.

Sono esclusi i Danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle *Insegne* luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.

Relativamente al fenomeno elettrico, *Quadra* non pagherà somma superiore al 5% del *Capitale assicurato* per l'*Incendio del fabbricato* e per l'*Incendio del contenuto*, con il limite massimo di € 5.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 300,00 che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

L'assicurazione è prestata a *Primo rischio assoluto*; pertanto, in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;

9. fenomeni atmosferici quali:

- i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi i Danni:

a. causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. “sovraccarico neve”;

- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti “i” e “ii”;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *Tetto* o dalle pareti;
- *Lastre* di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 10. “grandine su elementi fragili”;
- serre ed al loro *Contenuto*, salvo quanto indicato al punto 6. “*Danni alle serre per eventi atmosferici*” dell'Art. 85. - Settore agricoltura, tende esterne e tende frangisole;
- granaglie sullo stelo, a piante e colture.

Relativamente ai fenomeni atmosferici:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'*Indennizzo* dovuto con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al 70% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

10. grandine su elementi fragili quali:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- *Lastre* di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, con esclusione delle Serre e del loro *Contenuto* salvo quanto indicato al punto 6. “*Danni alle serre per eventi atmosferici*” dell'Art. 85. - Settore agricoltura.

Relativamente alla grandine su elementi fragili:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di € 500,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 15.000,00.

11. sovraccarico neve compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei locali aziendali ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Sono esclusi i *Danni* causati:

- ai *Fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*;
- ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente *Garanzia*) ed al loro *Contenuto*;
- alle *Serre*, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro *Contenuto*;
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, da qualunque causa prodotto.

Relativamente al sovraccarico neve:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'*Indennizzo* medesimo con il minimo di € 1.000,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, un importo superiore al 50% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite di € 150.000,00 per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo.

12. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* assicurati o contenenti le Cose stesse.

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente ai *Danni* derivanti da fuoriuscita di acqua condotta:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di € 250,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore ad € 150.000,00.

13. ricorso terzi.

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni* diretti cagionati alle Cose di terzi da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi. **L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di Attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo Sinistro, del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.**

Sono esclusi i *Danni*:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, *Addetti*, clienti e fornitori dell'Assicurato stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Quadra, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate all'Art. 164. - "Gestione delle vertenze".

Relativamente al ricorso terzi:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari ad € 1.000,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, un importo superiore al 20% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 500.000,00 per *Sinistro*.

14. Danni indiretti (interruzione d'esercizio)

Nel caso di forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato, causata da *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, *Quadra* riconosce all'Assicurato una diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i *Danni* conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria relativo ai primi 7 giorni lavorativi, compreso quello del *Sinistro*.

La presente copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

15. merci in refrigerazione (mancato freddo)

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione XI - Incendio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono esclusi i *Danni*:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La copertura ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa pari o superiore a 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato, *Quadra* non risponde dei *Danni* per le merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Quadra non pagherà somma superiore ad € 10.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 1.000,00.

16. eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di inondazione o frana;
- di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle *Serre* ed al loro *Contenuto*.

Quadra, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i *Danni* avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Quadra non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Relativamente agli eventi sociopolitici e dolosi:

- il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 25% dell'*Indennizzo* dovuto con il minimo di € 5.000,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 50% del *Capitale assicurato*, rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

17. anticipo indennizzi

L'*Assicurato* ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto **fino al massimo del 50% dell'importo** ragionevolmente presumibile del *Sinistro* stesso a **condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.**

L'obbligazione di *Quadra* dovrà essere soddisfatta **entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 88. - "Obblighi in caso di sinistro".** Il pagamento definitivo dell'*Indennizzo* sarà effettuato **entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale.** Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'*Indennizzo*, **l'Assicurato o il Contraente devono esibire a Quadra i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c.** Verificata l'operatività della *Garanzia*, valutato il *Danno* e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'*Indennizzo*, *Quadra* provvede al pagamento definitivo dello stesso **entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.** Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *Sinistro* non sia stato causato da dolo dell'*Assicurato* medesimo o dal *Contraente*.

18. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza* e nel rispetto dei *Capitali assicurati* la Società indennizza:

- a) i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i *Danni* derivanti dagli eventi prima indicati;
- b) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* a termini di *Polizza*;
- c) le spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.
Agli effetti del presente punto c):
 - il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari ad € 150,00;
 - in nessun caso *Quadra* pagherà somma maggiore di € 3.500,00, per uno o più *Sinistri* che avvengano nel periodo di assicurazione;
- d) le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito.
La copertura è prestata entro il limite del 1% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 3.500,00 per *Sinistro*;
- e) le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti.

Sono esclusi i *Danni*:

- verificatisi in occasione di:
 - riparazione e/o rimozione di *Lastre* ed insegne;
 - operazioni di trasloco;
 - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
- relativi a *Lastre* ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;
- subiti da lucernari o da *Lastre* ed insegne aventi valore artistico;
- subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le rigature, scheggiature e screpolature delle *Lastre* ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.

Agli effetti del presente punto e):

- *Quadra* non pagherà somma superiore ad € 3.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo;
- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 250,00;
- *Quadra* indennizza altresì i *Danni* alle Cose assicurate causati da rottura di *Lastre* o insegne assicurate fino alla concorrenza del 15% dell'*Indennizzo* liquidato per le *Lastre* danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo;
- la copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

- f) la perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un massimo di 3 mensilità per *Sinistro* e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una *Franchigia* di € 150,00, per ciascun *Sinistro*.

Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

C. Rischio locativo

Quadra, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. qualora il *Capitale assicurato* a questo titolo risultasse inferiore al valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini di *Polizza*.

Art. 84. - Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Incendio del contenuto indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

1. Merci presso terzi

Le *Garanzie* prestate dalla presente *Polizza* si estendono alle merci di proprietà dell'Assicurato, quando queste si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere e mostre, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, alle quali l'Assicurato partecipi in qualità di espositore.

Quadra non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto con il massimo di € 40.000,00.

2. Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere

Denaro, valori, gioielli, preziosi e pellicce verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, verranno invece indennizzati fino alla concorrenza del 20% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, verranno indennizzati fino alla concorrenza del 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.

3. Universalità

Qualora con la presente *Polizza* venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso, se una determinata Cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci della presente *Polizza*, in caso di *Sinistro* la cosa o l'oggetto verranno attribuiti all'Incendio del contenuto.

4. Contenuto all'aperto

Relativamente all'Incendio del contenuto i macchinari e le merci, si intendono in *Garanzia* in conseguenza di

un *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione XI - Incendio, anche se tali Cose si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture. **Quadra non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore ad € 100.000,00.**

5. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

6. Contenuto delle Dipendenze

Si intendono assicurate **entro il 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**, le Cose costituenti il *Contenuto*, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui *Attività* di vendita.

Art. 85. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione di *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

a. Settore Agricoltura

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del **Capitale assicurato**, la *Garanzia Incendio del contenuto* comprende:

1. Perdita Bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Bestiame* assicurato - sia sottotetto che all'aperto, **entro i confini dell'azienda agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono** - causati da:

- a. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento, **a condizione che tale apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo**;
- c. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato**;
- d. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
- e. asfissia e/o intossicazione derivanti da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di *Incendio*, *Scoppio* o *Esplosione* che abbia colpito le Cose assicurate; folgorazione del *Bestiame* per effetto di guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

***Quadra* non pagherà somma superiore al 40% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 30.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo e di € 2.000,00 per singolo capo.**

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 500,00.

2. Danni al Foraggio compresa autocombustione e fermentazione

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Foraggio* assicurato - posto sottotetto ai *Fabbricati* nonché all'aperto - **purché entro i confini dell'azienda agricola assicurata**, causati da:

- a. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. azione del fumo sui raccolti immagazzinati, **se c'è stato *Incendio* o principio di *Incendio***;
- c. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso di un apparecchio di riscaldamento conseguente ad una rottura accidentale, **a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo**;
- d. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato**;

- e. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
- f. autocombustione spontanea e/o fermentazione anormale, anche senza sviluppo di fiamma, che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

Quadra non pagherà somma superiore al 25% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

3. Danni alle coltivazioni

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti, sia sottoserra che a pieno campo:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale e definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

causati da:

- a. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. fumo;
- c. urto di veicoli, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato.

Sono in ogni caso escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 1.500,00.

4. Danni da spargimento di liquidi

Quadra indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i Danni arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

Sono esclusi i Danni:

- a. da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione.

Quadra non pagherà somma superiore al 25% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 500,00.

5. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una struttura agrituristica, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto*, la *Garanzia Incendio* comprende:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi *Denaro* e *valori* in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - **con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**
- b. *Denaro* e *valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura agrituristica, **con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro;**
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva **con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

Resta escluso il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto.

6. Danni alle Serre per eventi atmosferici

Quadra, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 9. "fenomeni atmosferici" e 10. "grandine su elementi fragili", indennizza i Danni materiali e diretti alle Serre:

- con copertura in vetro;
- con copertura in plastica rigida;

ed al loro *Contenuto*, causati da:

- a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

- b. bagnamento, verificatosi all'interno delle Serre a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Quadra pagherà:

- per le Serre con copertura in vetro ed al loro **Contenuto**, una somma non superiore al 10% del **Capitale assicurato** per l'Incendio del fabbricato, per uno o più **Sinistri** nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per **Sinistro** e per anno assicurativo, previa applicazione di una **Franchigia** pari ad € 1.500,00.
- per le Serre con copertura in plastica rigida ed al loro **Contenuto**, una somma non superiore al 20% del **Capitale assicurato** per l'Incendio del fabbricato, per uno o più **Sinistri** nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00 per **Sinistro** e per anno assicurativo, previa applicazione di una **Franchigia** pari ad € 1.500,00.

b. Settore Turismo e ristorazione

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un albergo, pensioni, B&B, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e **nei limiti del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto**, la *Garanzia Incendio* comprende:

1. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B

La copertura si intende operante per:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi *Denaro* e *valori* in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - **con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**
- b. *Denaro* e *valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura **ricettiva, con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro;**
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva **con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

Resta escluso il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

c. Settore Commercio

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

1. Danni da esercizio di commercio ambulante

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'*Attività* di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (**esclusi quelli all'ingrosso**). Le merci, l'arredamento e le attrezzature relative all'*Attività* esercitata, comprese **nell'Incendio del contenuto**, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal *Contraente/Assicurato* per effettuare tale *Attività*. **Sono comunque esclusi i Danni all'automezzo stesso e i Danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.** Non verranno indennizzati in alcun caso i **Danni** attribuibili direttamente o indirettamente ai punti 9. "fenomeni atmosferici", 10. "grandine su elementi fragili", 11. "sovraccarico neve" e 16. "eventi sociopolitici e dolosi".

2. Perdita Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Quadra, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i *Danni* direttamente causati dalla distruzione delle *Fustelle farmaceutiche*.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 7.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

d. Settore Industria e Artigianato

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

1. Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia

A parziale deroga della definizione *Contenuto*, la copertura assicurativa si intende operante anche per i veicoli e/o natanti iscritti al PR.A. per quelle tipologie di *Attività* (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, attività di allestimento di veicoli o camper, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia, a condizione che gli stessi siano ricoverati all'interno dei *Fabbricati* indicati in Polizza e non siano riposti all'aperto.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XI - Incendio.

Art. 86. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 16. - "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 83 - "Oggetto dell'assicurazione";
- b. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate;
- d. di smarrimento o di *Furto* delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o una *Implosione*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 14. "*Danni* indiretti (interruzione d'esercizio)";
- g. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- h. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- i. causati da gelo;
- j. da avvelenamento del *Bestiame*;
- k. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 87. - Operatività della garanzia

Le condizioni ed i *Premi* dell'assicurazione della presente Sezione XI - Incendio, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*" circa la circostanza che:

- a. i *Fabbricati* assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del *Tetto*, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali *Incombustibili*. Nei *Fabbricati* a più piani è tollerata la struttura portante del *Tetto* in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il *Tetto*.
- b. nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:
 - 1 Kg di *Esplosivi*;
 - 750 Kg di *Merci speciali* ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
 - 150 Kg di *Inflammabili* destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;
- c. nei *Fabbricati* assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club. Non si tiene conto di *Inflammabili* posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di *Inflammabili* nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in *Fabbricati* separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di *Esplosivi*, *Inflammabili* e *Merci speciali* esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

Art. 88. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente*, deve darne avviso a *Quadra* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o il *Contraente* sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del *Danno*, le tracce ed i residui del *Sinistro* e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'*Assicurato* (o il *Contraente*) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del *Danno*: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 89. - **Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio**

La liquidazione dei *Danni* viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) **Fabbricati**, per il caso di:

- **Danno parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di *Fabbricato* danneggiato, **dedotto il valore dei residui**.
- **Danno totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il *Fabbricato* distrutto, **dedotto il valore dei residui**.

b) **macchinari, mobilio ed arredamento ed apparecchiature**, nel caso di:

- **Danno parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del *Sinistro*, **dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite**.
- **Danno totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, **dedotto il valore dei residui**.

Qualora l'*Assicurato* entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'*Indennizzo* determinato secondo il valore al momento del *Sinistro*.

Agli effetti dell'*Indennizzo*, resta convenuto che **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato*, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.**

L'*assicurazione* in base al *Valore a nuovo* riguarda soltanto *Fabbricati*, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in stato di attività.

Art. 90. - **Determinazione dell'ammontare del danno per merci**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del *Sinistro*, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del *Sinistro*, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dall'*assicurato* e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'*acquirente* finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del *Sinistro*, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1., **dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 2. e 3.).

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 95. - **"Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo"**.

Art. 91. - **Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del *Danno* si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 92. - **Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni**

Si stima:

- a) **per la produzione**, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato dalla quantità della produzione perduta;
- b) **per l'impianto**, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del *Danno* si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva. L'ammontare dell'*Indennizzo* si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

Art. 93. - **Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
2. il valore delle Cose illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
3. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle Cose stimato al punto 1., **dedotto il valore delle Cose illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 2. e 3.).

Art. 94. - **Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"**

L'*Indennizzo*, in caso di danneggiamento o distruzione di "Cose particolari", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'Indennizzo sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del Sinistro.

Art. 95. - **Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**

Relativamente alle *Garanzie Incendio del fabbricato* e *Rischio locativo*, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area.

Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per la integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*.

Art. 96. - **Assicurazione a Primo rischio assoluto**

L'assicurazione, **ad eccezione delle *Garanzie Incendio del fabbricato* e *Rischio locativo***, è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 97. - **Perizia contrattuale**

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due *Periti*, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali *Periti*, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 98. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Art. 98. - **Mandato dei Periti**

I *Periti* devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *Sinistro*;
 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* (o il *Contraente*) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 88. - "Obblighi in caso di sinistro";
 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose assicurate*, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 89., 90., 91., 92., 93., 94. - "Determinazione dell'ammontare del danno";
 4. procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai *Periti* concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un *Perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *Periti* nel verbale definitivo di perizia. I *Periti* sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

SEZIONE XII - FURTO E RAPINA

Art. 99. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti al *Contenuto* assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, **nei limiti del Capitale assicurato e nelle ubicazioni indicate in Polizza, anche se di proprietà di terzi.**

L'assicurazione è operante **esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.**

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio, per:

A. Furto e rapina

Fermo quanto riportato dall'Art. 103. - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, **purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 106. - "Mezzi di protezione e chiusura"**;
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate senza Scasso, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico **(tra le ore 8.00 e le 24.00)**, in presenza di *Addetti* all'esercizio.

2. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La **Garanzia Furto e rapina** è valida anche se il *Furto* e la *Rapina* sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:

- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le Cose assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei *Fabbricati* contenenti le Cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'Assicurato in via temporanea

Art. 100. - **Condizioni particolari sempre valide ed operanti**

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la **Garanzia Furto e rapina** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide ed operanti, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105., salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

1. Infedeltà dei dipendenti

Quadra indennizza la perdita relativa a *Denaro* e *valori* di proprietà dell'Assicurato, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti **a condizione che:**

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso **siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato **entro il termine di un anno dalla consumazione.**

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, *Quadra* risponderà **solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, *Quadra* risponderà **unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.**

La copertura è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari ad € 500,00, un limite d'Indennizzo massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

2. Portavalori

Quadra assicura il risarcimento della perdita dei *Valori*, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in *Polizza*, in conseguenza di:

- *Scippo*;
- *Rapina*;
- *Furto* in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *Furto* con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori**;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi *Familiari* o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

3. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati, Fissi ed infissi* in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*

Quadra indennizza i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati, Fissi ed infissi* (esclusi macchinari e merci posti all'aperto) in occasione di:

- *Furto*,
- tentato *Furto*,
- *Rapina*

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

4. *Furto e rapina* di merci e macchinari presso terzi

Quadra indennizza il *Furto e rapina* di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, **nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.**

La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

5. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)

Quadra indennizza le spese relative ad eventuali *Infortuni* subiti dal titolare, *Familiari* o dipendenti nel corso di uno *Scippo* o *Rapina* indennizzabili a termine di *Polizza*.

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari ad € 500,00 ed un limite d'*Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

6. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.**

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al *Sinistro* e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

7. Cose all'aperto

Relativamente ai macchinari e alle merci la *Garanzia Furto e rapina* sono operanti anche se tali Cose si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro **alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza**) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni.

La copertura opera a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento ed è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, ed un limite d'*Indennizzo* massimo del 20% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

Art. 101. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105., salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Furto del Bestiame

La *Garanzia* è estesa al *Furto del Bestiame* quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati* nonché all'aperto in appositi recinti, **purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento.**

La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.

2. Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Le *Garanzia* comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, **esclusi Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere**).

La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;

- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**

La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo:

- i veicoli a motore dei clienti **escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.**

La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

b. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Commercio, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Quadra indennizza i *Danni da Furto* alle Fustelle, custodite nella farmacia assicurata.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00 e un limite d'*Indennizzo* di € 7.500,00 per *Sinistro*.

c. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B

Le *Garanzia* comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, **esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere**).

La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;

- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**

La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo;

- i veicoli a motore dei clienti **escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.**

La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

Art. 102. - Limiti di indennizzo

La *Garanzia* assicurativa, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con i seguenti limiti d'*Indennizzo*, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

- **Contenuto delle Dipendenze**

Le Cose costituenti il *Contenuto* si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'Attività assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettuino Attività di vendita.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00 e con il massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

- **Denaro e valori ovunque riposti**

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 500,00 e il limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.

- **Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o Cassaforte a mobile o Armadio corazzato**

La copertura è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 500,00 e il limite di *Indennizzo* di € 2.500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.

- **Furto e Rapina di Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte**

La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00 e con il massimo del 15% del *Capitale assicurato*.

- **Rapina di oggetti personali (esclusi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari o dipendenti purché avvenuta all'interno dei locali.**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 500,00 e con il limite di *Indennizzo* pari ad € 1.000,00 per persona e di € 3.000,00 per anno assicurativo.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XII - Furto e rapina.

Art. 103. - **Esclusioni**

Quadra non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole *Garanzie*, i *Danni*:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave:
 - dall'Assicurato, dal *Contraente* o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il *Contraente*, con il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il *Contraente*, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 99. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
 - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 99. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
 - da persone legate all'Assicurato od al *Contraente*, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d. indiretti;
- e. causati alle Cose assicurate da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;
- f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- g. ai beni in leasing, *Gioielli e Preziosi*;
- h. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Art. 104. - **Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato**

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile, siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Art. 105. - **Scoperti**

La *Garanzia* Furto e rapina, è prestata con l'applicazione dello *Scoperto* del 25% con il minimo di € 1.500,00 salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

In caso di *Furto* avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 99. - "Oggetto dell'assicurazione" ai punti a), b), c) e d), se i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da uno dei seguenti impianti di allarme:

- *Impianto di allarme antifurto* con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000 installati da ditta qualificata,

la copertura Furto e rapina sarà prestata senza l'applicazione dello *Scoperto* ma con una *Franchigia* pari a € 1.000,00 a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone.

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'*Impianto di allarme I.M.Q.* e/o nebbiogeno, *Quadra* corrisponderà l'importo liquidato a termini di *Polizza* sotto deduzione di uno *Scoperto* del 25% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 106. - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose assicurate*, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose assicurate* violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *Quadra* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni di Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

Art. 107. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* (od il *Contraente*) deve:

- a. darne avviso a *Quadra* entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive;
- b. fornire a *Quadra* entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle *Cose* rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
- c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle *Cose* rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di *Quadra* in ragione della proporzione intercorrente tra il *Capitale assicurato* e quello che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del *Danno*, dovesse superare il *Capitale assicurato* e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che *Quadra* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'*Assicurato* o il *Contraente* deve altresì:

- a. conservare fino ad avvenuta liquidazione del *Danno* tanto le *Cose* non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *Indennizzo*;
- b. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle *Cose* preesistenti al momento del *Sinistro* oltre che della realtà e dell'entità del *Danno*; tenere a disposizione di *Quadra* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che *Quadra* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- c. presentare, a richiesta di *Quadra*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al *Sinistro*.

Art. 108. - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

L'assicurazione è prestata nella formula a *Primo rischio assoluto*.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro* - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di *Quadra* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 109. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

L'Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del *Danno*, occulti, sottragga o manometta Cose non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'Indennizzo**.

Art. 110. - **Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* ed i **relativi limiti di Indennizzo** si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora, a seguito del *Sinistro* stesso, *Quadra* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

Art. 111. - **Recupero delle cose rubate**

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a *Quadra* appena ne ha avuto notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà di *Quadra*, se questa ha indennizzato integralmente il *Danno*, **salvo che l'Assicurato rimborsi a Quadra l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime**. Se invece *Quadra* ha indennizzato il *Danno* solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate **previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Quadra per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Quadra e l'Assicurato**. Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, **Quadra è obbligata soltanto per i Danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro**. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a *Quadra* le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, **salvo il diritto di Quadra di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto**.

Art. 112. - **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. *Quadra*, **salvo diversa pattuizione**, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire a *Quadra* l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

Art. 113. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del Danno, Quadra è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

SEZIONE XIII -ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS

Art. 114. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali e diretti alle apparecchiature e ai macchinari - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, che possono subire secondo il principio "**All risks**", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 115. - "**Esclusioni**".

La seguente **Garanzia** è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Elettronica e guasti macchine

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 115. - "**Esclusioni**", sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in *Polizza*:

1. **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, fumo**

2. **Furto**

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili **purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto richiesto dall'Art. 116. - "Mezzi di protezione e chiusura"**.
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate **senza Scasso** con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superficie acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico **(tra le ore 8.00 e le 24.00)** in presenza di *Addetti* all'esercizio;

3. **Rapina**

La copertura è operante se avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

4. **Fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine**

5. **Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con lo **Scoperto 25% con il minimo € 500,00**;

6. **Rovesciamento liquidi**

Quadra risponde dei *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati. **Sono comunque esclusi:**

- i *Danni* derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;
- i *Danni* dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i *Danni* di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i *Danni* causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;

7. **Fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna**

La *Garanzia* comprende i *Danni* da fenomeni elettrici di origine esterna **a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge.**

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con lo **Scoperto 15% con il minimo € 500,00**;

8. **Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi**

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con il **limite di Indennizzo pari al 30% del Capitale assicurato**;

9. **Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo**

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con il **limite massimo del 30% del Capitale assicurato**;

10. Eventi sociopolitici e dolosi

Intendendosi i *Danni* materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con lo **Scoperto del 15% con il minimo € 1.500,00 e con il limite massimo del 60% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**

11. Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate

Tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con **il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per Sinistro;**

12. Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse

Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'*Assicurato*.

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con la **Franchigia di € 250,00, con il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro.**

L'assicurazione è valida per le ubicazioni indicate in **Polizza**, è prestata nella formula a **Primo rischio assoluto** ed è operante **esclusivamente per i rischi ubicati in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.** La **Garanzia Elettronica e guasti macchine** è prestata con l'applicazione di una **Franchigia di € 500,00** salvo i casi in cui sono previsti **Franchigie e Scoperti** specifici. Relativamente alle Cose assicurate, per le quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione, le *Garanzie* di *Polizza* saranno prestate previa applicazione di uno **Scoperto pari al 25% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIII - Elettronica e guasti macchine.

Art. 115. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*:

- a. causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente* dei loro *Familiari* e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c. causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
- d. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
- e. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- g. in seguito al sostenimento dei costi per:
 - effettuare la manutenzione preventiva;
 - effettuare i controlli di funzionalità;
 - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- h. di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;
- i. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*;
- j. causati da smarrimenti ed ammanchi;
- k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- l. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m. indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- n. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- o. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;

- p. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- q. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- r. ai veicoli a motore;
- s. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
 - uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- t. alle seguenti apparecchiature:
 - apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- u. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);
 verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 116. - **Mezzi di protezione e chiusura**

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *Quadra* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

Art. 117. - **Cose di proprietà di terzi**

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, sempre che siano in locazione, noleggio o comodato. In caso di *Sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi a cura di *Quadra* e del *Contraente*) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Quadra*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 118. - **Conservazione delle cose assicurate**

Le *Cose* assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali adeguate in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anomale o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non rispondenti alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 119. - **Ispezione delle cose assicurate**

Quadra ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 120. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *Quadra* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *Quadra* ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c;
- b. darne avviso a *Quadra* **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il *Contraente* deve altresì:

- c. in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina* o *Sinistro* presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del *Danno*. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Quadra*;
- d. conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del *Danno* senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; *Quadra* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di *Quadra*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'*Indennizzo*;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a..

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *Quadra*, lo stato delle Cose non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai *Danni* di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 121. - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

La determinazione del *Danno* viene eseguita secondo le norme che seguono:

- a. Nel caso di *Danno* suscettibile di riparazione:
 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, valutate secondo i costi al momento del *Sinistro*;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dei residui delle parti sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a1. defalcato dell'importo come a2. a meno che *Quadra* non si avvalga della facoltà di cui al punto d. dell'Art. 120. - "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a1..

- b. Nel caso di *Danno* non suscettibile di riparazione:
 1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* dell'impianto o apparecchio colpito dal *Sinistro* stesso;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b1., defalcato dell'importo stimato come b2..

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- i. **i *Danni* si siano verificati entro i 2 anni successivi a quello di costruzione;**
- ii. **il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;**
- iii. **il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.**

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti "i." e "ii." ed almeno una delle condizioni previste dal punto "iii.", si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b3., defalcato dell'importo stimato come b4.

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a., eguagliano o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come b. (stima b1. - b2. oppure b3. - b4. a seconda del caso). *Quadra* ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate, **col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro***, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da *Quadra* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale

nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 122. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

Il *Contraente* (o l'*Assicurato*) che esageri dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiarando distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occultando, sottraendo o manomettendo Cose salvate, adoperando giustificazioni, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterando dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilitando il progresso di questo, **perde il diritto all'Indennizzo**.

Art. 123. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, Quadra è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 124. - **Rivalsa**

Quadra si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c.

SEZIONE XIII - ENERGIE RINNOVABILI

Art. 125. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso *Furto*, *Rapina*, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico* e/o *solare termico* può subire secondo il principio “*All risks*”, salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 127. - “Esclusioni”.

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il *Contraente* dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della *Polizza*.

La *Garanzia* è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Energie rinnovabili

1. Danni diretti

Quadra si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

Quadra indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle Cose assicurate e danneggiate a seguito di *Sinistro* *indennizzabile* a termini della presente *Garanzia* e fino alla concorrenza massima del 5% dello stesso, con il limite di *Indennizzo* di € 10.000,00 per *Sinistro*.

Si intendono compresi anche i:

1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

Estensione ai *Danni* indiretti

Quadra indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia* **Danni Diretti**, che abbia colpito gli impianti assicurati.

Art. 126. - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti

Relativamente ai *Danni* diretti *All risks*, per ciascun *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, pari al 5% con il minimo di € 1.500,00, salvo quanto previsto nei successivi punti:

1. Furto, Rapina ed atti di terzi

Relativamente ai *Danni* di *Furto*, *Rapina* ed atti di terzi (compresi gli atti vandalici), il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.

Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:

- 50% del *Capitale assicurato* per i pannelli totalmente integrati;
- 40% del *Capitale assicurato* per i pannelli parzialmente integrati;
- 30% del *Capitale assicurato* per i impianti a terra e quelli non integrati;

2. fenomeni atmosferici

Relativamente ai *Danni* da fenomeni atmosferici, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.

Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:

- 40% del *Capitale assicurato* per vento e sovraccarico neve;
- 70% del *Capitale assicurato* per altri eventi atmosferici;

3. franamento, smottamento del terreno

Relativamente ai *Danni* causati da franamento, smottamento del terreno, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo

dell'Assicurato stesso con un **limite massimo di Indennizzo del 40% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

4. guasti e/o fenomeno elettrico

Relativamente ai **Danni** causati da guasti e/o fenomeno elettrico, il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato:

- per gli impianti per i quali non siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 2.500,00, con il limite del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**
- per gli impianti per i quali siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 30% con il minimo di € 5.000,00 con il limite del 20% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

Relativamente ai **Danni** indiretti:

- **per impianti dotati di Telecontrollo:**
il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato, per singolo **Sinistro**, **previa detrazione di 3 giorni di Franchigia e per un periodo massimo di Indennizzo di 60 giorni al netto della stessa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del Sinistro;**
- **per impianti non dotati di Telecontrollo:**
verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto una **somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini per i Danni diretti All risks per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIV - Energie rinnovabili.

Art. 127. - Esclusioni

Sono esclusi i **Danni**:

1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da *Esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
4. causati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti Legali o dei soci;
5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
10. subiti durante il trasporto;
11. di natura estetica che non siano connessi con **Danni** indennizzabili;
12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
13. dovuti a difetti di rendimento;
14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;
16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e **Danni** correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
20. connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate;
21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei **Danni** e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera; verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;

23. Quadra, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:

- conduttori esterni alle Cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:

24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'Attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;

25. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

26. penali o indennità o multe dovute a terzi;

27. giornate di sospensione dell'Attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato;

28. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore;
- scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 128. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'Assicurato devono:

- a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *Quadra* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *Quadra* secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
- b. avvisare *Quadra* **entro 3 giorni da quando si è verificato ed è venuto a conoscenza del *Sinistro***, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c. in caso di *Furto* o *Rapina*, o *Incendio* o di *Sinistro* presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *Sinistro* e l'ammontare approssimativo del *Danno*; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Quadra*;
- d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del *Danno*, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del c.c.)

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *Quadra*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'Assicurato, non avvenisse **entro 10 giorni dall'avviso** di cui al punto b., il *Contraente* e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *Sinistro*, l'Assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 129. - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da *Quadra* e l'altro dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 130. - **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del *Contraente*" ed accertare se, al momento del *Sinistro*, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c. verificare se il *Contraente* e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 128. - "**Obblighi in caso di sinistro**";
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione

di cui agli Artt. 131. e 132. - **“Determinazione dell’ammontare del danno”**;

e. stimare e liquidare il *Danno* in conformità alle disposizioni di *Polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 131. - Determinazione dell’ammontare del danno per i danni diretti All risks

La determinazione del *Danno* viene eseguita **separatamente per ogni singola cosa assicurata** secondo le norme che seguono:

a. in caso di **Danno suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell’impianto);

1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
2. si stima il valore ricavabile dei residui al momento del *Sinistro*.

L’ammontare del *Danno* sarà uguale all’importo stimato come in 1., diminuito dell’importo come in 2.

b. in caso di **Danno non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell’impianto):

1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i. il *Danno* si sia verificato **entro 5 anni dalla data dell’ultimo collaudo dell’impianto**;
- ii. il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi dalla data del *Sinistro***;
- iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’intero impianto/dell’elemento costitutivo dell’impianto/dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

L’ammontare del *Danno* sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo.

2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto “i”, del punto “1” e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto “iii”. si applicano le norme che seguono:

- 1) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L’*Indennizzo* massimo sarà pari all’importo stimato come 1), diminuito dell’importo stimato come 2).

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Quadra, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il *Danno*, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all’Assicurato.

Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 133. - “Assicurazione parziale” in caso di *Danno* non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell’impianto).

Art. 132. - Determinazione dell’ammontare del danno per i danni indiretti

1. Per gli impianti **dotati di sistema di Telecontrollo**, si procede alla determinazione dell’*Indennizzo* secondo le norme seguenti:

- a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *Sinistro*, con l’impianto regolarmente funzionante;
- b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
- c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
 - ii. il valore dell’incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d. l’*Indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti “i” e “ii”, moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in *Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *Indennizzo*, l’*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’*Attività* dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell’*Indennizzo* da parte di *Quadra* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l’*Assicurato* è tenuto alla restituzione a *Quadra* dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti **non dotati di sistema di Telecontrollo**, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini dei *Danni* diretti *All Risks* verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una **somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini delle predette Garanzie per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00.**

Art. 133. - Assicurazione parziale

L'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova uguale verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che **non si applicherà alcuna riduzione se il Valore a nuovo non ecceda il Capitale assicurato in misura superiore al 20%.**

Se il Valore a nuovo eccede il Capitale assicurato in misura superiore al 20% il capitale di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula.

SEZIONE XV - ASSISTENZA AI LOCALI

Premessa

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da Quadra a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, **per la richiesta di Prestazioni di assistenza.**

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

Le prestazioni garantite da Quadra saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.

Le Prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente.

Le Prestazioni di assistenza valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

Art. 134. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce, nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, le seguenti prestazioni:

A. Assistenza ai locali

1. Pronto intervento nei locali

In caso di *Sinistro* nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, che comporti l'intervento urgente di un artigiano (ad esempio elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) AXA Assistance, a seguito di esplicita richiesta dell'Assicurato, provvede ad inviare tempestivamente un fornitore del proprio *Network* che effettuerà gli interventi necessari a gestire l'emergenza.

Le spese dell'intervento di Assistenza verranno sostenute direttamente da Quadra per quanto previsto in *Polizza* e sulla base delle limitazioni previste dalle singole *Garanzie*. Le spese non indennizzabili sono a carico del *Contraente*.

a) Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutto il *Locale aziendale* per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, AXA Assistance invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

Quadra prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione AXA Assistance.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del *Contraente*;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

b) Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nei *Locali aziendali* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nei *Locali aziendali* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Assistance invierà un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

Quadra prende a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali del *Contraente*;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per *Danni* causati dal gelo.

c) Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui a seguito di:

- *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, **purché non elettronica** non sia possibile entrare nei *Locali aziendali*;
- *Furto* tentato o consumato, *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* la funzionalità della porta di accesso ai *Locali aziendali* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

AXA Assistance invierà presso i *Locali aziendali* un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.

Quadra prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

d) Invio di un vetraio

In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dei *Locali aziendali* a seguito di *Furto* o tentato furto, AXA Assistance invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

Quadra terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera **entro il limite di € 500,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

e) Ripristino dell'abitabilità

Qualora, in seguito a un evento riconducibile alla Garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza*, il locale necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, AXA Assistance provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 1000,00 per Sinistro**.

In caso di *Furto* o tentato *Furto*, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *Quadra* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato **entro il limite di € 600,00 per Sinistro**.

f) Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza* si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dei locali aziendali AXA Assistance organizzerà la vigilanza dei locali aziendali mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 10 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *Quadra* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 500,00.

2. Assistenza sanitaria nei locali

Quadra garantisce l'Assicurato, i dipendenti dell'azienda, i *Collaboratori* e gli stagisti, i *Visitatori/Consulenti*, in caso di *Infortunio* o *Malattia* **presso i locali del Contraente**, durante lo svolgimento della propria *Attività* lavorativa, le seguenti *Prestazioni* di assistenza, **purché richiamate in Polizza**:

a) Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

b) Invio di un medico in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso i *Locali aziendali* (del *Contraente*) qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica sul posto.

c) Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso i *Locali aziendali* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- le *Malattie infettive*, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i *Familiari* dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per *Malattie preesistenti*.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XV - Assistenza ai locali.

Art. 135. - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- e. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Relativamente al punto 2. "Assistenza sanitaria nei Locali", le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- c. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- d. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- e. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Quadra non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.

Quadra non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance.

Art. 136. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

- a. mediante contatto telefonico con AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b. con costi a carico di *Quadra* entro il limite di 3 *Sinistri* per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- c. senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- d. entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da AXA Assistance si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'Assicurato i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 137. - Limitazione del servizio - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, **l'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.**

Per le *Prestazioni di assistenza* ai locali, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate da AXA Assistance che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con AXA Assistance.

Art. 138. - Come attivare le prestazioni Assistenza

1. Come attivare le prestazioni Assistenza

Le *Prestazioni di assistenza* devono essere richieste telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 193 614

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 535

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dei locali assicurati dal *Contraente*;
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare Assistenza immediatamente, il *Contraente* sarà richiamato **entro le successive 8 ore lavorative**.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad AXA Assistance, devono essere effettuate in forma scritta.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 139. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art. 140. - Effetto, durata e disdetta del contratto

Fermi i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 17. e 28. - “**Termini di carenza**”, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c., in senso più favorevole al *Contraente*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 141. - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 140. - “**Effetto, durata e disdetta del contratto**”, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui *Quadra* ha raccolto la volontà del *Contraente* di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del *Contraente* al pagamento del *Premio*, *Quadra* garantisce all'*Assicurato* le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al *Contraente* dalla legge. Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei **14 giorni** successivi al ricevimento del presente *Fascicolo Informativo*, comunicando a *Quadra* la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *Quadra*, attraverso il Numero Verde 800 634 325 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

Quadra rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 142. - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 143. - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono a *Quadra*, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 144. - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta a *Quadra* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Quadra* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 145. - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio *Quadra* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 146. - Esagerazione dolosa del danno

In relazione alla Linea Patrimonio, l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di *Furto*, *Rapina*, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 147. - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da *Quadra*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 148. - **Riduzione dei capitali assicurati**

In caso di *Sinistro*, i Capitali assicurati con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *Quadra* decida, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio*, non goduto - al netto dell'imposta - sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 149. - **Clausola di vincolo**

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la banca vincolataria. La *Garanzia Incendio del fabbricato* della Sezione XI - Incendio si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'*Assicurato* senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'*Assicurato*, *Quadra* ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

Art. 150. - **Cambiamento dell'ubicazione del rischio**

In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto a *Quadra*, **entro le ore 24.00 del 30° giorno** dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto a *Quadra*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 151. - **Validità territoriale**

Fermo le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 152. - **Colpa grave**

L'assicurazione è efficace, salvo che per le Sezioni XII - Furto e rapina ed Energie rinnovabili, anche per i *Danni* determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*; per tutte le Sezioni, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

Art. 153. - **Buona fede**

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte od incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. *Quadra* ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 154. - **Cose di proprietà di terzi**

Sono comprese in *Garanzia* anche le Cose di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentata. In caso di *Sinistro*, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (questa resta, infatti, a cura di *Quadra* e del *Contraente*), né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione, non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 155. - **Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza**

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 156. - **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 157. - **Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Limitatamente ad altre Polizze infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a suo favore.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Per tutte le altre coperture, *Quadra*, **entro 60 giorni dalla comunicazione**, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 158. - **Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto alle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *Quadra* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 159. - **Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto**

Nel caso uno stesso evento, sia coperto contestualmente da più Sezioni, prevarranno le *Garanzie* di *Polizza* più vantaggiose per l'Assicurato in termini di *Franchigie* e *Scoperti*.

Fermo quanto disposto dall'art. 1905 c.c., qualora la copertura, operante secondo il capoverso precedente, non indennizzi interamente il *Danno* subito, i capitali indicati in *Polizza* relative alle altre *Garanzie* eventualmente acquistate, concorreranno all'*Indennizzo* secondo le norme previste dalle rispettive Sezioni.

Art. 160. - **Foro competente**

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 161. - **Legge applicabile**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 162. - **Rinvio alle norme di legge - Glossario**

Il glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione ed inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 163. - **Indicizzazione**

Qualora espressamente indicato in *Polizza*, i *Premi*, le somme e/o i *Capitali assicurati*, i **limiti di Indennizzo e le Franchigie, espressi in cifra assoluta**, relativi alla *Garanzie Incendio del fabbricato/Rischio locativo, Incendio del contenuto, Furto e rapina*, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme.

Le somme e/o i *Capitali assicurati*, i **limiti di Indennizzo e le Franchigie, espressi in cifra assoluta** sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di *Premio* si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il *Premio* vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al *Contraente* di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

In caso di ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, *Quadra* proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Art. 164. - **Gestione delle vertenze**

Quadra assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere a *Quadra* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione **entro il termine di 10 giorni dal ricevimento**, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della *Controversia* e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento la compagnia si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle scadenze previste dalla legge, Quadra si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di *Quadra* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra *Quadra* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. ***Quadra* non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.**

Art. 165. - **Ispezione**

Quadra ha sempre il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato e delle Cose assicurate, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

ALLEGATO 1.

TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA

(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)

Descrizione	Numero giorni	Descrizione	Numero giorni
Fratture			
1. Arti superiori			
a) Scapola		Scomposta esposta	100
Multipla esposta o chiusa	40	Scomposta chiusa	80
Scomposta esposta o chiusa	30	Senza spostamento	30
Senza spostamento	20	Fibula escluso malleolo peronale	15
b) Clavicola		Malleolo peronale	
Multipla esposta o chiusa	40	Scomposta esposta	80
Scomposta esposta o chiusa	30	Scomposta chiusa	60
Non consolidata	60	Senza spostamento	30
Con atto operatorio	60	e) Piede	
c) Braccio, Avambraccio		Ossa del piede escluso calcagno	
Multipla, esposta o chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	100	Multipla esposta	60
Multipla esposta o chiusa	50	Multipla chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	60	Scomposta esposta	40
Senza spostamento	20	Scomposta chiusa	30
d) Gomito		Senza spostamento	20
Senza spostamento	20	Calcagno	
Scomposta o asportazione del capitello	50	Multipla esposta	80
e) Polso		Multipla chiusa	60
Scomposta esposta o chiusa	40	Scomposta esposta	100
Senza spostamento	20	Scomposta chiusa	80
f) Mano (ossa della mano escluso lo scafoide)		Senza spostamento	25
Multipla esposta	50		
Multipla chiusa	40	3. Cranio, faccia, colonna vertebrale, torace	
Scomposta esposta o chiusa	30	a) Cranio	
Senza spostamento	20	Con coma della durata di più di 48 ore	80
g) Scafoide	40	Senza coma o con passeggera perdita di coscienza	40
		b) Faccia	
2. Arti inferiori		Scomposta esposta o chiusa	30
a) Femore e articolazione dell'anca		Senza spostamento	15
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	200	c) Mascella inferiore	
Multipla esposta	150	Multipla esposta o chiusa	60
Multipla chiusa trattata con l'intervento di osteosintesi metallica	150	Scomposta esposta o chiusa	40
Multipla chiusa	100	Senza spostamento	30
Scomposta esposta o chiusa	80	d) Colonna vertebrale	
Senza spostamento	40	Vertebra ad eccezione dei processi trasversi o spinosi	
Parziale	20	Con paraplegia o tetraplegia	260
b) Bacino esclusa Anca		Scomposta senza paraplegia o tetraplegia	60
Scomposta esposta o chiusa	40	Senza spostamento	30
Senza spostamento	20	Processi trasversi o spinosi, coccige	
Multipla	60	Scomposta o senza spostamento	30
c) Rotula		e) Torace	
Multipla esposta o chiusa	80	Sfondamento con eventuale pneumotorace	50
Scomposta esposta o chiusa	40	Frattura multipla con spostamento senza sfondamento	30
Senza spostamento	20	Sterno o una costola con spostamento e consolidamento	20
d) Gamba e Caviglia		Sterno o una costola con spostamento senza consolidamento	60
Tibia o Tibia e Fibula		Sterno o una o più costole senza spostamento	20
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	165		
Multipla esposta	120	Lussazioni	
Multipla chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	165	Colonna vertebrale con paraplegia o tetraplegia	260
Multipla chiusa	120	Colonna vertebrale senza paraplegia o tetraplegia	80
		Anca	40
		Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce	20

Descrizione	Numero giorni
Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico	60
Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessata	20
Distorsione di spalla con immobilizzazione gessata	20
Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessata	20
Ustioni	
Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano	125
Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie	150
Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie	125
Di terzo grado della parte rimanente del corpo Inferiore al 16% ma superiore al 4% della superficie	80
Di secondo grado almeno il 9% della superficie del corpo	40
Varie	
a) Lesioni che richiedono	
Intervento chirurgico al torace o addome	40
Sistemazione di grosso vaso sanguineo o di un nervo	40
Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini	40
b) Interventi chirurgici per	
Lesioni Muscolari	15
Ernia della parete addominale	20
c) Lesioni che non richiedono gli interventi di cui sopra	
Lesioni che portino ad un ricovero ospedaliero o comportino una diagnosi iniziale di pronto soccorso o di prima medicazione, solo eseguiti in struttura pubblica, superiore a 7 giorni	5

ALLEGATO 2. TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio,
Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)

Descrizione	Classe di rischio	Descrizione	Classe di rischio
Accalappiacani	2	Bagnino	2
Addetti imprese pulizia	2	Ballerino	1
Agente custodia	2	Bambino (età prescolare)	1
Agente di Assicurazioni	1	Barbiere	1
Agente di borsa	1	Barcaiolo	3
Agente di cambio	1	Barman	2
Agente di commercio	1	Benestante	1
Agente di pubblicità	1	Benzinaio senza manutenzione e lavaggio	2
Agente immobiliare	1	Bidello - Operatore scolastico	1
Agente imposte	1	Bigliettaio	1
Agente teatrale	1	Biologo	1
Agente viaggio	1	Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto fusto senza uso di esplosivi	3
Agricoltore con mansioni amministrative	1	Caldaista, compresa manutenzione	2
Agricoltore con prestazioni manuali con guida di macchine agricole	3	Callista, pedicure	1
Agricoltore con prestazioni manuali senza guida di macchine agricole	2	Calzolaio	2
Agronomo	1	Cameriere	1
Albergatore con prestazioni manuali	2	Camiciario	1
Albergatore senza prestazioni manuali	1	Cantante	1
Allenatore sportivo	2	Cantoniere	3
Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini	2	Capo cantiere con lavori manuali	2
Allevatore di bovini, equini, suini	3	Capo officina	2
Allevatore ittico	2	Capostazione	1
Amministratore d'azienda (mansioni amministrative)	1	Capotreno	1
Amministratore di beni propri o altrui	1	Carpentiere (anche su ponteggi, impalcature)	3
Amministratore di stabili	1	Carpentiere solo a terra	2
Analista di laboratorio	1	Carrozziere	3
Animatore Turistico	2	Casalinga	1
Antennista	3	Casaro	2
Antiquario con restauro	2	Casellante	1
Antiquario senza restauro	1	Cassiere	1
Appaltatore edile	3	Cavaioi senza uso di mine	3
Apprendista artigiano	3	Centralinista	1
Arbitro	2	Ceramista	2
Archeologo	2	Clero (appartenenti al)	1
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2	Colf (collaboratrice familiare), Badante	1
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1	Coltivatore diretto	2
Arredatore	1	Commercialista con funzione di sindaco e/o revisore	1
Arrotino	3	Commercialista senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Artigiano della plastica	2	Commesso di negozio	2
Artigiano tessile	2	Concertista	1
Assistente di poltrona dentista	1	Conciatore	2
Assistente edile	2	Conducente autobus	2
Assistente sanitario	1	Conducente di macchine operatrici	3
Assistente sociale	1	Conducente Mototaxi	2
Assistente universitario	1	Consigliere comunale	1
Attore (escluse controfigure e comparse)	1	Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro con funzione di sindaco e/o revisore	1
Autista di autovetture	2	Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Autisti di autocarri, autobus, macchine operatrici	3	Controllore FFSS o Azienda Auto-Filo-Tranviaria	1
Autotrasportatore con guida di veicoli	3	Coreografo	1
Avvocato con funzione di sindaco e/o revisore	1	Corniciaio	2
Avvocato senza funzione di sindaco e/o revisore	1	Cromatore	2
Baby sitter	1	Cuoco	2

Descrizione	Classe di rischio	Descrizione	Classe di rischio
Custode, portiere	2	Guardia campestre	2
Diplomatico	1	Guardia forestale	2
Direttore artistico	1	Guardia giurata	2
Direttore d'orchestra	1	Guardia notturna	2
Dirigente - Socio con mansioni esclusivamente amministrative	1	Guardiacaccia	2
Disegnatore	1	Guardiapesca	2
Disk Jokey	1	Guida Turistica	2
Disoccupato	1	Idraulico	3
Doganiere	1	Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	3
Editore	1	Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	2
Elettrauto	3	Impiegato e Quadro (con mansioni amministrative)	1
Elettricista anche con uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	3	Impiegato tecnico	2
Elettricista senza uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	2	Imprenditore Edile che non presta opera manuale	2
Elettrotecnico senza contatto con correnti ad alta tensione (escluso contatto alta tensione)	3	Imprenditore Edile che presta opera manuale	3
Enologo ed Enotecnico	1	Imprenditore senza lavori manuali	1
Esattore	1	Incisore	2
Estetista	1	Indossatore	1
Fabbriante di apparecchi ortopedici	2	Infermiere con qualifica di capo sala anche con servizio di pronto soccorso	1
Fabbro anche su ponteggi ed impalcature	3	Infermiere professionale ferrista anche con servizio di pronto soccorso	1
Fabbro solo a terra	2	Infermiere professionale anche con servizio di pronto soccorso	1
Faccchino	3	Ingegnere con accesso a cantieri	2
Falegname, ebanista	3	Ingegnere senza accesso a cantieri	1
Farmacista	1	Insegnante di Ballo	2
Farmacista dirigente s.s.n. nelle farmacie ospedaliere o negli uffici e servizi farmaceutici delle asl"	1	Insegnante di discipline sportive comprese arti marziali e lotte nelle varie forme	3
Fattorino	2	Insegnante di educazione fisica (esclusi equitazione, arti marziali e lotta nelle diverse forme)	2
Ferroviero, personale viaggiante (diverso da Capotreno)	2	Insegnante di equitazione	3
Fisioterapista	1	Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale	1
Floriculture, Vivaista	2	Insegnante di materie sperimentali o di pratica professionale	2
Fornaio	2	Insegnante di musica	1
Fotografo anche all'esterno	2	Installatore di Impianti fotovoltaici e solari	3
Fotografo solo in studio	1	Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi, impalcature	3
Fuochista	3	Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi, impalcature	2
Garagista	2	Interprete	1
Gelataio (senza produzione)	1	Intonacatore	3
Gelataio con produzione	2	Investigatore	1
Geologo	1	Ispettore di assicurazione	1
Geometra con accesso a cantieri	2	Istruttore di scuola guida	2
Geometra senza accesso a cantieri	1	Lattoniere	3
Geriatra che effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Legatori di libri	2
Geriatra che non effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Litografo	2
Gestore e addetti di distributore di carburante con manutenzione, lavaggio	3	Macchinista	2
Gestore e addetti di distributore di carburante senza manutenzione, lavaggio	2	Macellaio al banco	2
Giardiniere con potatura di alberi ad alto fusto	3	Macellaio con mattazione	3
Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	2	Magazziniere	2
Gioielliere	1	Magistrato	1
Giornalaio	1	Maglierista	2
Giornalista in redazione	1	Maitre	1
Giornalista, Cronista o Corrispondente (escluso zone di guerra)	2	Manicure	1
Gommista	2	Marmista	2
Grafico	1	Massaggiatore	1
Gruista	3	Materassai	2
		Meccanico	3
		Meccanico biciclette	2

Descrizione	Classe di rischio	Descrizione	Classe di rischio
Mediatore	1	Pubblicista	1
Medico (tutte le specializzazioni) anche con interventi chirurgici	1	Puericultrice	1
Medico di base senza attività specialistica, senza interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Radiotecnico (compresa posa di antenne)	2
Medico specializzato psicologo e/o medico psicoterapeuta (laurea in medicina)	1	Radiotecnico (esclusa posa di antenne)	1
Medico, tutte specializzazioni (escluso radiologo)	1	Rappresentante di commercio	1
Mitilicoltore	3	Receptionista	1
Mobiliere	2	Regista	1
Modella/Modello	1	Restauratore con accesso a ponteggi ed impalcature	3
Modellista	1	Restauratore solo a terra	2
Modista	1	Rigattiere	2
Mosaicista	2	Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Mugnaio	3	Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne), elettrodomestici in genere, computers	2
Muratore	3	Sacrestano	2
Musicista	1	Sarto	1
Notaio	1	Scenografo	1
Odontotecnico	1	Scolaro	1
Operaio con uso di macchinario e accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	3	Scrittore	1
Operaio Edile	3	Scultore	2
Operaio senza uso di macchinario ma con accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	2	Serigrafo	2
Operatore centro elettronico	1	Sindacalista	1
Operatore ecologico	2	Socio d'azienda con mansioni esclusivamente amministrative	1
Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	2	Sociologo	1
Ostetrica	1	Spazzacamino	3
Ottico	1	Stilista	1
Panettiere (senza produzione)	1	Stiratrice	1
Panettiere con produzione	2	Stuccatore	2
Paramedici (esclusi infermieri)	2	Studiante	1
Parlamentare	1	Tappezziere	2
Parrucchiere	1	Tassista	2
Pasticcere (senza produzione)	1	Tessitore	2
Pasticcere con produzione	2	Tintore	2
Pavimentatore	3	Tipografo	2
Pediatra che effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Titolare di armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni	1
Pediatra che non effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Titolare di azienda senza lavori manuali	1
Pellettiere	2	Titolare di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, Birreria	2
Pensionato	1	Titolare e addetto negozio prodotti per animali, animali (compresa tolettatura)	2
Perito	2	Titolare negozio articoli da regalo, Bazar, Souvenir	1
Pescicoltore	2	Titolare negozio articoli ed apparecchi fotografici e ottica	1
Pescivendolo	2	Titolare negozio articoli igienico - sanitari	2
Piastrellista	3	Titolare negozio articoli in pelle, calzature	1
Pilota di porto	3	Titolare negozio articoli sportivi	1
Pittore artista	1	Titolare negozio bar, caffè	1
Pizzaiolo	2	Titolare negozio cartoleria, libreria	1
Portiere d'albergo	1	Titolare negozio casalinghi	1
Postino	2	Titolare negozio colori e vernici	2
Presentatore	1	Titolare negozio di abiti, confezioni	1
Preside	1	Titolare negozio di vendita veicoli a motore e relativi accessori	2
Procuratore legale	1	Titolare negozio dischi, musica, strumenti musicali ed apparecchiature elettroniche	1
Progettista	1	Titolare negozio drogheria, vini e liquori	2
Promotore finanziario	1	Titolare negozio elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa antenne)	2
Psicanalista	1	Titolare negozio ferramenta	2
Psicologo	1	Titolare negozio fiori e piante	2
Psicologo (laurea in psicologia)	1	Titolare negozio frutta e verdura	1
Psicologo specializzato e/o psicoterapeuta (laurea in psicologia)	1	Titolare negozio generi alimentari	1

Descrizione	Classe di rischio
Titolare negozio giocattoli	1
Titolare negozio macelleria (esclusa macellazione)	2
Titolare negozio merceria, tessuti	1
Titolare negozio mobili in genere	2
Titolare negozio oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare negozio profumeria	1
Titolare negozio salumeria, rosticceria	2
Titolare negozio surgelati	2
Titolare negozio tabaccheria	1
Titolare negozio tintoria, lavanderia	2
Titolare pompe funebri	2
Tornitore	2
Tranviere	2
Ufficiale giudiziario	1
Usciere	1
Verniciatore	2
Veterinario	2
Vetraio anche su ponteggi ed impalcature	3
Vetraio solo a terra	2
Vetrinista	1
Vigile del fuoco	3
Vigile urbano	2
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione e manutenzione di serramenti ed infissi con posa in opera	3
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione e manutenzione di serramenti ed infissi senza posa in opera	2
Benzinaio con manutenzione e lavaggio	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione	3
Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)	2
Chimico	3
Commerciante ambulante	2
Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	2
Docente universitario	1
Fonditore	2
Fresatore	3
Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi	3
Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	2
Installatore di stand per fiere, arredamento negozi	2
Installatore e manutenzione di impianti antincendio	3
Marinai con uso di macchine	3
Marinai senza uso di macchine	2
Ministro del culto/clero (appartenenti al)	1
Necroforo	2
Operatore forestale	2
Pescatore (pesca marittima costiera)	2
Politico	2

ALLEGATO 3. **ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI** (Valida per la Garanzia Interventi chirurgici)

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CARDIOCHIRURGIA		Quadrantectomia con linfadenectomie associate	V
Angioplastica coronarica singola	IV	Quadrantectomia senza linfadenectomie associate	IV
Bypass aorto coronarico singolo o multiplo	VI	CHIRURGIA DELLA MANO	
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti	VI	Amputazioni carpalì	II
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti	V	Amputazioni falangee	II
Cisti del cuore o del pericardio	V	Amputazioni metacarpali	II
Commisurotomia per stenosi mitralica	V	Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	III
Contropulsazione aortica mediante incanalamento arterioso	V	Artrodesi carpale	III
Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento	II	Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea	IV
Embolectomia con Fogarty	III	Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento	III
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per	V	Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento incruento	I
Fistole arterovenose del polmone, interventi per	VI	Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	I
Pericardiectomia parziale	IV	Lesioni tendinee, intervento per	II
Pericardiectomia totale	V	Manico spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per	III
Pericardiocentesi	I	Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti	III
Sostituzione valvola singola (C.E.C.)	VI	Osteotomie (come unico intervento)	III
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)	VII	Pseudoartrosi delle ossa lunghe	III
Trapianto cardiaco	VII	Pseudoartrosi dello scafoide carpale	III
Valvuloplastica chirurgica	VI	Retrazioni ischemiche	V
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA		Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia	VI
Ablazione transcateretere	IV	Rigidità delle dita	III
Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent	IV	Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, etc.)	III
Biopsia endomiocardica	II	Sinovialectomia (come unico intervento)	III
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra	III	Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale	VI
Coronografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro. Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espanto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti	III	CHIRURGIA DEL COLLO	
degli elettrocateri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker)	IV	Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di	I
Pace maker, impianto temporaneo e relativo espanto (come unico intervento)	II	Biopsia prescalenica	I
Sostituzione generatore pace maker definitivo	II	Fistola esofageo-tracheale, intervento per	V
Studio elettrofisiologico endocavitario	II	Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne	III
Valvuloplastica cardiaca	IV	Ghiandola sottomascellare, asportazioni per tumori maligni	IV
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA		Linfadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento)	IV
Ascesso mammario, incisione del	I	Linfadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento)	IV
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfadenectomie associate	V	Linfadenectomia sopraclaveare	III
Mastectomia semplice con eventuale linfadenectomia	IV	Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico	I
Mastectomia sottocutanea	IV	Paratiroidi - trattamento completo, intervento sul	V
Noduli e/o cisti benigne, asportazione di	II	Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari	III
Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili	I	Tiroide, lobectomie	IV
		Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia	V
		Tiroidectomia subtotale	IV
		Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale	VI
		Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tracheotomia, chiusura e plastica	II
Tracheotomia con tracheotomia sia d'urgenza che di elezione	III
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del	IV
Tumore maligno del collo, asportazione di	IV
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO	
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per	IV
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	V
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfadenectomia	VI
Esofago, resezione parziale dell'	VI
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfadenectomia	VI
Esofagogastroduodenoscopia operativa	II
Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagogocoloplastica (sostitutiva o palliativa)	V
Esofagostomia	III
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica	IV
Protesi endo-esofagee, collocazione di	II
Stenosi benigna dell'esofago, interventi per	V
Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta)	I
Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica	II
Varici esofagee: intervento trans toracico o addominale	V
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	
Agobiopsia/agoaspirato	I
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava	VI
Biopsia epatica (come unico intervento)	II
Calcolosi intraepatica, intervento per	V
Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia	V
Colecistectomia	IV
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	IV
Colecistectomia per neoplasia non resecabili	IV
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia	V
Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento)	V
Dearterializzazione epatica con o senza chemioterapia	IV
Deconnessione azygos-portale per via addominale	V
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico	IV
Incanulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica	II
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	V
Papilla di Vater, exeresi	IV
Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento)	IV
Papillotomia, per via endoscopica	III
Resezioni epatiche maggiori	VI
Resezioni epatiche minori	V
Trapianto di fegato	VII
Vie biliari, interventi palliativi	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CHIRURGIA DELL'INTESTINO	
Ano preternaturale, chiusura ricostruzione continuità	IV
Appendicectomia con peritonite diffusa	IV
Appendicectomia semplice	III
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per	III
Ascesso perianale, intervento per	III
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne	VI
By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica	V
Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per	III
Colecotomia segmentaria	V
Colecotomia segmentaria, con linfadenectomia ed eventuale colostomia	V
Colecotomia totale	V
Colecotomia totale con linfadenectomia	VI
Colecotomia con colorrafia (come unico intervento)	IV
Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento)	III
Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento)	IV
Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale semplice di	I
Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di	IV
Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	II
Digiunostomia (come unico intervento)	III
Diverticoli di Meckel, resezione di	III
Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	III
Emicolectomia destra con linfadenectomia	V
Emicolectomia sinistra con linfadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo)	II
Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per	III
Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Emorroidi, intervento chirurgico radicale	III
Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo)	II
Enterostomia (come unico intervento)	IV
Fistola anale extrasfinterica	III
Fistola anale intrasfinterica	II
Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Hartmann, intervento di	VI
Ileostomia (come unico intervento)	IV
Incontinenza anale, intervento per	IV
Intestino, resezione per dell'	V
Invasinazione, volvolo, ernie interne, intervento per	IV
Megacolon: colostomia	III
Mikulicz, estrinsecazione sec.	III
Pan-colonscopia operativa	II
Polipectomia per via laparoscopica	III
Polipo rettale, asportazione di	II
Procto-colectomia totale con pouch ileale	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Prolasso rettale, intervento transanale per	III
Prolasso rettale, per via addominale, intervento per	IV
Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia	III
Resezione anteriore retto-colica compresa linfadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano con linfadenectomia inguinale bilaterale	VI
Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfadenectomia, del	VI
Rettosigmoidoscopia operativa	I
Sfinterotomia (come unico intervento)	I
Sigma, miotomia del	V
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di	V
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per	V
CHIRURGIA DEL PANCREAS	
Agobiopsia/agoaspirato pancreas	I
Ascessi pancreatici, drenaggio di	III
Biopsia (come unico intervento)	II
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento)	V
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive	V
Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfadenectomia	VI
Fistola pancreatica, intervento per	VI
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenoraffie, resezioni spleniche)	V
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per	VI
Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfadenectomia	VI
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfadenectomia)	VI
Pancreatite acuta, interventi conservativi	V
Pancreatite acuta, interventi demolitivi	VI
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per	V
Splenectomia	V
Trapianto del pancreas	VII
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE	
Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale	I
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per	III
Ernia crurale semplice o recidiva	II
Ernia crurale strozzata	III
Ernia diaframmatica	V
Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia inguinale con ectopia testicolare	III
Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia ombelicale semplice o recidiva	III
Ernie rare (ischiatrica, otturatoria, lombare, perianale)	IV
Laparocele, intervento per	IV
Linfadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento)	III
Puntura esplorativa addominale	I
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CHIRURGIA DEL PERITONEO	
Ascesso del Douglas, drenaggio	III
Ascesso sub-frenico, drenaggio	IV
Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa	II
Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi	V
Laparotomia con resezione intestinale	V
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili	IV
Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni	IV
Laparotomia per lesioni di organi interni parenchimali che richiedono exeresi	V
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura	V
Laparotomia per peritonite diffusa	IV
Laparotomia per peritonite saccata	IV
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze)	IV
Lavaggio peritoneale diagnostico	I
Occlusione intestinale con resezione	V
Occlusione intestinale senza resezione	IV
Paracentesi	I
Tumore retroperitoneale, exeresi di	V
CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	
Ascesso periferico per posizionamento di catetere venoso	I
Ago aspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti	I
Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di	I
Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	I
Cisti sinoviale, asportazione radicale di	I
Cisti tronco/arti, asportazione di	I
Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di	I
Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del	I
Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di	I
Espianto di catetere peritoneale	I
Ferita superficiale o profonda della faccia, sutura di	I
Ferita superficiale o profonda, sutura di	I
Fistola artero-venosa periferica, preparazione di	I
Impianto chirurgico di catetere peritoneale	I
Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per	II
Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione)	I
Tumore profondo extracavitario, asportazione di	II
Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di	II
Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di	I
Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di	I
CHIRURGIA DELLO STOMACO	
Dumping syndrome, interventi di riconversione per	V
Ernia iatale, interventi per (compresa plastica antireflusso)	IV
Fistola gastro-digiuno colica, intervento per	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Gastrectomia totale con linfadenectomia	VI
Gastrectomia totale per patologia benigna	V
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili	IV
Gastrostomia (PEG)	III
Piloro plastica (come unico intervento)	IV
Resezione gastro-duodenale	V
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica	V
Vagotomia selettiva, tronculare con piloro plastica	V
Vagotomia superselettiva	V
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE	
Calcolo salivare, asportazione di	II
Cisti del mascellare, operazione per	II
Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di)	I
Condilectomia (come unico intervento)	III
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, bilaterale	V
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, monolaterale	IV
Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	II
Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	I
Epulidi, asportazione di (con resezione del bordo alveolare)	II
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)	I
Fistola del dotto di Stenone, intervento per	II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle	III
Formazioni cistiche endoparotidiche, enucleoresezione di	IV
Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del	II
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della	VI
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di	IV
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle	IV
Fratture mandibolari, riduzione con ferule	II
Frenulotomia con frenuloplastica superiore ed inferiore	I
Linfoangioma cistico del collo, intervento per	IV
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare	V
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale	VI
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare	IV
Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia	II
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per	III
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della	V
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del	V
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario	VI
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento)	III
Neoformazione endossea di grandi dimensioni, exeresi di	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di	II
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	V
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	III
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di	II
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di	I
Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	V
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	IV
Parotidectomia parziale o totale	V
Plastica di fistola palatina	III
Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	II
Ranula, asportazione di	II
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali alloplastici o con protesi dei mascellari	V
Scappucciamento osteo-mucoso dente semincluso	I
Seno mascellare, apertura per processo alveolare	II
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di	IV
CHIRURGIA PEDIATRICA	
Asportazione tumore di Wilms	VI
Cefaloematoma, aspirazione di	I
Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e broncogene) intervento per	VI
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico con resezione intestinale	V
Granuloma ombelicale, cauterizzazione	I
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico	VI
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi)	VI
Occlusione intestinale del neonato, con o senza resezione intestinale	V
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice	III
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva	VI
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione secondo Mickulicz	VI
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	V
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	I
Retto, prollasso con cerchiaggio anale del	II
Retto, prollasso con operazione addominale del	V
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	
Allestimento di lembo peduncolato	II
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm 4), intervento per	III
Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm 4), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm 7), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm 7), intervento per	I
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	II
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	I
Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, qualsiasi dimensione, correzione di	II
Innesti composti	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa	II	Lavaggio pleurico	I
Innesto di fascia lata	II	Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest)	V
Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo	III	Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del	III
Intervento di push-back e faringoplastica	IV	Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento)	IV
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle	III	Mediastinoscopia diagnostica o operativa	II
Modellamento di lembo in situ	II	Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico	II
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del	III	Neoformazioni costali localizzate	II
Plastica a Z del volto o altra sede	II	Neoformazioni del diaframma	IV
Plastica V/Y, YV	II	Neoformazioni della trachea	III
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto	IV	Neoplasie maligne coste e/o sterno	IV
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto	III	Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino	VI
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale	V	Pleurectomie	V
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale	IV	Pleuropneumonectomia	VI
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea	III	Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di	III
Riparazione di PS.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni	III	Pneumonectomia, intervento di	VI
Riparazione di PS.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni	II	Pneumotorace terapeutico	I
Riparazione di PS.C. con lembo fascio cutaneo	III	Puntato sternale o midollare	I
Riparazione di PS.C. con lembo miofasciocutaneo	IV	Puntura esplorativa del polmone	I
Riparazione di PS.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale	III	Relaxatio diaframmatica	V
Toilette di ustioni di grandi dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I	Resezione bronchiale con reimpianto	VI
Toilette di ustioni di piccole dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I	Resezione di costa soprannumeraria	V
Trasferimento di lembo libero micro vascolare	V	Resezione segmentaria o lobectomia	V
Trasferimento di lembo peduncolato	II	Resezioni segmentarie tipiche o atipiche	V
Tumori maligni profondi del viso, asportazione di	III	Sindromi stretto toracico superiore	V
Tumori maligni superficiali del viso, intervento per	II	Timectomia	V
Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per	I	Toracentesi	I
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE		Toracoplastica, primo tempo	V
Agobiopsia pleurica/apleurica puntura esplorativa	I	Toracoplastica, secondo tempo	III
Ascessi, interventi per	IV	Toracosopia	II
Bilobectomie, intervento di	VI	Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	IV
Biopsia laterocervicale	I	Tracheo-broncoscopia esplorativa	II
Biopsia sopraclavare	I	Tracheo-broncoscopia operativa	III
Broncoinstillazione endoscopica	II	Trapianto di polmone	VII
Cisti (echinococco od altre), asportazione di	V	CHIRURGIA VASCOLARE	
Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di	V	Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto	VI
Drenaggi di mediastinici acute o croniche o di ascessi	II	Aneurismi arterie distali degli arti	IV
Drenaggio cavità empi ematiche	II	Aneurismi, resezione e trapianto: arterie viscerali e tronco sovraortici	V
Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico	II	Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento)	V
Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo	I	By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	V
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico	IV	By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlativa	V
Ernie diaframmatiche traumatiche	V	By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-popliteo	V
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali	V	Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene profonde o cava	V
Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali	III	Fasciotomia decompressiva	IV
Ferite con lesioni viscerali del torace	V	Legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	I
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per	VI	Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliaca	II
Fistole esofago bronchiali, interventi di	VI	Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omeroale-mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide-verrebrale-succlavia-anonima	IV
Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico	III	Legatura e/o di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radiale-cubitali-arcate palmari/pedie	II
Fratture costali o sternali, trattamento conservativo	I		
Instillazione medicamentosa endopleurica isolata	I		
Lavaggio bronco-alveolare endoscopico	I		

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	III
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	III
Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale	VI
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale	V
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	II
CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER	
Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)	I
Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta)	I
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	I
GASTROENTEROLOGIA	
Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	I
GINECOLOGIA	
Adesiolisi	IV
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde	I
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di	V
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di	V
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di	IV
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di	IV
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di	I
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di	III
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico	II
Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio	I
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di	III
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di	IV
Cisti vaginale, asportazione di	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	III
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente	II
Conizzazione e tracheloplastica	III
Denervazione vulvare	II
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva	I
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino	I
Eviscerazione pelvica	VI
Fistole uterale, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale	V
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfadenectomia	V
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di	IV
Isteropessi	IV
Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsia (come unico esame)	I
Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per	III
Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di	I
Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per	II
Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie	II
Laparotomia esplorativa (come unico intervento)	II
Laparotomia esplorativa con linfadenectomia lombo pelvica selettiva e biotica	V
Laparomia per ferite e rotture dell'utero	V
Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta)	I
Linfadenectomia laparoscopica (come unico intervento)	IV
Metroplastica (come unico intervento)	IV
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero	IV
Miomectomie per via vaginale	III
Neoformazioni della vulva, asportazione	I
Neurectomia semplice	IV
Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo)	III
Plastica vaginale anteriore, e posteriore, intervento di	IV
Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di	III
Polipi cervicali, asportazione di	I
Polipi orifizio uretrale esterno	I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale	IV
Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di	II
Puntura esplorativa del cavo del Douglas	I
Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico	II
Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale	IV
Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale	III
Salpingectomia bilaterale	IV
Salpingectomia monolaterale	IV
Salpingoplastica	V
Setto vaginale, asportazione chirurgica	II
Tracheloplastica (come unico intervento)	II
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	V
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Tattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Tattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Tumori maligni vaginali con linfadenectomia, intervento radicale per	V
Tumori maligni vaginali senza linfadenectomia, intervento radicale per	IV
V.A.B.R.A. a scopo diagnostico	I
Vulvectomia parziale	III
Vulvectomia parziale con linfadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di	IV
Vulvectomia radicale allargata con lindoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di	VI
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di	IV
Vulvectomia totale	IV
OSTETRICIA	
Aborto terapeutico	II
Amniocentesi	II
Amnioscopia	I
Assistenza al parto con taglio cesareo (e/o distotico con o senza episiotomia) conservativo o demolitivo (comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero)	IV
Biopsia villi coriali	II
Cerchiaggio cervicale	II
Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di	I
Cordocentesi	II
Fetoscopia	II
Lacerazione cervicale, sutura di	I
Laparotomia esplorativa	II
Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore	V
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	I
Revisione delle vie del parto, intervento per	II
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento	II
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di	IV
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di	II
Secondamento artificiale	I
NEUROCHIRURGIA	
Anastomosi vasi intra-extra cranici	VI
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per	VI
Carotide endocranica, legatura della	V
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni	VI
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicali varie, interventi di	VI
Corpo estraneo intracranico, asportazione di	VI
Cranioplastica	VI
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo	V
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale	VI
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali	VII
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Epilessia focale, intervento per	VI
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via trans-toracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Fistola liquorale	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico	V
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta	VI
Gangliectomia lombare o splanchnicectomia	V
Ipfisi, intervento per via transfenoidale	VI
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali	V
Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari	VI
Laminectomia per tumori intramidollari	VI
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di	VII
Neoplasie endorachidee, asportazione di	V
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo	VI
Neurolisi (come unico intervento)	III
Neuroraffia primaria (come unico intervento)	III
Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento)	VI
Neurotomia semplice (come unico intervento)	III
Plastica volta cranica	VI
Plesso brachiale, intervento sul	V
Puntura epidurale	I
Puntura sottoccipitale per prelievo liquore o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto	I
Rachicentesi per qualsiasi indicazione	I
Registrazione continua della pressione intracranica	I
Rizotomie e micro decompressioni radici endocraniche	VI
Scheggetomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica)	VI
Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: gangliectomia, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: stelletomia, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici	V
Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul	III
Simpatico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul	IV
Simpatico lombare: splanchnicetomia, intervento sul	IV
Stenosi vertebrale lombare	V
Stereotassi, intervento di	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Trappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici	III
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi simili	VII
Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici	IV
Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare	III
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento)	IV
Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per	VI
Tumori orbitali, asportazione per via endocranica	VII
Tumori dei nervi periferici, asportazione di	V
Tumori della base cranica, intervento per via trans orale	VII
Tumori orbitali, intervento per	VI
OCULISTICA	
BULBO OCULARE	
Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di	III
Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di	V
Enucleazione con innesto protesi mobile	IV
Enucleazione o exenteratio	III
Eviscerazione con impianto intraoculare	IV
CONGIUNTIVA	
Corpi estranei, asportazione di	I
Iniezioni sottocongiuntivali	I
Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto	II
Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento	II
Piccole cisti, sutura con innesto placentare	I
Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento	II
Pterigio o pinguecola	I
Sutura di ferita congiuntivale	I
CORNEA	
Cheratomileusi	III
Cheratoplastica a tutto spessore	IV
Cheratoplastica lamellare	III
Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche)	II
Corpi estranei dalla cornea (estrazione di)	I
Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di	III
Crioapplicazioni corneali	I
Epicheratoplastica	IV
Lenticolo biologico, apposizione a scopo terapeutico	I
Odontocherapotesi (trattamento completo)	IV
Paracentesi della camera anteriore	I
Sutura corneale (come unico intervento)	I
Trapianto corneale a tutto spessore	VI
Trapianto corneale lamellare	V
CRISTALLINO	
Aspirazione di masse catarattose (come unico intervento)	III
Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di	III
Cataratta congenita o traumatica, discissione di	II
Cataratta molle, intervento per	III
Cataratta secondaria, discissione di	I
Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore	II
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	II
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento)	III
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	III
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala)	III
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III
IRIDE	
Cisti iridee, asportazione e plastica di	II
Iridectomia	II
Irido-dialisi, intervento per	II
Iridoplastica	II
Iridotomia	II
Prolasso irideo, riduzione	II
Sinechiotomia	II
Sutura dell'iride	II
MUSCOLI	
Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di	II
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di	III
Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche)	III
Strabismo paralitico, intervento per	III
INTERVENTI PER GLAUCOMA	
Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per	I
Ciclodialisi	III
Ciclodiermia perforante	II
Crioapplicazione antiglaucomatosa	I
Goniotomia	III
Idrocicloretrazione	IV
Microchirurgia dell'angolo camerulare	IV
Operazione fistolizzante	IV
Trabeculectomia	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta- intervento combinato	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale-intervento combinato	V
Trabeculotomia	III
ORBITA	
Biopsia orbitaria	II
Cavità orbitaria, plastica per	III
Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di	III
Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	II
Exenteratio orbitale	IV
Iniezione endoorbitale	I
Operazione di Kronlein od orbitotomia	VI
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore	III
PALPEBRE	
Ascesso palpebrale, incisione di	I
Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: una palpebra	II
Calazio	II
Cantoplastica	II
Entropion-ectropion	II
Epicanto-coloboma	II
Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: una palpebra (escluse finalità estetiche)	I
Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche)	I
Piccoli tumori o cisti, asportazione di	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Riapertura di anchiloblefaron	I	Artrolisi: grandi	III
Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	I	Artrolisi: medie	II
Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento)	I	Artrolisi: piccole	II
Tarsorrafia (come unico intervento)	I	Artroplastiche con materiale biologico: grandi	V
Tumori, asportazione con plastica per innesto	III	Artroplastiche con materiale biologico: medie	III
Tumori, asportazione con plastica per scorrimento	II	Artroplastiche con materiale biologico: piccole	II
RETINA		Artroprotesi polso	V
Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiale usati durante l'intervento di distacco	II	Artroprotesi spalla, parziale	VI
Criotrattamento (come unico intervento)	III	Artroprotesi spalla, totale	VI
Diatermocoagulazione retinica per distacco	III	Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo)	VI
Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi	IV	Artroprotesi: anca totale (trattamento completo)	VI
Vitrectomia anteriore e posteriore	V	Artroprotesi: ginocchio	VI
SCLERA		Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	VI
Sclerectomia (come unico intervento)	IV	Artroscopia diagnostica (come unico intervento)	II
Sutura sclerale	II	Ascesso freddo: drenaggio di	I
SOPRACCIGLIO		Biopsia articolare o ossea	I
Cisti o corpi estranei, asportazione di	I	Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali	III
Elevazione del sopracciglio, intervento per	II	Biopsia vertebrale a cielo aperto	II
Plastica per innesto o per scorrimento	II	Borsectomia	II
Sutura ferite	I	Calcaneo stop	III
TRATTAMENTI LASER		Chemonucleosi per ernia discale	IV
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche)	II	Cisti meniscali, asportazione di	III
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovascolari	I	Condrectomia	I
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze	I	Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di	III
Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta)	I	Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per	V
Laserterapia iridea	I	Costruzione di monconi cinematici	IV
Laserterapia lesioni retiniche	I	Disarticolazione interscapolo toracica	VI
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta)	I	Disarticolazioni, grandi	VI
Trattamenti laser per cataratta secondaria	I	Disarticolazioni, medie	V
VIE LACRIMALI		Disarticolazioni, piccole	III
Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi)	I	Elsmie-Trillat, intervento di	III
Dicriocistorinostomia o intubazione	III	Emipelvectomia	VI
Fistola, asportazione	I	Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto	VI
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	I	Epifisiodesi	IV
Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali	I	Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del	II	Ernia del disco dorsale per via transtoracica	V
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento)	I	Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	I	Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Stricturotomia (come unico intervento)	I	Esostosi semplice, asportazione di	II
Vie lacrimali, ricostruzione	III	Frattura esposta, pulizia chirurgica di	II
ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI		Lateral release	I
Acromioplastica anteriore	IV	Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di	IV
Agoaspirato osseo	I	Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di	IV
Alluce valgo, correzione di	III	Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia)	IV
Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo)	V	Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per	IV
Amputazione grandi segmenti (trattamento completo)	IV	Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo)	III
Amputazione medi segmenti (trattamento completo)	III	Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo)	IV
Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	II	Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo)	IV
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore	VI	Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo)	III
Artrodesi: grandi articolazioni	IV	Midollo osseo, espianto di	II
Artrodesi: medie articolazioni	II	Neurinomi, trattamento chirurgico di	III
Artrodesi: piccole articolazioni	II		

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare	IV
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per	IV
Osteosintesi vertebrale	VI
Osteosintesi: grandi segmenti	V
Osteosintesi: medi segmenti	IV
Osteosintesi: piccoli segmenti	III
Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, etc.)	III
Perforazione alla Boeck	I
Prelievo di trapianto osseo con innesto	III
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo)	V
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo)	IV
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo)	III
Puntato tibiale o iliaco	I
Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio	V
Riempimenti di arto o suo segmento	VII
Resezione articolare	IV
Resezione delta sacro	V
Riallineamento metatarsale	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale	VI
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni	II
Rimozione mezzi di sintesi	III
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione	IV
Scapulopessi	IV
Scoliosi, intervento per	VI
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento)	VI
Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento)	II
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg	VI
Stenosi vertebrale lombare	V
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento	V
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	V
Toilette chirurgica e piccole suture	I
Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di	V
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di	II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di	VI
Uncoforaminotomia o vertebrotonomia (trattamento completo)	VI
Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di	V
ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, FASCE	
Biopsia muscolare	I
Deformità ad asola	IV
Dito a martello	II
Ganagli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di	II
Tenolisi (come unico intervento)	II
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	III
Tenorrafia complessa	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tenorrafia semplice	II
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento)	III
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo)	IV
OTORINOLARINGOIATRIA	
FARINGE-CAVO ORALE-OROFARINGE E GHIANDOLE SALIVARI	
Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o laterofaringeo, incisione di	I
Corpi estranei endofaringei, asportazione di	I
Fibroma rinofaringeo	IV
Leucoplachia, asportazione	I
Neoplasie parafaringee	V
Tonsillectomia	III
Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di	II
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di	IV
Ugilotomia	I
Velofaringoplastica	IV
NASO E SENI PARANASALI	
Adenoidectomia	II
Adenotonsillectomia	III
Cateterismo seno frontale	I
Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di	I
Corpi estranei, asportazione di	I
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina	III
Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di	I
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale	IV
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale	III
Fistole oro-antrali	I
Frattura delle ossa nasali, riduzione di	I
Ozena, cura chirurgica dell'	II
Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di	I
Rinofima, intervento	II
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso	V
Rino-settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche) compresa turbinotomia	III
Rino-settoplastica, revisione di	II
Seni paranasali, intervento per mucocoele	IV
Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale	V
Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna	II
Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale	III
Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale	II
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata	V
Sinechie nasali, recisione di	I
Speroni o creste del setto, asportazione di	I
Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento)	I
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di	III
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento)	I
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento)	I
Turbinotomia (come unico intervento)	II
Varici del setto, trattamento di	I
ORECCHIO	
Antro-atticotomia con labirintectomia	VI
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidica	VI
Ascesso del condotto, incisione di	I
Ascesso extra durale, apertura per via transmastoidica	IV
Corpi estranei del condotto, asportazione per via naturale o strumentale con lavaggio	I
Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare	I
Drenaggio transtimpanico	I
Ematoma del padiglione, incisione di	I
Fistole congenite, asportazione di	II
Mastoidectomia	IV
Mastoidectomia radicale	V
Miringoplastica per via endaurale	III
Miringoplastica per via retroauricolare	IV
Miringotomia (come unico intervento)	I
Neoplasia del padiglione, exeresi di	II
Neoplasie del condotto, exeresi di	II
Nervo vestibolare, sezione del	VI
Neurinoma dell'ottavo paio, asportazione di	VI
Osteomi del condotto, asportazione di	II
Petrosectomia	VI
Petrositi suppurate, trattamento delle	V
Polipi o cisti del padiglione o retro auricolari, asportazione di	I
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di	V
Sacco endolinfatico, chirurgia del	V
Stapedectomia	V
Stapedotomia	V
Timpanoplastica con o senza mastoidectomia	V
Timpanoplastica secondo tempo di	III
Timpanoplastica esplorativa	II
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di	V
LARINGE E IPOFARINGE	
Adduttori, intervento per paralisi degli	V
Ascesso dell'epiglottide, incisione	I
Biopsia in laringoscopia	I
Biopsia in microlaringoscopia	I
Cauterizzazione endolaringea	I
Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia	III
Cordectomia (anche laser)	V
Corpi estranei, asportazione in laringoscopia	I
Diaframma laringeo, e scissione con ricostruzione plastica	IV
Laringectomia parziale	V
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale	VI
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale	VI
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Laringocele	IV
Laringofaringectomia totale	VI
Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia	II
Neoformazioni benigne asportate in microlaringoscopia	II
Neoformazioni benigne, stenosi organiche e	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2	II
Nervo laringeo superiore, alcolizzazione del	II
Papilloma laringeo	II
Pericondrite ed ascesso perifaringeo	II
UROLOGIA	
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento)	II
Cistoscopia ed eventuale biopsia	II
Cromocistoscopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale	I
Cromocistoscopia e valutazione funzionale	I
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	I
Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico)	I
ENDOSCOPIA OPERATIVA	
Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	III
Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del	IV
Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva	II
Corpi estranei vescicali, estrazione citoscopica di	II
Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali - per seduta	I
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	IV
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect.	IV
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	III
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Nefrostomia percutanea bilaterale	III
Nefrotomia percutanea monolaterale	II
Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di	III
Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	IV
Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP TUVF)	IV
Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon)	III
Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento)	II
Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento)	I
Ureterocele, intervento endoscopico per	III
Uretrotomia endoscopica	II
Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento)	II
Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrotomia	V
Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume)	II
PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA	
Cambio tubo cistostomico	I
Cambio tubo pielostomico	I
PROSTATA	
Agoaspirato/agobiopsia prostata	I
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)	VI
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	IV
RENE	
Agobiopsia renale percutanea	I
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento)	III
Cisti renale per via percutanea, puntura di	I
Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti	I
Cisti renale, resezione	III
Eminefrectomia	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo)	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lobotomia per ascessi pararenali	IV
Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)	VI
Nefrectomia polare	V
Nefrectomia semplice	V
Nefropessi	IV
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento)	IV
Nefroureterectomia radicale con linfadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di	VI
Nefroureterectomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia)	VI
Pielocalicolitotomia (come unico intervento)	IV
Pielocentesi (come unico intervento)	I
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di	V
Pieloureteroplastica per stenosi del giunto	V
Surrenectomia (trattamento completo)	VI
Trapianto del rene	VII
URETERE	
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Transuretero-uretero-anastomosi	IV
Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale	V
Ureterocistoneostomia bilaterale	V
Ureterocistoneostomia monolaterale	III
Ureterocutaneostomia bilaterale	V
Ureterocutaneostomia monolaterale	IV
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterali), intervento di cutaneostomia	VI
Ureteroileocutaneostomia non continente	V
Uterolisi più omento plastica	III
Ureterolitotomia lombo-iliaca	IV
Ureterolitotomia pelvica	V
Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale	V
Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di	I
Caruncola uretrale	I
Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per	II
Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra	III
Fistole uretrali	V
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali	IV
Meatotomia e meato plastica	II
Polipi del meato, coagulazione di	I
Prolasso muscolo uretrale	II
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena	IV
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa	V
Rottura traumatica dell'uretra	IV
Ureterectomia totale	IV
Uretroplastiche (in un tempo), intervento di	IV
Uretroplastiche (lambi liberi o peduncolati), trattamento completo	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Uretrostomia perineale	III
VESCICA	
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	III
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	V
Cistectomia parziale semplice	IV
Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder	VI
Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa	VI
Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesciculectomia o utero annessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia	VI
Cistolitotomia (come unico intervento)	II
Cistopessi	III
Cistorrafia per rottura traumatica	III
Cistomania sovra pubica	II
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	V
Diverticulectomia	IV
Estrofia vescicale (trattamento completo)	VI
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	IV
Fistola sovra pubica, intervento per (come unico intervento)	III
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, intervento per	VI
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per	V
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)	V
Vescicoplastica antireflusso	V
APPARATO GENITALE MASCHILE	
Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento)	I
Biopsia testicolare mono o bilaterale	I
Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi	II
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	II
Deferenti, ricanalizzazione dei	IV
Emasculatio totale ed eventuale linfadenectomia	V
Epididimectomia	III
Fimosi con frenulo plastica, circoncisione per	II
Fistole scrotali o inguinali	III
Frenulotomia e frenulo plastica	I
Funicolo, detorsione del	III
Idrocele, intervento per	II
Idrocele, puntura di	I
Indutario penis plastica, interventi per	IV
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui	IV
Orchidopessi mono o bilaterale	III
Orchiectomia allargata con linfadenectomia addominale	V
Orchiectomia sotto capsulare bilaterale	III
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi	IV
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi	III
Parafimosi, intervento per	II
Pene, amputazione parziale del	III
Pene, amputazione totale con linfadenectomia	V
Pene amputazione totale del	IV
Posizionamento di protesi peniena	V
Priapismo (percutanea), intervento per	II
Priapismo (shunt), intervento per	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Scroto, resezione dello	II
Traumi del testicolo, intervento di riparazione per	II
Tumori del testicolo con eventuale linfadenectomia, interventi per	V
Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica)	III

Data ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2015

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (CODICE PRIVACY)

1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali

1.1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative⁽¹⁾

In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, Quadra Assicurazioni S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell'art. 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro.

1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione.

2. Modalità di trattamento dei suoi dati

I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento - mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9).

3. Diritti dell'interessato

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Quadra Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - Quadra Assicurazioni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma (info@quadra-assicurazioni.it).

NOTE

- 1) Per “finalità assicurativa” deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli “altri soggetti” presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell’invito);
 - b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
 - e. IVASS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

